

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 27 febbraio al 5 marzo 1997)

INDICE

BARRILE: sulle promozioni effettuate all'Ente poste (4-01562) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	Pag. 1265	LANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>	Pag. 1281
BEDIN: sui contratti di lavoro dei direttori di agenzia regionale per l'impiego (4-00390) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1266	sulla cooperativa di distribuzione «San Benigno» di Genova (4-00348) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	1282
sulla concessione di agevolazioni finanziarie da parte delle Ferrovie dello Stato a lavoratori meridionali (4-01599) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	1268	sui contratti a tempo determinato presso l'Ente poste (4-02166) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1283
BEVILACQUA: sull'istituzione di un servizio sanitario sulle linee ferroviarie (4-01337) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	1272	BOSI: sulla necessità di ripetitori per la telefonia cellulare in provincia di Pistoia (4-01095) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1285
BIANCO: sul settore vitivinicolo (4-02778) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>)	1273	BRIGNONE: sulle concessioni per derivazioni d'acqua ad alcuni comuni della provincia di Cuneo (4-02154) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	1286
sul settore vitivinicolo (4-02779) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>)	1275	COLLA: sull'appello contro la Lega sottoscritto da molti artisti (4-00860) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1291
BIANCO ed altri: sulla vicenda delle quote latte (4-04079) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>)	1278	CURTO ed altri: sulle difficoltà che affliggono l'agricoltura meridionale (4-03430) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>)	1293
BORNACIN: sul settore del trasporto passeggeri a scopo turistico (4-00342) (risp. BUR-		CUSIMANO: sull'uso delle reti pelagiche per la pesca (4-00494) (risp. PINTO, <i>ministro</i>	

delle risorse agricole, alimentari e forestali) (Pag. 1295)	LORENZI: sull'istituzione di un ufficio postale nella frazione di San Giacomo di Roburent (Cuneo) (4-02174) (risp. MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) Pag. 1321
sull'installazione di una cabina telefonica nel comune di Pedara (Catania) (4-00731) (risp. MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 1299	LORETO: sul raddoppio e l'elettrificazione della linea ferroviaria Bari-Taranto (4-01301) (risp. BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione) 1322
sul settore del riso (4-02835) (risp. PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali) 1300	LUBRANO di RICCO: sull'inefficienza del servizio postale in località Lago Patria (Napoli) (4-01746) (risp. MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 1323
CUSIMANO, PORCARI: sulla disciplina dell'attività seminativa (4-02286) (risp. PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali) 1302	MANCA, GAWRONSKI: sul recupero delle salme dei caduti italiani in Russia (4-02711) (risp. FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 1324
DANIELI: sulle assenze degli impiegati delle poste (4-01643) (risp. MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 1305	MASULLO: sugli ispettori medici dell'INPS (4-02138) (risp. TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 1326
sulla malattia virale che ha colpito le colture di pesco in Veneto (4-02238) (risp. PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali) 1306	sulla paventata soppressione dell'ufficio postale di Boccia al Mauro (Napoli) (4-02150) (risp. MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 1327
DE CORATO ed altri: sulla concessione di agevolazioni finanziarie da parte delle Ferrovie dello Stato a lavoratori meridionali (4-01578) (risp. BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione) 1269	MORANDO: sulla concessione di agevolazioni finanziarie da parte delle Ferrovie dello Stato a lavoratori meridionali (4-01622) (risp. BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione) 1328
DE LUCA Michele: sull'inquinamento acustico presente nel comune di Solignano (Parma) (4-00847) (risp. CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente) 1309	MUNGARI: sulle commissioni incaricate dell'esame delle candidature dei funzionari del Ministero degli affari esteri (4-02866) (risp. DINI, ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero) 1329
DEMASI, COZZOLINO: sull'uso delle reti pelagiche per la pesca (4-00259) (risp. PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali) 1296	NIEDDU ed altri: sugli interventi ferroviari in Sardegna (4-01454) (risp. BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione) 1330
sul ripristino dell'intercity Salerno-Roma delle 8,14 (4-01083) (risp. BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione) 1311	PEDRIZZI: sul sistema tariffario a zone adottato nel Lazio dalle aziende di trasporto (4-00453) (risp. BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione) 1332
DOLAZZA: sulla realizzazione del programma della RAI «Tutti in piazza» (4-01679) (risp. MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 1312	PEDRIZZI ed altri: sulla distribuzione dei quotidiani ai passeggeri dell'Alitalia e delle Ferrovie dello Stato (4-01238) (risp. BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione) 1334
FUSILLO: sul pagamento dei contributi agricoli unificati (4-00716) (risp. TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 1315	PELELLA ed altri: sui servizi di collegamento nel Golfo di Napoli (4-00286) (risp. BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione) 1335
GERMANÀ ed altri: sull'importazione di grano duro dalla Grecia (4-01967) (risp. PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali) 1317	PELLICINI: sulla mancata realizzazione da parte delle Ferrovie dello Stato della «bre-
LA LOGGIA ed altri: sul problema dell'immigrazione in Italia (4-01576) (risp. SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 1318	

tella» di Sesto Calende (4-01213) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	Pag. 1337	CANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	Pag. 1349
PERUZZOTTI: sul recupero dell'edificio della stazione ferroviaria di Vergiate (Varese) (4-01489) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	1340	RUSSO SPENA, MARCHETTI: sull'assunzione di sociologi, psicologi e assistenti sociali presso il Ministero del lavoro (4-03016) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1350
PERUZZOTTI ed altri: sulle spese per l'inaugurazione del nuovo molo internazionale dell'aeroporto «Leonardo da Vinci» di Fiumicino (4-00986) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	1341	SERENA: sul commercio di videocassette (4-02601) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1353
PETRUCCI: sui disservizi presso l'ufficio postale di Torre del Lago (Lucca) (4-02399) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1342	SERVELLO ed altri: sul deragliamentto di un treno presso la stazione di Abbiategrasso (Milano) (4-01329) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	1355
PREIONI: sulla corresponsione dei canoni ai comuni facenti parte dei bacini imbriferi montani, con riferimento al comune di Baceno (Verbano-Cusio-Ossola) (4-00374) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	1287	SPECCHIA: sull'ampliamento della zona umida di Torre Guaceto (Brindisi) (4-00138) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>)	1357
sulla domanda di inquadramento nell'area quadri dell'Ente poste presentata dalla signora Renata Brusco di Varzo (Novara) (4-02499) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1343	sul pagamento dei contributi agricoli unificati (4-01317) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1358
sul settore del riso (4-02982) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>)	1345	SPERONI: sugli obblighi procedurali di accesso per i frequentatori dell'Aeroclub di Genova (4-00036) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	1360
RIPAMONTI, PETTINATO: sulle sofisticazioni dell'olio d'oliva (4-02294) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>)	1347	sull'effettuazione di atterraggi di tipo <i>touch and go</i> presso l'aeroporto di Genova (4-00038) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	1361
RUSSO SPENA: sul mancato rinnovo del contratto ad alcuni dipendenti della sede Telecom di Palermo (4-00858) (risp. MAC-		VALLETTA: sulla tratta ferroviaria Isernia-Vairano (4-01609) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	1361
		ZANOLETTI: sull'assunzione di lavoratori da parte di imprese aventi sede nei comuni montani (4-02038) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>)	1363

BARRILE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che nell'ambito della riorganizzazione dell'Ente poste lo stesso si è rivolto ad una società esterna per la selezione dei quadri interni di primo livello da promuovere per il passaggio a dirigente;

constatato che non tutti i quadri sono stati selezionati e anzi la fase di selezione sembra avere subito una battuta di arresto;

verificato che da più parti viene espressa viva preoccupazione circa la condotta dell'Ente, tesa a continuare nella logica clientelare e lottizzatrice e non invece ad intraprendere una nuova politica di qualificazione professionale adeguata, capace di mettere l'Ente poste nelle condizioni di reggere la sfida del mercato e renderlo economicamente produttivo, nell'interesse degli utenti e della società tutta,

si chiede di conoscere:

il motivo per cui non tutti i quadri di primo livello sono stati sottoposti ai test di valutazione;

se sia corretto procedere alle promozioni non avendo offerto a tutti le pari opportunità di usufruire dei provvedimenti amministrativi. (4-01562)

(31 luglio 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ex amministrazione postale in ente pubblico economico avvenuta ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 71 (di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487), il rapporto di lavoro del personale rimasto alle dipendenze dell'Ente è disciplinato dalle norme privatistiche (articolo 6, comma 2, della menzionata legge).

Per effetto di tale disposizione, come pure per la mutata natura giuridica del datore di lavoro, tutti gli aspetti connessi alla gestione del personale dipendente, comprese le procedure legate agli avanzamenti di carriera, sono attualmente regolamentati non più da norme di carattere pubblicistico ma da atti interni, alla stregua di qualunque altra azienda, e quindi connessi al potere organizzatorio tipico dell'imprenditore.

Pertanto, ha precisato il citato Ente, secondo quanto previsto dal contratto di lavoro per i dirigenti dell'Ente poste italiane, stipulato il giorno 11 agosto 1994, si è proceduto alle nomine a dirigente avvalendosi in via prioritaria delle risorse interne appartenenti alla ex carriera direttiva delle quali è stata favorita la crescita professionale.

A tale scopo sono state valutate le potenzialità dei futuri possibili dirigenti facendo riferimento al titolo di studio, al *curriculum* lavorativo ed alle attività formative interne ed esterne all'azienda, al fine di evidenziarne i requisiti professionali acquisiti.

Pertanto – ha precisato l'Ente – sono stati privilegiati, tra il personale laureato, coloro che sono risultati in possesso di diplomi di laurea attinenti alle funzioni ed alle attività svolte dall'Ente stesso e conseguiti con votazioni elevate; le preferenze hanno considerato anche l'età anagrafica degli aspiranti in modo tale da garantire la formazione di una classe dirigente che possa, nei prossimi anni, gestire in modo innovativo il processo di trasformazione e di rilancio dell'attività propria dell'Ente.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(5 marzo 1997)

BEDIN. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che l'8 aprile 1996 è scaduto il contratto di lavoro del direttore dell'agenzia per l'impiego del Veneto;

che per altri sei direttori di agenzia regionale (Lombardia, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Calabria) il contratto è scaduto alla medesima data;

che, volendo rinnovare l'incarico per altri tre anni, come stabilito dalla legge, a tutti i direttori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale il 10 gennaio scorso ha chiesto, ai sensi della normativa in vigore e quindi per una durata triennale, il parere «consultivo» alla giunta regionale del Veneto e alle commissioni regionali e nazionali per l'impiego, allegando la relazione sull'attività svolta dall'agenzia regionale del Veneto negli ultimi tre anni, con il giudizio positivo della Corte dei conti che aveva nel frattempo monitorato l'attività di alcune agenzie, tra cui quella del Veneto;

considerato:

che l'assessore regionale alle politiche dell'occupazione del Veneto aveva presentato nel gennaio 1996 una delibera di parere positivo, ma il presidente della giunta impropriamente aveva rivendicato alla regione la titolarità della nomina;

che il 21 febbraio 1996 la giunta regionale del Veneto ha approvato una delibera con il parere positivo sul direttore, indicando però un solo anno di durata del contratto, adducendo il motivo che presto si sarebbe giunti alla regionalizzazione delle funzioni del Ministero del lavoro;

che a questa posizione della giunta si è rifatta, in una certa misura, la delibera del 4 marzo della commissione regionale che ha confermato il parere positivo sul direttore proposto e una durata del contratto legata ai tempi della regionalizzazione, senza porre limiti ma auspicando che essa sia approvata entro il 1997;

che il 22 marzo 1996, infine, esprimeva unanime parere positivo, sulla proposta del Ministro, la commissione centrale nazionale per l'impiego, ribadendo la durata triennale del contratto: tale parere si è basato

sulla relazione della Corte dei conti che, monitorando l'attività di sei agenzie (Lombardia, Veneto, Marche, Campania, Calabria e Liguria), per l'agenzia del Veneto osserva: «Questa agenzia presenta la particolare caratteristica di costituire un caso assolutamente emblematico, ma senz'altro positivo e, come tale, da segnalare forse come punto di riferimento in materia... In buona sostanza si è in presenza di un esempio di attenta diversificazione delle attività, pur sempre gestite nel contesto istituzionale. Per questi motivi, si ritiene di poter esprimere una valutazione completamente positiva per questa agenzia, dovuta evidentemente in misura rilevante alle capacità di iniziativa degli esperti ed innanzitutto del direttore della medesima»;

che dopo questi pareri, il 10 aprile 1996, la direzione generale del personale del Ministero del lavoro ha sottoposto al Ministro il decreto di rinnovo del contratto di lavoro per tre anni del direttore Roberto Franco;

che qualora il Ministro firmi il decreto, esso dovrà essere cofirmato dal Ministro del tesoro e poi registrato dalla Corte dei conti: solo dopo la registrazione, il Ministro del lavoro potrà delegare il direttore generale alla stipula del contratto e procedere all'insediamento del direttore dell'agenzia;

che, se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ritardasse ancora la firma del decreto, ciò potrebbe comportare il rischio di depotenziare, se non bloccare, i programmi, i progetti e le iniziative di politica attiva del lavoro nel Veneto, poichè non è immaginabile che l'attuale «reggente» dell'agenzia, direttore anche dell'ufficio regionale del lavoro e di quello provinciale di Verona, sia nelle condizioni di portare avanti un'attività di medio e lungo periodo;

che il 24 maggio 1996 l'assessore regionale alle politiche dell'occupazione ha richiesto al Ministro del lavoro «un autorevole intervento affinché si provveda al reincarico in tempi rapidi»;

che l'auspicato decentramento dei servizi all'impiego non è comunque immediato e che per riuscire ha bisogno di collaudate esperienze proprio nella fase della trasformazione,

si chiede di sapere se non si intenda garantire la continuità nel buon governo del mercato del lavoro nel Veneto con la firma del decreto di rinnovo del contratto triennale del direttore Roberto Franco al fine di rendere possibile in tempi brevi l'insediamento del direttore medesimo.

(4-00390)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - In relazione al problema sollevato nel documento ispettivo indicato in oggetto si fa presente quanto segue.

Innanzitutto è bene precisare che l'atto parlamentare ripercorre, nel suo contenuto, l'*iter* del rinnovo contrattuale del direttore dell'agenzia per l'impiego del Veneto, così come effettivamente succedutosi.

A tal proposito, si rende noto che il dottor Roberto Franco ha assunto l'incarico a decorrere dal 7 ottobre 1996.

Si fa presente, inoltre, che il decreto interministeriale con il quale è stato conferito al dottor Roberto Franco l'incarico di direttore dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 19, del decreto-legge n. 300 del 3 giugno 1996, ha concluso l'iter amministrativo con la registrazione, da parte degli organi di controllo, in data 25 settembre 1996.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(20 febbraio 1997)

BEDIN. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* -
Premesso:

che è notorio che l'industria del Nord-Est sta assumendo personale e che in particolare le piccole e medie industrie hanno dimostrato un notevole interesse a ricercare maestranze in ambiti extra-regionali;

che la disponibilità maggiore proviene però da cittadini extracomunitari non qualificati, mentre i contatti con elementi più qualificati residenti in regioni del Sud Italia stentano a trovare una risposta concreta per serie ragioni di carattere socio-economico;

che è infatti evidente, comprensibile ed inevitabile che i giovani provenienti dal Sud Italia, pur dimostrandosi propensi ad un trasferimento nelle zone produttive dove maggiore è l'offerta di posti di lavoro, in primo luogo si scontrino con la infruttuosa ricerca di soluzioni abitative in loco decorose ma compatibili con le retribuzioni di mercato ed in secondo luogo prevedano, soprattutto nei primi tempi, la possibilità di ritornare nei luoghi d'origine, ove coltivare le normali relazioni parentali e sociali, ogni fine settimana o almeno una o due volte ogni mese;

che pur programmando trasferimenti con i mezzi pubblici, ovvero con il treno, il costo di due trasferimenti mensili incide sulla retribuzione media in una misura incompatibile con la soddisfazione delle altre esigenze vitali elementari (alloggio ed alimentazione);

tenuto conto:

che il fenomeno sopra descritto incide ugualmente sia sull'offerta proveniente dalla grande industria, generalmente associata alle emanazioni locali della Confindustria, sia sull'offerta proveniente dalla piccola e media industria, generalmente associata alle organizzazioni del settore artigiano ed alle associazioni provinciali della piccola e media industria, aderenti alla Confapi;

che nel Nord-Est il comparto piccolo e medio industriale è più che prevalente;

che nel quadro delle esigenze e delle emergenze sopra rappresentate le Ferrovie dello Stato hanno concesso a fine 1995 una serie di consistenti facilitazioni per la mobilità ed il sostegno all'inserimento delle «risorse umane e professionali presenti nel Mezzogiorno d'Italia», ma solamente per lavoratori meridionali assunti da imprese aderenti alla Confindustria-Federazione dell'industria Emilia-Romagna, nell'ambito di un accordo che prevede la concessione di «professional card», ovvero di

una tessera; tale documento consente al neo-assunto di usufruire per un anno di una riduzione sul costo dei viaggi ferroviari, da e per la sua residenza, pari al 75 per cento del costo del biglietto, rimanendo detta quota a carico delle Ferrovie dello Stato ed il rimanente 25 per cento a carico del lavoratore, ed inoltre consente al neo-assunto di usufruire di alloggio nei Ferrhotel delle Ferrovie dello Stato, siti in Emilia-Romagna, a condizioni particolarmente favorevoli (lire 200-250.000 mensili per una camera con servizi) per i primi quattro mesi;

che l'onere stimato delle agevolazioni citate, ad esclusivo carico delle Ferrovie dello Stato, è di circa 5 miliardi;

che le Ferrovie dello Stato presentano notoriamente un bilancio in disavanzo, colmato con contribuzione statale;

che le Ferrovie dello Stato hanno formalmente aderito alla Confindustria e risultano versare regolarmente a quota associazione le consistenti quote annuali di iscrizione;

che sollecitazioni a concedere le medesime agevolazioni ai lavoratori assunti da aziende non aderenti alla Confindustria sono state ripetutamente rivolte alle Ferrovie dello Stato sia dall'API di Bologna, anche a nome dell'Unionapi Emilia-Romagna, dall'Unionapi Emilia-Romagna e dalla Confapi nazionale, ma le Ferrovie dello Stato hanno accuratamente evitato di far pervenire alle associazioni citate una qualsiasi risposta, verbale o scritta;

rilevato:

che il comportamento tenuto dalle Ferrovie dello Stato, gestore in regime di monopolio del servizio ferroviario nazionale, reca come effetto immediato una grave disparità di trattamento tra soggetti portatori di medesimi diritti (lavoratori residenti al Sud Italia, assunti da aziende operanti nel Nord Italia) in base ad un elemento discriminatorio privo di ogni pregio giuridico e sociale;

che non può sfuggire la circostanza della essenzialità di un beneficio come quello sopra descritto, che si ripercuote, ove concesso o non concesso, sulla effettiva attingibilità di un posto di lavoro e quindi sulla possibilità di godere di una esistenza non parassitaria, formare una famiglia, inserirsi a pieno titolo in un tessuto sociale degno di un cittadino europeo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, con i poteri di controllo conferitigli dalla legge, non ritenga di chiedere alle Ferrovie dello Stato spa di estendere a tutte le imprese e a tutte le regioni del Nord-Est le facilitazioni sopra descritte, finora inopinatamente limitate solo alle aziende aderenti alla Confindustria e solo alla regione Emilia-Romagna.

(4-01599)

(2 agosto 1996)

DE CORATO, MARTELLI, LISI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'Associazione piccole e medie imprese (API) ha inoltrato degli esposti alla Corte dei conti, all'Autorità garante della concorrenza

e del mercato nonchè al Ministro dei trasporti in relazione all'iniziativa attuata dalle Ferrovie dello Stato con l'introduzione, a suo avviso, «di pesanti ed ingiustificate discriminazioni tra lavoratori di industrie diverse»;

che l'iniziativa di cui sopra riguarda la disponibilità di «professional card» (le carte che danno diritto a sconti rilevanti sui biglietti ferroviari e ad affitti a canone contenuto in alloggi di proprietà delle Ferrovie stesse) per lavoratori provenienti dal Sud assunti da aziende associate alla Confindustria;

che la predetta disponibilità di «professional card» è stata altresì negata all'Associazione piccole e medie imprese che ne ha fatto richiesta con l'intento di ottenere analoghe «card» per i lavoratori del Sud assunti da aziende associate all'API;

che è evidente la discriminazione tra lavoratori, anche dello stesso settore, attuata scientemente dalle Ferrovie dello Stato, azienda che opera con denaro pubblico, quindi con i denari di tutti i contribuenti;

che le Ferrovie dello Stato non effettuano, inoltre, alcun controllo sulle situazioni reddituali e familiari dei lavoratori assegnatari di tali «professional card»;

che verosimilmente ciò significa che non esiste alcuna certezza che le «professional card» in questione saranno assegnate a persone realmente bisognose,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo condividano le preoccupazioni sopra esposte per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato di provenienza meridionale;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di rimuovere una evidente situazione di ingiustizia nei confronti di lavoratori del medesimo comparto assegnando le «professional card» ai soggetti veramente bisognosi.

(4-01578)

(1° agosto 1996)

RISPOSTA. (*) – L'iniziativa «Professional card» è stata avviata dalla società Ferrovie dello Stato spa come «progetto pilota», cioè iniziativa limitata nel numero (500 carte) e nel tempo (un anno), per verificare la validità dell'idea e dei termini applicativi individuati.

Il progetto è stato proposto nel quadro della strategia di attenzione verso il Mezzogiorno illustrata in occasione del *forum* «Per un Mezzogiorno di ordinario sviluppo», promosso dalle Ferrovie dello Stato nel mese di novembre 1995.

L'iniziativa delle Ferrovie dello Stato non tende a privilegiare Confindustria come scelta esplicita. Infatti la società ha aderito al progetto lanciato autonomamente da Confindustria Emilia-Romagna nel luglio

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

1995, attraverso l'offerta di sperimentare insieme un «pacchetto» di servizi, che ha coinvolto anche le banche emiliano-romagnole (per il prestito sull'onore), la Confedilizia, la Consabi e la Federazione alberghi per la gioventù (per gli alloggi) e la regione Emilia-Romagna (per la formazione).

Dell'iniziativa sopra specificata, delle sue finalità e dei suoi limiti le Ferrovie dello Stato comunicano di aver fornito spiegazioni ai rappresentanti dell'API ponendo l'accento sul fatto che il risultato del progetto, proprio perchè limitato e temporaneo, consentiva di verificare la validità dello strumento per poi passare ad una successiva fase di estensione delle opportunità, ma su basi diverse da quelle adottate nella sperimentazione.

L'iniziativa è stata esaminata anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che in data 24 settembre 1996 ha ritenuto che non sussistono violazioni delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato.

Le «condizioni di bisogno» delle famiglie di provenienza dei giovani non sono state considerate in quanto le Ferrovie dello Stato si sono inserite in un'attività di ricerca di personale avviata su base privatistica ed autonoma da parte della Confindustria Emilia-Romagna, per selezionare diplomati tecnici esclusivamente in relazione al loro *curriculum* ed alle loro attitudini.

Le Ferrovie dello Stato precisano, inoltre, che il progetto presenta costi contenuti e rappresenta un potenziale investimento sul futuro, non solo in termini di immagine (attenzione verso il Sud), ma anche di conto economico (eventuali convenzioni di servizio da stipulare con le regioni).

Dalla stima che le Ferrovie dello Stato hanno effettuato di un ritorno a casa dei giovani mediamente con un viaggio e mezzo al mese (come evidenziato dalle indagini condotte), risulterebbe un costo virtuale sostenuto dalle società di circa 600 milioni di lire in totale per un anno di sperimentazione (calcolato sul 75 per cento di mancati ricavi per viaggi effettuati dai giovani con *intercity* ed espressi, visto che il costo del biglietto è pari al 25 per cento).

Le Ferrovie dello Stato considerano «virtuale» tale costo, nel senso che per essere una spesa effettiva bisognerebbe accertare che i giovani hanno occupato un posto a sedere, a fronte del quale un numero corrispondente di passeggeri ha rinunciato materialmente al viaggio.

Inoltre, poichè i treni quasi mai viaggiano completamente occupati, l'occupazione di posti vuoti, che l'iniziativa ha favorito, rappresenta per le Ferrovie dello Stato un elemento positivo.

L'investimento così effettuato, sia pure limitato nell'importo, è stato visto, in prospettiva, in un incremento della domanda, in quanto, passato il primo anno, i giovani che lavorano in Emilia-Romagna torneranno a casa di tanto in tanto ed il prezzo del biglietto sarà pagato per intero.

L'occupazione poi dei *ferrhotel* (peraltro avvenuta in maniera molto limitata) ha consentito introiti ulteriori che altrimenti non ci

sarebbero stati (avendo utilizzato posti disponibili a fronte delle spese di gestione ordinaria comunque esistente per i *ferrhotel* in operatività).

La piena soddisfazione delle imprese e dei giovani è stata verificata in un apposito studio compiuto dalle Ferrovie dello Stato e presentato nel luglio 1996, sotto forma di «Primo rapporto di monitoraggio»; ciò suggerisce una possibile strada di «messa a regime» dell'iniziativa che dallo stadio di progetto pilota può rendersi teoricamente accessibile a tutti i giovani, a tutti i territori, a tutte le associazioni di categoria che risultassero interessate, attraverso l'attivazione di veri e propri «contratti di servizio» con le regioni meridionali per incentivare la mobilità professionale dei giovani sul territorio almeno per il primo periodo di avvio (per l'appunto un anno).

Nel progetto Confindustria - Emilia-Romagna - Ferrovie dello Stato era previsto il completamento dell'iniziativa con un secondo progetto pilota, destinato a sperimentare un flusso complementare rispetto ai giovani venuti al Nord con «*Professional card*», e cioè il flusso di possibili sub-commesse delle aziende emiliano-romagnole verso le aziende meridionali, a condizione che queste ultime godessero della certificazione prevista dall'Unione europea.

Le Ferrovie dello Stato riferiscono che tale progetto ha compiuto i primi passi e ha trovato una significativa, positiva accoglienza e persino qualche imitazione da parte di altre associazioni imprenditoriali regionali.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(19 febbraio 1997)

BEVILACQUA. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* -
Premesso:

che accade sempre più di frequente la circostanza che utenti viaggiatori sui treni delle Ferrovie dello Stato spa per malori di varia natura e gravità necessitano di urgente intervento di personale sanitario;

che, allo stato, nessun servizio sanitario è previsto per cui, in caso di necessità, per apprestare gli indispensabili soccorsi bisogna attendere l'arrivo alla prima stazione o ricorrere alla fortuita favorevole situazione della presenza in treno di qualche sanitario;

che il Piano d'impresa 1993-2000, pur prevedendo tra i suoi obiettivi principali, con riferimento al trasporto dei passeggeri, il potenziamento degli attuali servizi mediante l'integrazione con servizi aggiuntivi (come ad esempio ristorazione, telecomunicazione, intrattenimento), non include la presenza di personale medico e paramedico, oltre che di apposite strutture,

l'interrogante chiede di sapere se non s'intenda adottare opportune iniziative volte alla introduzione di un adeguato servizio sanitario, in particolar modo sulle linee di media e lunga distanza.

(4-01337)

(23 luglio 1996)

RISPOSTA. – La società Ferrovie dello Stato spa fa presente che la presenza di un medico a bordo dei treni a media e lunga percorrenza comporterebbe costi molto elevati che, necessariamente, penalizzerebbero la clientela in quanto si renderebbe necessaria una ridefinizione dei prezzi dei supplementi.

Nel quadro più generale della sicurezza del trasporto le Ferrovie dello Stato hanno peraltro fornito al personale di scorta dei treni in parola apparecchi radiomobili palmari per la comunicazione terra-bordo.

Il sistema di telefonia cellulare a numero chiuso realizzato dalla Telecom consente, infatti, mediante la comunicazione tra il personale a bordo e quello degli impianti fissi, di realizzare un'assistenza continua durante il viaggio e, nelle situazioni di necessità, la possibilità di programmare gli interventi più opportuni.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(19 febbraio 1997)

BIANCO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che nel settore vitivinicolo molte sono le piccole realtà aziendali impegnate a coltivare, raccogliere e trasformare l'uva in vino per poi venderlo presso le loro aziende e che questa attività è fonte di reddito;

che queste aziende, ricadenti o meno in territori a cui si riferiscono nomi o qualifiche geografiche di origine, rappresentano motivo di promozione economica e sociale delle zone di produzione;

che per la professionalità e l'esperienza ormai acquisite per la serietà del singolo produttore, per le tecniche di lavorazione e per le modalità di conservazione i consumatori hanno la garanzia di acquisire vini provenienti da vitigni tipici della zona di sicura qualità;

che stiamo però assistendo all'eccessivo gravoso sovraccarico burocratico che presiede tutte le fasi di attività dell'azienda vitivinicola costituendo una aprioristica limitazione di una attività che si inserisce nel normale ciclo produttivo aziendale;

che proprio per questo ogni produttore per poter produrre e vendere vino è obbligato a munirsi di autorizzazione sanitaria per la manipolazione, l'imbottigliamento e la vendita di vino, di tessera sanitaria, di autorizzazione alla vendita di prodotti agricoli rilasciata dal sindaco, di una planimetria della cantina che indichi dove sono situati i diversi recipienti; a conservare appositi registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli, di lavorazione, di imbottigliamento, di arricchimento, di dolcificazione, di acidificazione, di produzione di vini frizzanti, di produzione di vini spumanti; ad emettere documenti commerciali e/o documenti commerciali omologati; a dichiarare le seguenti operazioni: di raccolta delle uve e produzione

vitivinicola, di giacenza di vino, di produzione di vini frizzanti, di produzione di vini spumanti, di arricchimento, di acidificazione;

che assistiamo all'applicazione di regolamenti comunitari e leggi nazionali non al passo con i tempi che provocano disagio ai produttori vitivinicoli;

che tutto ciò va quindi a mortificare le aspettative dei produttori vitivinicoli all'espletamento di una appropriata procedura intesa ad impedire eventuali frodi e facilitare il controllo degli organi di vigilanza e li assoggetta ad ingiustificate ipotesi contravvenzionali;

che, infine, si riscontrano una grande confusione burocratico-amministrativa ed obblighi vessatori soprattutto per le piccole e medie aziende,

l'interrogante chiede di sapere:

quali interventi e provvedimenti si intenda adottare al fine di attuare, per ragioni di razionalità e di chiarezza, un coordinamento della disciplina vitivinicola, modificata ripetutamente ed in modo sostanziale, con l'obiettivo di semplificare gli oneri formali che gravano sui produttori agricoli eliminando inutili appesantimenti burocratici e rimuovendo ostacoli di natura amministrativa;

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi per proporre la variazione del regolamento CEE n. 2202/89, del regolamento CEE n. 986/89, del decreto ministeriale n. 184 del 20 aprile 1990, attraverso le seguenti modifiche: modifica del comma 2 dell'articolo 4 del regolamento CEE n. 2202/89 per cui per imbottigliamento si intenda il riempimento ai fini commerciali, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capacità uguale o inferiore a 5 litri, ed aggiunta del seguente terzo comma: Il riempimento di recipienti di volume nominale tra i 5 ed i 60 litri è da considerarsi condizionamento nel caso venga eseguito su ordine dell'acquirente al momento della vendita; modifica dell'articolo 16 del regolamento CEE n. 986/89 aggiungendo il seguente quinto comma: Non è da considerarsi imbottigliato il vino condizionato in recipienti di volume nominale compreso tra i 5 ed i 60 litri eseguito su ordine dell'acquirente al momento della vendita e quindi non sarà soggetto alla registrazione in alcun registro speciale delle manipolazioni di cui al comma 1; modifica del primo paragrafo del primo comma dell'articolo 18 del regolamento CEE n. 986/89 nel seguente modo: Le iscrizioni nei registri e nei conti speciali di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono effettuate, per le entrate, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione, e per le uscite entro il terzo giorno lavorativo successivo alla spedizione, oppure tali iscrizioni si possono effettuare entro 60 giorni dalla operazione di uscita se il numero di documenti da registrare è inferiore a 20; modifica dell'articolo 11 del decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, tenendo presente che non vi sono solo perdite e cali, ma che possono esserci anche superi per cui la seconda frase del primo comma di tale articolo può essere così variata: Le perdite, i cali ed i superi che siano superiori in una campagna vitivinicola all'1,5 per cento ragguagliato ad anno e rapportato al complesso delle singole quantità detenute, ancorchè cedute, devono essere comunicati ed adeguatamente motivati all'ufficio repressione frodi competente per territorio, all'atto in

cui si accertano e comunque entro la data stabilita per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di cui al regolamento CEE n. 3929/87; modifica dell'articolo 13 del decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, per cui ogni anno, alla data di chiusura della campagna vitivinicola, di cui al regolamento CEE n. 3929/87, i registri devono essere chiusi con i saldi di tutti i conti.

(4-02778)

(6 novembre 1996)

BIANCO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che la vendita di vino presso fattorie ed, in genere, locali di piccoli produttori è fonte di reddito per numerose aziende agricole, ricadenti o meno in territori a cui si riferiscono nomi o qualificazioni geografiche di origine, rappresentando motivo di promozione economica delle zone di produzione;

che i consumatori hanno la garanzia di acquistare dei vini provenienti da vitigni tipici della zona di sicura qualità avendo la possibilità di conoscere la serietà del singolo produttore, le tecniche di lavorazione e le modalità di conservazione;

che l'eccessiva complicazione burocratica che presiede alle operazioni di preparazione e di alienazione di singole partite di vino, in seno alla più complessa organizzazione dell'azienda agricola, costituisce una aprioristica limitazione di un'attività che si inserisce nel normale ciclo produttivo aziendale;

che la serie di autorizzazioni e registrazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti mortifica le aspettative dei produttori vitivinicoli all'espletamento di un'appropriata procedura intesa ad impedire eventuali frodi e facilitare il controllo degli organi di vigilanza e li assoggetta ad ingiustificate ipotesi contravvenzionali;

che ogni produttore è tenuto a munirsi, per la vendita di prodotti vinosi, dell'autorizzazione sanitaria, a conservare appositi registri di raccolta, di produzione e di giacenza, ad emettere «documenti commerciali» e «documenti commerciali omologati» di accompagnamento di beni viaggianti e, inoltre, a tenere appositi registri di carico e di scarico, ovvero schede di produzione dei mosti e dei vini, a provvedere alla denuncia dei recipienti situati nelle cantine corredate anche da una cartina planimetrica del locale adibito a deposito nonchè, con riguardo a vini di origine ovvero vini spumanti e liquorosi, a tenere ulteriori registri di lavorazione e di imbottigliamento e alla comunicazione di ulteriori denunce,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare al fine di realizzare, per ragioni di razionalità e di chiarezza, un coordinamento della disciplina sulla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, modificata ripetutamente e in modo sostanziale, finalizzato ad una semplificazione degli oneri formali che gravano i produttori agricoli, in specie quelli piccoli e medi, eliminando inutili appesantimenti burocratici e rimuovendo ostacoli di natura amministrativa.

(4-02779)

(6 novembre 1996)

RISPOSTA. (*) – È ben nota l'importanza del settore vitivinicolo nell'ambito della filiera agro-alimentare nazionale e, quindi, degli interessi connessi con la produzione, il commercio ed il consumo dei prodotti vitivinicoli; fra questi, nell'ambito di competenza di questa amministrazione, assumono un particolare rilievo la tutela del produttore onesto e la protezione del consumatore dalle frodi (adulterazioni, contraffazione, sofisticazioni, truffe).

Si evidenzia, in proposito, che la legislazione del settore tiene conto del fatto che la produzione ed il commercio dei prodotti vitivinicoli sono particolarmente esposti al rischio di frodi e che, quindi, per le predette finalità di tutela dei produttori onesti e dei consumatori, è necessario disporre di strumenti normativi che definiscano sia i requisiti dei prodotti e dei processi con i quali questi sono ottenuti sia i connessi adempimenti che assicurano la possibilità di effettuare i necessari controlli.

Ciò premesso, in relazione alle proposte di modifica della normativa comunitaria e di quella nazionale di applicazione formulate dall'onorevole interrogante si rappresenta, in via preliminare, che l'attuale disciplina concernente la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo è contenuta nel regolamento CEE n. 2238/93, che ha abrogato il regolamento CEE n. 986/89, e che con il decreto ministeriale 19 dicembre 1994, n. 768 (regolamento interministeriale di concerto con il Ministero delle finanze), sono state emanate le disposizioni nazionali di applicazione del predetto regolamento n. 2238/93, per le materie in cui il regolamento medesimo ha espressamente demandato agli Stati membri tale facoltà; il predetto decreto ministeriale ha abrogato il decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, che dettava analoghe disposizioni in applicazione del cenato regolamento CEE n. 986/89.

Per quanto riguarda la modifica dei regolamenti CEE n. 2202/89 e n. 986/89 e del decreto ministeriale n. 184/90, relativamente alla definizione di «imbottigliamento» nel caso in cui detta operazione venga eseguita su ordine dell'acquirente all'atto della vendita, e alla deroga dell'obbligo di effettuare le prescritte registrazioni, non si ravvisa la necessità di definire le operazioni di imbottigliamento e condizionamento relativamente alla capacità dei recipienti, essendo già stabilito, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 3201/90, che le stesse sono riferite alla natura dei recipienti (bottiglie, nel caso di imbottigliamento, recipienti diversi dalle bottiglie, nel caso di condizionamento).

È stata invece valutata positivamente la proposta circa la deroga dall'obbligo (previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, sesto trattino, del regolamento CEE n. 2238/93) di annotare sul prescritto registro le operazioni di imbottigliamento effettuate su ordine dell'acquirente al momento della vendita, e la proposta medesima è stata rappresentata alla Commissione dell'Unione europea.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Per quanto concerne la modifica del primo paragrafo, primo comma, dell'articolo 18 del regolamento CEE n. 986/89, relativamente ai termini entro cui effettuare le registrazioni, si evidenzia che l'articolo 16 del regolamento CEE n. 986/89 già prevede che «... gli Stati membri possono autorizzare termini più lunghi, non superiori a 30 giorni, in particolare se la contabilità di magazzino è computerizzata» e che «le spedizioni relative ad uno stesso prodotto possono essere iscritte nei registri con periodicità mensile» qualora il prodotto sia confezionato unicamente nei recipienti fino a 5 litri; in proposito, si precisa che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale n. 768 del 1994, è stata autorizzata l'iscrizione nei registri entro 30 giorni dal compimento delle operazioni, qualora la contabilità sia computerizzata. Non si ravvisa, pertanto, la necessità di autorizzare termini più lunghi, specialmente se le registrazioni riguardino pochi documenti.

Per quel che riguarda la modifica dell'articolo 11 del decreto ministeriale n. 184 del 1990, circa la contabilità delle perdite, dei cali e dei superi, si rileva che la stessa è già contenuta nell'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 768 del 1994, che recita: «Le perdite, i superi e i cali dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze, sempre che si verificano realmente, devono essere riportati nei registri all'atto in cui vengono ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza. Le perdite, i superi e i cali che, in una campagna vitivinicola, risultano maggiori dell'1,5 per cento ragguagliato ad anno e rapportato al complesso delle singole quantità detenute, ancorchè cedute, devono essere comunicati e adeguatamente motivati, all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio all'atto in cui si accertano e, comunque, entro la data stabilita per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di cui al regolamento n. 3929/87».

Quanto alla modifica dell'articolo 13 del decreto ministeriale n. 184 dal 1990, circa la chiusura dei registri con i saldi di tutti i conti, alla data di chiusura della campagna vitivinicola, si evidenzia che la stessa è già contenuta nell'articolo 12 del decreto ministeriale n. 768 del 1994, che recita: «Ai fini della redazione del bilancio annuo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2238/93, la data alla quale i registri devono essere chiusi ogni anno con i saldi di tutti i conti è quella indicata dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 3929/87».

In relazione alle proposte di modifica della normativa riguardante la tenuta dei registri, si precisa che il regolamento n. 2238/93 non ha affatto innovato, nel caso della tenuta dei registri, le disposizioni già contenute nel regolamento CEE n. 986/89, limitandosi ad estendere l'obbligo della registrazione a talune pratiche enologiche consentite dalle norme vigenti (trattamenti con carbone enologico e con ferrocianuro di potassio). Del pari, il citato decreto ministeriale n. 768 del 1994 non ha sostanzialmente innovato le disposizioni già contenute del decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, con l'unica importante eccezione concernente la tenuta dei registri presso imprese specializzate ovvero presso la sede di un'impresa i cui prodotti vitivinicoli siano giacenti in depositi distinti dalla predetta sede.

Per ciò che concerne le esigenze di semplificazione degli oneri formali che gravano i produttori agricoli, in specie quelli piccoli e medi, si rappresenta che le disposizioni vigenti prevedono già oggi la semplificazione di taluni adempimenti, potendo i produttori:

a) affidare i registri, come dianzi si è accennato, ad imprese specializzate in materia, ivi comprese le organizzazioni professionali di categoria;

b) effettuare la preventiva vidimazione dei registri presso gli uffici periferici dell'ispettorato centrale repressione frodi anche attraverso persone appositamente delegate;

c) iscrivere nei registri, come si è dianzi accennato, i dati e le notizie prescritti entro 30 giorni dalla data del compimento delle operazioni, qualora la contabilità sia computerizzata;

d) iscrivere nei registri, come si è dianzi accennato, i dati e le notizie prescritti circa le spedizioni relative ad uno stesso prodotto con periodicità mensile, qualora il prodotto sia confezionato unicamente nei recipienti fino a 5 litri.

I piccoli produttori possono, inoltre, non tenere i registri ma effettuare le prescritte annotazioni sul verso delle dichiarazioni di raccolta uve, di produzione vino o di giacenza dei prodotti vitivinicoli.

Infine, si sottolinea che, come si è già più volte accennato, la produzione ed il commercio dei prodotti vitivinicoli sono ormai quasi integralmente regolamentati dalla legislazione comunitaria: sulle esigenze rappresentate dall'interrogante risulta, pertanto, necessaria una concorde valutazione da parte degli altri Stati membri e della Commissione dell'Unione europea. In tal senso, si precisa che è in corso presso la Commissione dell'Unione europea il riesame del citato regolamento CEE n. 2238/93 che potrà prevedere l'ulteriore snellimento di alcuni adempimenti, specie a favore dei piccoli produttori.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(25 febbraio 1997)

BIANCO, ANTOLINI, WILDE, MORO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che i produttori di latte e titolari di quota delle regioni padane effettuano senza dubbio produzioni reali – poichè in tali regioni è concentrata notoriamente, si può ben dire, la produzione lattiera in Italia – utilizzano quindi pienamente e legittimamente le quote di produzione loro assegnate, e sono costretti a vedersene continuamente ridurre per via di molteplici provvedimenti legislativi ed amministrativi, con gravissime conseguenze per le aziende di cui sono conduttori, costituenti tutto il frutto del proprio impegno e del proprio lavoro e dei propri investimenti;

che da ultimo, con molta sacrosanta rabbia, siamo stati costretti a prendere atto di bollettini di assegnazione delle quote da parte dell'Al-

MA che non solo decurtava addirittura fino al 74 per cento la quota B in produzione, ma pretenderebbe di operare detto abnorme taglio a campagna ormai conclusa con effetto retroattivo perchè retroagente a regolare tutti i rapporti conclusi o in essere fin dall'inizio campagna;

che inoltre i bollettini sono come sempre infarciti di errori di numero così elevato e gravi che difficilmente paiono il frutto di semplici negligenze, ma potrebbero divenire, dato che l'AIMA non è altro che il braccio operativo del Ministro, essi stessi parte di un più complessivo disegno che sembra a questo punto potersi legittimamente scorgere dopo tutti questi anni continui di vessazioni;

che infatti è legittimo che a questo punto, dopo tanti anni di solo inutile parlare in riunioni ed assemblee, al di là delle solite «verità ufficiali», ci si interroghi su quale possa essere stata la radice dei nostri mali, ovvero, se sia esistito un piano delittuoso in danno dei produttori onesti, approfittando del fatto che la Comunità europea temesse superproduzioni nel settore latte ed avesse legittimamente, al fine di regolarle, fissato delle quote nazionali di produzione massima per ridistribuire equamente il danno nei confronti di tutti e non solo di alcuni;

che la prova più macroscopica di tali illeciti sembra possa essere ritrovata nel fatto che l'Italia è stata condannata a pagare una multa pari a circa 4.000 miliardi di lire per pretese e, sembra agli scriventi, inesistenti eccedenze produttive reattive agli anni 1989-93, frutto esclusivo di dichiarazioni del Governo italiano e quindi del Ministro dell'agricoltura *pro tempore* e ovviamente dei responsabili del dicastero, quando invece la stessa CEE nei suoi rapporti periodici risulta abbia indicato delle produzioni reali (frutto di valutazioni obiettive ed obiettivabili) inferiori e rientranti nella quota assegnata all'Italia;

che è evidente allora, se sono vere tali premesse, che i Ministri *pro tempore* e i responsabili dell'amministrazione hanno effettuato dichiarazioni inveritiere e dunque false, e data la macroscopicità di tali «errori» è inverosimile che essi possano essere frutto di un mero errore amministrativo o di calcolo, tanto più se si considera che attraverso quelle dichiarazioni sarebbe scattata la sanzione comunitaria pari appunto a 4.000 miliardi;

che non è verosimile peraltro che le dichiarazioni dei responsabili italiani siano così lontane dal dato reale delle produzioni reali, se si considera, poi, che tali false dichiarazioni di sovrapproduzione erano in buona sostanza l'unica plausibile spiegazione per riuscire ad ottenere ed aumentare una ipotetica quota nazionale maggiore, per potervi far rientrare tutte quelle produzioni «virtuali» e di carta che hanno un forte valore economico ma che producono gravissimi effetti distorsivi sul mercato, che la gestione delle quote è stata, come notorio, affidata ad organismi sindacali sedicenti nell'interesse di tutti ma in realtà collegati a doppio filo a quegli stessi personaggi che hanno effettuato tali false dichiarazioni, ciò premesso queste considerazioni possono aiutare a comprendere perchè tutto sia avvenuto e produca, si può ben dire in conseguenza di quella scelta delittuosa di allora, i suoi effetti disastrosi fino ad oggi;

che tutta questa è una ipotesi che, sembra agli scriventi, essendo del settore, tra le più plausibili, soprattutto se si considera che i Ministri dell'agricoltura sono sempre stati ininterrottamente praticamente dello stesso colore politico, cosa che fa presumere che abbiano agito non nell'interesse della intera collettività ma per un interesse di parte; ma, come è ben chiaro, i motivi, stante il falso, sono ininfluenti;

che in tali contesti, come si diceva, paiono forse conseguenze inevitabili di così grave premesse gli errori a «cascata» sui bollettini dell'AIMA, braccio operativo del Ministero, anch'essi tesi inevitabilmente a comprimere le quote reali in favore di quelle non in produzione e di «carta», ad esempio, nel bollettino 1995-96 vi è un «taglio» della quota B del 43 per cento, negli ultimi bollettini, come detto, del 74 per cento;

che su tali anomalie si sono del resto a più riprese pronunciati i giudici di merito (diversi TAR hanno annullato i bollettini dando ragione agli interessi dei produttori) e anche la stessa Corte costituzionale;

che del resto non si può non considerare che il falso non è mai fine a se stesso, ma è sempre strumentale ad altri e più gravi reati, traendo inoltre le legittime conclusioni da tali premesse, va considerato che i Ministri sono pur sempre pubblici ufficiali che, seppure dotati di ampie scelte discrezionali nella politica amministrativa e di indirizzo, devono pur sempre operare nell'ambito del lecito, dato che l'illecito in una democrazia in cui tutti sono subordinati alla norma a nessuno è concesso, l'esistenza di tali illeciti sarebbe del resto plausibile per Ministri o responsabili del Dicastero che, magari inducendo gli altri in errore, approfittando della posizione rivestita, abbiano dato luogo alla formazione di leggi il cui fine esclusivo o preponderante era in realtà quello di avvantaggiare illecitamente posizioni di parte o personali, principio che vale anche quando la funzione ricoperta o l'attività parlamentare o ministeriale sia stata asservita per concorrere agli illeciti propri o di qualcuno;

che pertanto è bene ipotizzabile l'esistenza, nel disegno illecito che ha predeterminato, mediante dichiarazioni false, indipendentemente dai motivi (e quindi dal fatto se sarà provato o meno, date le difficoltà e l'omertà del settore, che detto disegno fosse finalizzato alla costruzione di un sistema clientelare delle quote non in produzione), il pagamento della multa di 4.000 miliardi a carico dell'erario pubblico, oltre al falso, siccome ha comportata, l'esborso di tale grossa cifra, di fatti di peculato, poichè somme sono state sviate dall'erario pubblico per finalità diverse da quelle istituzionali (seguendo la migliore dottrina la condotta di distrazione è una forma di appropriazione); ed anche di fatti di concussione, per aver determinato le condizioni vessatorie ed oneri continui cui i produttori di latte reale sono costretti;

che gli interroganti credono quindi, legittimamente verificatisi gli illeciti sopra citati, che hanno costretto a pagare indebitamente 4.000 miliardi determinando la reazione a catena di disastri che oggi come soggetti passivi siamo costretti a subire,

si chiede di sapere quali valutazioni e quali atti intenda attivare il Governo al fine di garantire la massima trasparenza dovuta alla gravità della situazione.

(4-04079)

(5 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con il predetto atto di sindacato parlamentare, gli onorevoli interroganti ipotizzano, nella vicenda delle quote latte, l'esistenza di un piano delittuoso posto in atto, a danno dei produttori, da Ministri e responsabili di questo Dicastero, attraverso dichiarazioni false e comportamenti integranti i reati di peculato e concussione, al fine di legittimare produzioni virtuali e di carta in pregiudizio di quelle reali, con il conseguente esborso di un prelievo comunitario di 4.000 miliardi a carico del pubblico erario.

Stanti le ipotesi delittuose prospettate, questo Ministero ha provveduto a trasmettere l'interrogazione alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma e alla procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per le valutazioni di competenza.

Si rileva inoltre che con decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, il Governo ha promosso l'istituzione di una commissione governativa di indagine, con il compito di accertare le modalità della gestione delle quote latte, la sussistenza di eventuali irregolarità nella commercializzazione di latte e di prodotti lattieri o nell'utilizzazione della materia prima e l'efficacia dei controlli delle amministrazioni competenti.

La commissione, che ha 60 giorni di tempo per presentare la propria relazione, è già stata nominata con decreto 6 febbraio 1997 del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(28 febbraio 1997)

BORNACIN. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il settore del trasporto passeggeri a scopo turistico impegna in Italia 500 imprese e 1.200 imbarcazioni, con 5.000 addetti;

che la peculiarità di detto settore – la navigazione limitata nello spazio, nel tempo e vincolata alle condizioni meteomarine – fa sì che rispondere alle prescrizioni del regolamento di sicurezza senza un massiccio ricorso alle esenzioni sarebbe inopportuno ed inapplicabile economicamente, cosa che determina il fatto che ogni nave di questo settore viaggi con un «pacchetto» di esenzioni;

che costituisce problema urgente per tale settore quello legato alla possibilità di sostituire, con debita esenzione, le zattere autogonfiabili con apparecchi galleggianti solo nel periodo estivo;

che, poichè esistono possibilità di lavoro anche negli altri periodi dell'anno, tale provvedimento risulta troppo restrittivo, dal momento che la stagione non incide sulla navigazione nelle unità di tale settore, si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno dotare questo tipo di navi di apparecchi galleggianti anche per periodi diversi da quello estivo;

se non si ritenga opportuno elaborare un regolamento di sicurezza specifico per le unità che operano nell'ambito del summenzionato settore.

(4-00342)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – L'amministrazione, per quanto concerne l'utilizzo, nel settore del trasporto di passeggeri a scopo turistico, di apparecchi galleggianti in sostituzione delle zattere autogonfiabili, ha costantemente applicato la previsione di cui all'articolo 105 del regolamento di sicurezza in materia, valutando attentamente la natura dei viaggi, il periodo stagionale e le caratteristiche di galleggiabilità della nave.

Infatti la *ratio* della norma in parola consente la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti solo nell'eventualità in cui non ci sia rischio di ipotermia per il passeggero in caso di incidente. Tale ipotesi può riscontrarsi soltanto nella stagione estiva.

Va precisato al riguardo che gli apparecchi galleggianti presuppongono la permanenza in acqua del naufrago, per cui la sostituzione delle zattere di salvataggio con detti mezzi può essere consentita solo in presenza di condizioni, in ogni caso riscontrabili esclusivamente nel periodo estivo, per le quali non vi sia appunto rischio di ipotermia.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(19 febbraio 1997)

BORNACIN. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso che la cooperativa di distribuzione «San Benigno» (Lega delle cooperative) sorgerebbe – nella zona genovese omonima di San Benigno, a ridosso dell'area portuale – su terreno di proprietà del demanio marittimo, in gestione al Consorzio autonomo del porto di Genova,

si chiede di sapere:

se ciò corrisponda a verità;

in caso affermativo, quale importo venga percepito dal suddetto Consorzio autonomo del porto quale canone di locazione per l'area in questione;

se lo stesso edificio, oltre al terreno su cui è costruito, sia di proprietà del Consorzio autonomo del porto di Genova.

(4-00348)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – Si comunica che non risultano concessioni demaniali marittime assentite dall’Autorità portuale di Genova alla cooperativa di distribuzione «San Benigno» nella zona di San Benigno a ridosso del porto di Genova.

L’Autorità portuale ha rilasciato nella predetta zona concessioni demaniali marittime alla «Cooperativa Liguria» relativamente ad «un edificio su due piani ad uso attività di vendita generi alimentari e non, attività sociali e parcheggio auto per metri quadrati 10.953 di cui 4.700 scoperti», per un canone annuo di circa 490 milioni di lire, nonchè altra concessione di metri quadrati 1.768 di aree scoperte asservite in ampliamento alla concessione principale «per la realizzazione di interventi inerenti al proprio oggetto sociale», per un canone annuo di circa 25 milioni di lire.

Si precisa infine che l’edificio in concessione, unitamente all’area di sedime su cui insiste nonchè alle aree adiacenti asservite, sono beni demaniali marittimi rientranti nella giurisdizione dell’Autorità portuale.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

(19 febbraio 1997)

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che l’articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 404 del 2 agosto 1996, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale» dispone che, a partire dalla data di costituzione dell’Ente poste italiano (stabilita in base al decreto-legge 1° gennaio 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71) e fino alla trasformazione dell’Ente stesso in spa, continuano ad applicarsi in materia di contratti a tempo determinato l’articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 e il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276;

che, reintroducendo di fatto la precedente normativa di carattere pubblicistico per i contratti di lavoro a tempo determinato, le disposizioni contenute nell’articolo in questione appaiono in evidente contrasto con la citata legge n. 71 del 1994, in cui viene prevista l’introduzione del rapporto di diritto privato per tutto il personale alle dipendenze del nuovo Ente (articolo 6 comma 2);

che, sempre in ossequio a quanto disposto dalla legge n. 71 del 1994, è stato firmato in data 26 novembre 1994 un contratto collettivo per i lavoratori del settore postale in cui, all’articolo viene regolamentato l’istituto del lavoro a tempo determinato nel pieno rispetto della legislazione esistente (legge 28 febbraio 1987, n. 56, legge 18 aprile 1962, n. 230), articolo che risulta messo in mora dalle disposizioni adottate in materia dal decreto in questione;

che la retroattività della norma adottata dal decreto-legge n. 404 in materia di lavoro a tempo determinato impedisce ai lavoratori cosiddetti «precari» che hanno svolto servizio presso l'Ente poste italiane nel periodo successivo alla sua costituzione, di adire alla competente autorità giudiziaria al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti dalla legge, la conversione dei loro rapporti di lavoro da rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, rendendo di fatto nulle anche le migliaia di ricorsi già da tempo pendenti presso molte magistrature del lavoro;

che alcuni di questi ricorsi sono stati già accolti dai pretori del lavoro di varie città italiane (Bologna, Genova, eccetera), i quali hanno dichiarato l'illegittimità dei termini apposti ai contratti stipulati tra l'Ente poste italiane e i ricorrenti, condannando l'Ente a riassumere gli stessi con contratto a tempo indeterminato e a corrispondere loro tutte le retribuzioni arretrate maturate dall'inizio dei vari rapporti (si veda, ad esempio, la sentenza emessa dal pretore di Genova, III sezione civile del lavoro, in data 15 giugno 1996);

che nella sola regione Liguria più di trecento lavoratori «precari» (prevalentemente giovani o giovanissimi in cerca di prima occupazione) rischiano di vedersi privati della possibilità di ottenere la regolarizzazione del rapporto di lavoro a causa delle disposizioni contenute nel decreto in questione;

che tali disposizioni, ripristinando per la sola categoria dei lavoratori a tempo determinato la normativa in vigore precedentemente all'istituzione dell'Ente poste italiane determinano un'evidente disparità di trattamento tra dipendenti dello stesso Ente, per i quali risultano in vigore differenti istituti contrattuali a seconda della tipologia di impiego (contratto di diritto privato per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, contratto di diritto pubblico per quelli a tempo determinato);

che l'emanazione di un decreto-legge contenente disposizioni che intervengono in modo retroattivo su misure contenute nel contratto collettivo di lavoro configura una pesante e al tempo stesso inaccettabile intrusione del potere esecutivo nell'autonomia contrattuale delle parti, espressamente sancita e tutelata dalla Costituzione e da norme di carattere specifico,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo, in caso di reiterazione del decreto-legge n. 404, non ritenga opportuno eliminare o quanto meno modificare in modo sostanziale il citato articolo 9, comma 21, in modo da venire incontro alle legittime aspettative dei tanti lavoratori precari che, sulla base della legislazione vigente sino all'entrata in vigore del decreto, hanno aperto un contenzioso legale con l'Ente poste al fine di regolarizzare il proprio rapporto di lavoro, e fugare al tempo stesso i dubbi di carattere costituzionale da più parti sollevati in merito a tale norma, con ciò uniformandosi alle raccomandazioni espresse dalla 11^a Commissione Permanente del Senato in sede di esame del disegno di legge n. 1233, recante la conversione in legge del decreto in questione.

(4-02166)

(3 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che il contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato con l'Ente poste italiane il 26 novembre 1994, all'articolo 8 prevede la possibilità di ricorrere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per fronteggiare esigenze di carattere temporaneo e contingenti che non è possibile soddisfare con l'organico ordinario.

L'Ente ha fatto ricorso a tale tipo di contratti a termine in concomitanza di punte straordinarie di traffico o durante il periodo estivo per consentire al personale di ruolo il regolare godimento delle ferie; ne è derivato un notevole contenzioso davanti al giudice del lavoro poiché gli interessati hanno contestato l'apposizione del termine e quindi la legittimità del licenziamento.

Occorre in proposito sottolineare che il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 9, comma 21, prevede che «le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente poste italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto».

Ovviamente la citata disposizione non è stata applicata ai casi in cui è intervenuta, antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 510 del 1996, la decisione definitiva del giudice del lavoro di reintegrazione in servizio di coloro che erano stati assunti con contratto a tempo determinato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(5 marzo 1997)

BOSI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la provincia di Pistoia è in gran parte costituita da un vasto territorio montuoso;

che l'area montuosa in questione è fortemente degradata e sta vivendo un fenomeno di spopolamento tanto evidente da essere stata inserita nel progetto 5/b della CEE per le aree depresse;

che la viabilità è prevalentemente costituita da strade comunali che collegano piccoli centri abitati che, nei periodi invernali, sono difficilmente percorribili a causa della neve;

che le caratteristiche geo-morfologiche del territorio rendono, attualmente, difficili e precarie le comunicazioni sia radio-televisive che per mezzo di apparecchi telefonici mobili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire affinché si provveda all'installazione di ripetitori idonei a rimuovere i suddetti disagi.

(4-01095)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo le concessionarie RAI, Telecom Italia Mobile (TIM) e Omnitel Pronto Italia (OPI) – interessate in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – hanno comunicato quanto segue.

La concessionaria RAI ha riferito che, effettivamente, alcune zone della provincia di Pistoia, quali quelle della Val del Lima, di Sambuca Pistoiese e della Val Orsigna, si trovano in condizioni di ricezione precaria a causa della conformazione orografica della zona.

La concessionaria RAI ha tuttavia assicurato che sarà prossimamente realizzato con la partecipazione degli enti locali un ripetitore in Val del Lima, il cui progetto esecutivo è in corso di esame.

La RAI ha riferito altresì che la realizzazione di un impianto in Sambuca Pistoiese è prevista dal «contratto di servizio» relativo agli anni 1997-1999 in corso di definizione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società; non è invece previsto alcun nuovo impianto in Val Orsigna a causa della limitata densità demografica di tale zona.

Quanto alle difficoltà di comunicazione attraverso gli apparecchi telefonici mobili la concessionaria TIM ha riferito che nel piano lavori 1997 è prevista, relativamente alla rete GSM, la realizzazione delle seguenti stazioni radio base: San Marcello Pistoiese, Cutigliano, Sarripoli, Serravalle Pistoiese e San Pellegrino al Cassero.

La concessionaria OPI, dal canto suo, ha riferito che la copertura della rete GSM raggiungerà il 93 per cento della popolazione residente nella provincia di Pistoia entro il 1997.

Entrambe le concessionarie del servizio telefonico radiomobile hanno, comunque, assicurato che terranno in debita considerazione quanto segnalato nella definizione dei prossimi programmi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(5 marzo 1997)

BRIGNONE. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che i comuni di Pietraporzio, Vernate e Frabosa Soprana della provincia di Cuneo, come la quasi totalità dei comuni di montagna, sono titolari di sovracanonici da concessioni per derivazioni di acqua ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e delle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, e 30 novembre 1959, n. 1254;

che gli introiti derivanti dai predetti sovracanonici rappresentavano buona parte delle entrate comunali di parte corrente;

che la maggior parte di tali introiti è relativa alle concessioni di derivazioni del bacino imbrifero montano del Tanaro e, sino al 1994, venivano versati dai concessionari su apposito conto corrente aperto presso la sede di Roma della Banca d'Italia intestato al Ministero dei la-

vori pubblici il quale provvedeva a redistribuirli ai comuni per le parti di rispettiva competenza;

che per l'anno 1995 gli stessi introiti sono stati bloccati da parte del Ministero del tesoro in quanto considerati contabilità fuori bilancio ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

che in tal modo sono stati ingiustamente considerati come gestioni fuori bilancio e non esonerati dall'applicazione della relativa succitata normativa fondi che non appartengono alla finanza statale ma a quella comunale, generando una lunga procedura burocratica per la legittima liquidazione degli stessi ai comuni titolari;

che ad ogni buon conto a tutt'oggi nessuna novità o comunicazione è pervenuta dai Ministri competenti sui temi della loro erogazione;

che al contrario risulta che tali fondi siano stati pignorati dall'autorità giudiziaria per delle vicende contenziose a cui i comuni del bacino imbrifero montano in questione sono del tutto estranei;

che il suddetto ritardo nell'erogazione dei fondi in oggetto crea un enorme danno finanziario all'amministrazione dei comuni interessati;

che in considerazione di quanto detto sopra si fa presente come il blocco di tali introiti comunali ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 559 del 1993 risulti:

iniquo ed illegittimo trattandosi di fondi non appartenenti alla finanza statale bensì a quella comunale;

dannoso e insostenibile per le finanze degli enti interessati, ricadenti per la maggior parte in un'area geografica già gravemente colpita dai tragici eventi alluvionali dell'autunno 1994;

lesivo della tanto decantata autonomia locale che non può esercitarsi in mancanza di risorse finanziarie certe nella loro attribuzione e acquisizione,

si chiede di sapere se si intenda:

esonerare la contabilità relativa a tali fondi di competenza comunale dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1993, n. 559;

emanare i decreti necessari per il trasferimento dei fondi in questione relativi agli esercizi 1995 e 1996 ai comuni legittimi titolari;

ripristinare le procedure di verifica e controllo, già in atto sino al 1994, sui versamenti da parte dei concessionari dei sovracani in questione.

(4-02154)

(3 ottobre 1996)

PREIONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e per le aree urbane e dell'ambiente.* – Premesso che è stata inoltrata ai Ministri in indirizzo la delibera del consiglio comunale di Baceno (Verbano-Cusio-Ossola) del 18 marzo 1996 con la quale venne deprecata la situazione di morosità nella corresponsione

dei canoni ai comuni non consorziati aventi diritto ai canoni «BIM – Bacini imbriferi montani», come qui di seguito trascritto:

«... OMISSIS ...»

Il presidente del consiglio comunale

Dà lettura dell'ordine del giorno predisposto dalla giunta comunale sul problema di cui all'oggetto:

“Premesso:

che l'articolo 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 (che prevedeva la fornitura a prezzo di costo di energia elettrica ai comuni rivieraschi per uso pubblico), risultava di problematica e antieconomica applicazione specialmente per i piccoli comuni montani; il legislatore con la legge n. 959 del 27 dicembre 1953 pensò di monetizzare l'indennizzo previsto per il sopracitato testo unico istituendo un sovracanone a decorrere dal 14 gennaio 1954 gravante su impianti idroelettrici superiori a 220 Kw di potenza nominale media, aventi le opere di presa o prima presa all'interno del perimetro dei bacini imbriferi montani;

che la stessa legge prevede per i comuni ricadenti nel territorio dei bacini imbriferi montani la possibilità di costituirsi in consorzi provinciali ove ne facciano richiesta i tre quinti dei comuni;

che si sono costituiti a tutt'ora 67 consorzi;

che circa 1.800 comuni ricadenti in territorio dei bacini imbriferi montani non ritennero di consorziarsi per svariati motivi, non ultimo quello di far parte di province diverse;

che un'interpretazione dell'articolo 1 della legge n. 959 del 1953 concede ai consorzi interamente costituiti all'interno di un bacino imbrifero montano l'incasso diretto dei sovracanoni;

che la stessa legge prevede per i bacini imbriferi montani ove non si siano costituiti (o in attesa di costituzione) i consorzi che il sovracanone deve essere versato su conto corrente fruttifero intestato al Ministero dei lavori pubblici presso la Banca d'Italia;

che il Ministero dei lavori pubblici provvede poi alla liquidazione delle quote spettanti ai consorzi ed ai comuni in base alle percentuali stabilite con apposito decreto ministeriale (articolo 2);

che con il decreto-legge n. 499 del 25 novembre 1995, articolo 17, comma 3, viene stabilito che i fondi giacenti sul conto corrente fruttifero aperto presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge n. 959 del 1953 debbono essere versati su apposito capitolo infruttifero del Ministero del tesoro ed in futuro i concessionari dovranno versare non più sul conto corrente fruttifero della Banca d'Italia ma direttamente al Ministero del tesoro;

che con disposto della legge n. 959 del 1953 il Ministero dei lavori pubblici esplica nient'altro che funzioni di tramite fra i concessionari ed i beneficiari del sovracanone;

che con l'articolo 17 del decreto-legge n. 499 del 1995 si travisa completamente il disposto della legge n. 959 del 1953 passando il conto da fruttifero ad infruttifero;

che anche se con l'articolo 17 non si fa alcun riferimento alla legge n. 559 del 1993, articolo 26, si presume che detto articolo sia conseguenza di tale disposizione legislativa;

che la gestione dei sovracanonici non può essere ritenuta una «gestione fuori bilancio» in quanto non è fondo proveniente dalla finanza pubblica, come ben sostengono diverse disposizioni giuridiche e sentenze della Corte costituzionale e del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

che alcuni consorzi costituiti, e quindi non contemplati nell'articolo 2 citato dal decreto-legge n. 499 del 1995 ma ben riferibili all'articolo 1, a tutt'ora non hanno percepito per l'anno 1995 una lira di sovracanone compromettendo con ciò la loro stessa funzione e mettendoli nella condizione di non poter soddisfare agli obblighi costituzionali loro assegnati;

che gli stessi comuni non consorziati cui spettano i sovracanonici si vengono a trovare in difficoltà di bilancio, proprio nel momento in cui diminuiscono le entrate sostitutive dello Stato, pregiudicando il pareggio dei bilanci stessi;

che non è giuridicamente e costituzionalmente riconoscibile il sovracanone a «gestioni fuori bilancio» in quanto ribadisce che il sovracanone stesso non è classificabile come fondo proveniente dalla finanza pubblica e non appartenente allo Stato ma bensì all'ente locale come ben precisa la legge n. 959 del 1953;

che con il decreto-legge n. 499 del 1995 si travisa e stravolge completamente il dettato della legge n. 959 del 1953.

Premesso tutto ciò:

Il consiglio comunale

1. Stigmatizza con forza la deprecabile situazione in cui si è venuto a trovare il comune di Baceno, comune sino a ieri senza alcun tipo di «deficit», in base a un travisamento della legge n. 959 del 1953 operato dal decreto-legge n. 499 del 1995 (articolo 17, comma 3), frutto di un'azione politico-amministrativa incomprensibile e contraria ai principi costituzionali di uguaglianza, autonomia locale, buon andamento e imparzialità amministrativa espressi negli articoli 3, 5 e 97 della Costituzione italiana.

2. Auspica che alla situazione di disparità di trattamento dei comuni come Baceno nei confronti dei consorzi dei bacini imbriferi montani che incassano direttamente i crediti provenienti dai sovracanonici, possa essere posto tempestivo rimedio in tempi brevi al fine di non far subire un vero e proprio tracollo finanziario alle già prosciugate casse del comune destinate per gli anni a venire ad ottemperare agli impegni assunti con gli istituti di credito per il finanziamento delle opere pubbliche.

3. Invita i consigli dei comuni interessati dalla medesima e sconveniente situazione a voler adottare analogo atto deliberativo e ad esprimere le loro preoccupazioni al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro, al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, al Presidente della Repubblica italiana, al presidente della regione Piemonte, al presidente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, al prefetto del Verbano Cusio Ossola»»,

si chiede di sapere quale risposta sia stata data a seguito di tale inoltro.

(4-00374)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. (*) – Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, concernenti l'applicazione di sovracanonici sui bacini imbriferi montani.

Al riguardo, va innanzitutto premesso che il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491, trasformato in disegno di legge in data 21 novembre 1996, prevede che «il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione agli enti destinatari».

La medesima norma dispone l'adozione della stessa procedura per le disponibilità esistenti al 1° gennaio 1995 sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della citata legge n. 959 del 1953.

Va precisato che tale disposizione si è resa necessaria in quanto la gestione in questione, essendo «fuori bilancio», doveva soggiacere alla disciplina recata dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 65 del 1989, convertito dalla legge n. 155 del 1989, con l'apertura di una contabilità speciale infruttifera presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e alla disciplina recata dalla legge n. 559 del 1993, la quale all'articolo 26 prevede che tutte le gestioni fuori bilancio, in essere alla data di entrata in vigore della medesima, con esclusione delle eccezioni in essa previste, sono soppresse e le somme disponibili sulle contabilità speciali versate in entrata del bilancio statale con imputazione al capo X - capitolo 3518.

In proposito si osserva, inoltre, che la classificazione di gestione fuori bilancio della gestione «sovracanonici grandi bacini imbriferi montani» è confermata anche dalla Corte dei conti che, nella propria relazione sul rendiconto generale dello Stato, la ricomprende tra quelle che sono

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

state soppresse ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della surrichiamata legge n. 155 del 1989.

Va, peraltro, segnalato che l'esigenza di un riordino della materia delle gestioni fuori bilancio trova fondamento non solo nella mera operazione contabile di riconduzione in bilancio di tutte le gestioni che negli anni sono proliferate al di fuori di esso, ma, specialmente, nella necessità di ricondurre nel bilancio dello Stato una notevole entità di risorse sottratte al puntuale controllo parlamentare.

Il Ministero dei lavori pubblici, interessato della questione, ha comunicato di aver provveduto con telegramma del 5 aprile 1996 ad interessare tutti i concessionari affinché versino per l'anno 1996, in attuazione della nuova normativa, il relativo sovracanon sul citato capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato.

Inoltre, in relazione all'ammontare delle somme versate, il Ministero dei lavori pubblici provvederà ad effettuare le relative liquidazioni a favore dei comuni e consorzi dei bacini imbriferi montani.

Per quanto, invece, attiene alle liquidazioni relative all'esercizio 1995, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione a favore dei consorzi delle somme loro spettanti e dei provvedimenti di trasferimento dei fondi dal conto corrente in essere presso la Banca d'Italia al predetto capitolo di bilancio, sono stati disposti atti di pignoramento da parte del pretore di Roma.

In proposito la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici ha interessato il competente Ufficio perchè vengano forniti chiarimenti in ordine alle sezioni da intraprendere al fine del recupero delle somme pignorate.

Per quanto concerne, poi, l'eliminazione della «disparità di trattamento» tra i consorzi di bacini imbriferi montani che incassano direttamente i sovracanon e i comuni che li ricevono attraverso il bilancio dello Stato, sulla base della legislazione vigente, i suddetti comuni valuteranno l'opportunità di costituirsi in consorzio.

Si soggiunge, infine, che, per l'emanazione dei decreti necessari al trasferimento dei fondi in questione ai comuni interessati, è stato istituito, con decreto del Ministero del tesoro del 16 ottobre 1996, apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con la contestuale riassegnazione della somma di lire 600.441.000.

Tali adempimenti sono stati effettuati appena acquisite le quietanze originali comprovanti il versamento della citata somma al capitolo 3518 dello stato di previsione dell'entrata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PENNACCHI

(27 febbraio 1997)

COLLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che da un articolo, intitolato «Da Gassmann a Banfi no a Bossi secessionista», apparso sul quotidiano «Il Giorno» del 19 giugno 1996,

si apprende di una raccolta di firme nel mondo dello spettacolo per un appello al Presidente della Repubblica;

che con tale appello si chiede al Presidente della Repubblica di «intervenire seriamente ed efficacemente» contro «gli inviti secessionistici che Bossi continua a fare senza che venga preso nessun provvedimento nei suoi confronti»;

che il documento lamenta inoltre il «continuo apparire sui giornali e sulle reti televisive per annunciare la nascita del Governo della Padania» di Bossi;

che l'appello suggerisce infine di «allontanare dal Parlamento il leader della Lega e i suoi parlamentari, proprio perchè hanno più volte dichiarato di non accettarli»;

che l'iniziativa di tale istanza viene da due scrittori che devono pubblicizzare il loro ultimo libro e pare che abbiano ritenuto di trovare più attenzione speculando sulle legittime e democratiche posizioni della Lega;

che sembra che abbiano aderito all'appello diversi artisti notoriamente schierati con le forze politiche di destra,

l'interrogante chiede di sapere:

se si ritenga che l'appello di alcuni artisti, seppur molto noti, possa godere di maggior credito presso le istituzioni rispetto alle istanze di milioni di cittadini;

se non si ritenga che sia opportuno e giusto verificare se giornali e televisioni dedichino troppo spazio, tempo ed enfasi alla Lega, sottraendoli ad altri partiti o alle rubriche culturali che pubblicizzano le opere librarie.

(4-00860)

(2 luglio 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha riferito di agire nella consapevolezza dell'importanza del ruolo di servizio pubblico che caratterizza l'azienda, che deve essere fondato sulla massima rappresentatività e sulla rigorosa imparzialità nella programmazione.

Può accadere, tuttavia, ha precisato la RAI, che, in occasione di determinati avvenimenti o di iniziative culturali, sportive o politiche di particolare interesse ed attualità, i direttori di testata, nell'ambito dell'autonomia di scelta di cui godono, dedichino spazi più ampi a manifestazioni od opinioni che coinvolgono, più di altri argomenti, il pubblico degli ascoltatori.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(25 febbraio 1997)

CURTO, BEVILACQUA, SPECCHIA, PACE, BORNACIN, PEDRIZZI, MACERATINI, CUSIMANO, TURINI, COLLINO, MAGNALBÒ, MARTELLI, GRECO, BALDINI, PORCARI, BONATESTA, MARRI, RECCIA, PELLICINI, MAGGI, DEMASI, COZZOLINO, CASTELLANI Carla, RAGNO, PONTONE, CARUSO Antonino, PALOMBO, MONTELEONE, TAROLLI, DENTAMARO, BASINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che è notorio lo stato di grave crisi che affligge l'economia nazionale;

che la situazione di esasperazione in cui versano gli agricoltori risulta essere determinata anche dall'incertezza delle scelte che il Governo andrà a fare sul futuro del settore agricolo;

che proprio per questi motivi molti agricoltori, costituitisi in movimento spontaneo (si ha notizia di un grosso movimento spontaneo costituitosi nei giorni scorsi a Mesagne, provincia di Brindisi, territorio a grande vocazione naturale agricola);

che tali movimenti si sono rivolti ai prefetti, al Ministro delle risorse agricole, al Presidente del Consiglio e a tutti i parlamentari per conoscere «in modo esplicito quale futuro attende le loro imprese»;

che tali movimenti denunciano:

a) l'impossibilità di far fronte a qualsiasi condono proposto dalle leggi in vigore per il pagamento dei contributi agricoli unificati pregressi;

b) l'impossibilità di far fronte ai pagamenti dei contributi agricoli unificati in essere (maturati e maturandi) perchè sproporzionati rispetto alla paga reale percepita dai braccianti agricoli;

c) l'incollocabilità sui mercati delle produzioni agricole meridionali;

d) la totale mancanza di una piattaforma politica di tutela delle produzioni e dei prezzi a tutti i livelli istituzionali;

e) la progressiva sottrazione delle quote di produzione del pomodoro dalle nostre zone in favore di altre regioni;

f) la penalizzante politica comunitaria che esclude completamente le nostre produzioni dal resto d'Europa;

che in conseguenza di ciò tali movimenti spontanei chiedono:

a) l'immediato ritiro delle cartelle esattoriali e dei relativi avvisi di mora emessi per il recupero dei contributi agricoli unificati pregressi;

b) il riconoscimento degli usi, consuetudini, costo della vita locali per la rideterminazione dei contributi agricoli unificati con eventuali integrazioni da parte dello Stato per ciò che riguarda i diritti previdenziali spettanti ai lavoratori agricoli;

c) una seria ed adeguata piattaforma che tuteli, promuova ed incentivi i consumi delle produzioni tipiche mediterranee su tutto il territorio nazionale;

d) il riconoscimento e la tutela di zone DOC per le carciofaie tipiche brindisine, le uve da vino e i pomodori pelati finiti ed etichettati;

e) l'abbattimento dei costi del carburante e dell'energia elettrica ad uso agricolo;

f) l'abbattimento dei costi autostradali per i trasporti delle produzioni agricole meridionali su tutto il territorio nazionale;

g) l'abbattimento delle aliquote IVA sugli acquisti dei prodotti fito-sanitari legati all'agricoltura e di fertilizzanti, sementi e piantine;

h) il rispetto delle ripetute promesse da parte del Governo di affrontare e promuovere una concreta ed efficace riforma agricola che consenta alle aziende meridionali di entrare in Europa con pari dignità rispetto al resto della Comunità europea,

gli interroganti chiedono di conoscere con urgenza le valutazioni del Governo in materia e se il Governo stesso non intenda intervenire strutturalmente nel comparto agricolo per una riforma che rivitalizzando il settore possa rappresentare il momento del decollo per l'asfittica economia meridionale e nazionale.

(4-03430)

(14 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli interroganti denunciano le gravi difficoltà che affliggono l'agricoltura meridionale e chiedono un intervento del Governo che rivitalizzi il settore.

In proposito, deve sottolinearsi che il Governo si è fortemente impegnato nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti ed è intervenuto a più riprese in materia, con provvedimenti strutturali o congiunturali.

Si ricordano, in particolare, le disposizioni in materia di collocamento e di lavoro agricolo, adottate con i decreti-legge 1° ottobre 1996, nn. 510 e 511, unificati dalla legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608, con cui, tra l'altro, si è assicurata una maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione, si è regolamentato il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro, si è disciplinato il registro di impresa nel settore agricolo, ordinario o semplificato e si sono dettate norme in materia di soppressione dello SCAU, e quelle contenute del disegno di legge recante norme in materia di promozione dell'occupazione, approvato dal Consiglio dei ministri a fine dicembre 1996 e in corso di discussione al Senato (atto Senato n. 1918), con cui, nel dare attuazione all'accordo sul lavoro, siglato il 24 settembre 1996, si sono estesi al settore agricolo il lavoro interinale, previa intesa tra le organizzazioni sindacali, il *part-time*, a seguito di apposita contrattazione collettiva, e l'apprendistato, pervenendosi così ad un'ampia omogeneizzazione dei rapporti di lavoro.

Sotto un profilo più strettamente previdenziale, si ricordano le varie proroghe accordate per il pagamento dei contributi previdenziali (da ultimo con decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, convertito dalla legge 3 febbraio 1997, n. 14, e decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11) e quella

per tre anni della fiscalizzazione degli oneri sociali (decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, articolo 11).

Inoltre, con decreto legislativo esaminato dal Consiglio dei ministri il 14 febbraio 1997 e trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni, proseguendo nella riforma del sistema previdenziale agricolo in attuazione della legge delega n. 335 del 1995, si sono previste la rimodulazione delle fasce del reddito agrario, la riclassificazione delle zone effettivamente svantaggiate e montane nonché il graduale aggiornamento delle aliquote contributive ed è stato introdotto il principio del calcolo dei contributi sul salario contrattuale, previo congelamento degli attuali salari convenzionali.

Per quanto concerne le altre richieste, si osserva che il riconoscimento della denominazione di origine protetta per i prodotti del Brindisino (carciofi, uve da tavola, pomodori) dipende dai produttori interessati che devono attivare le procedure previste dai vigenti regolamenti comunitari (nn. 2081 e 2082/92).

Al conseguimento di tale riconoscimento è legata anche ogni reale possibilità di promozione delle produzioni tipiche mediterranee: in proposito si segnala che a livello di Unione europea è in corso di lancio un programma diretto a far conoscere al consumatore l'importanza delle produzioni d'origine protetta.

Sul carburante agricolo, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, collegata alla legge finanziaria, ha espressamente previsto la rideterminazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione, con decreto del Ministro delle risorse agricole (articolo 2, comma 126) e la riduzione del 10 per cento dell'accisa sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche (comma 127).

Circa l'abbattimento dei costi dei trasporti, il problema continua ad essere oggetto di attenzione da parte delle amministrazioni interessate, nell'intento di giungere ad una opportuna soluzione. Inoltre è allo studio la possibilità di istituire convogli speciali rapidi per prodotti agroalimentari.

Infine, per quanto riguarda l'IVA sui prodotti fitosanitari impiegati in agricoltura e sui fertilizzanti, non sono al momento previste modifiche al relativo regime, mentre, come è noto, si è potuta ottenere la riduzione dal 16 al 10 per cento di quella sulla carne bovina.

Il Governo è impegnato a proseguire nella sua azione a tutela dell'agricoltura nazionale e, in particolare, di quella meridionale.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(25 febbraio 1997)

CUSIMANO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Per sapere come si intenda risolvere il problema delle «reti da pesca derivanti», note come «spadare», che tanto affanno stanno procu-

rando ai pescatori della Sicilia e in particolare della marineria di Acitrezza e zone viciniori, dove l'attività in questione interessa più di 500 famiglie, cioè più di 2000 persone.

Come è noto, in questi giorni, per una circolare del Ministero delle risorse agricole, nata si dice a seguito delle calunnie di forze ambientaliste (presunte catture di delfini) e delle proteste del Governo americano, la capitaneria di porto di Catania è divenuta particolarmente fiscale nei controlli delle reti (che non dovrebbero essere più lunghe di 2.500 metri), mentre nessuno si preoccupa delle flotte pescherecce di marocchini, tunisini, algerini, libici e giapponesi che crescono a dismisura e pescano il pesce spada nel Mediterraneo, senza controlli e senza sanzioni.

In considerazione di quanto sopra si chiede di sapere:

se non si intenda intervenire per far cessare la persecuzione nei confronti dei pescatori siciliani ed aprire una trattativa a livello internazionale al fine di preservare il lavoro a migliaia di siciliani che, altrimenti, andrebbero ad ingrossare la già folta schiera dei disoccupati;

se, come sostengono le organizzazioni cooperative della pesca, che hanno indetto una raccolta di firme a sostegno della categoria e, più in particolare, l'associazione armatori di Acitrezza, non si pensi ad un intervento straordinario al fine di creare i presupposti economico-finanziari per una reale ed efficace riconversione della attrezzatura di pesca e ad un sussidio economico per queste famiglie che dopo generazioni si vedono impedito a continuare un lavoro che rientra nella storia della Sicilia.

(4-00494)

(5 giugno 1996)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che l'attività di pesca con reti derivanti impegna in Italia circa 3.500 addetti provenienti dalle regioni Campania, Calabria, Sicilia, nonché un indotto di circa 7.000 unità;

che il fatturato complessivo è valutabile intorno ai 180 miliardi annui;

che le circa 10.000 famiglie che da tale attività traggono sostentamento, sono, in buona parte, monoreddito e pertanto esclusivamente dipendenti dai proventi rivenienti dall'esercizio della stessa;

che, a seguito di campagna di stampa motivata dalle occasionali catture di delfini, gli operatori paventano la possibilità di un divieto dell'esercizio;

che, qualora il timore si rivelasse fondato, si andrebbe incontro ad un provvedimento che – a detta degli interessati – non risolverebbe il problema della tutela dei cetacei ma si rivelerebbe esclusivamente un incentivo al potenziamento delle flotte straniere di settore;

che i pescatori italiani hanno, anche attraverso una petizione, mostrato grande disponibilità ad una maggiore ecocompatibilità del loro impegno suggerendo accorgimenti sperimentali ed in linea con

i suggerimenti del Comitato permanente tecnico scientifico ed economico per la pesca dell'Unione Europea,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per tranquillizzare gli operatori circa la possibilità d'interdizione della pesca con reti derivanti;

se si intenda accogliere le proposte suggerite dalle associazioni di categoria per la tutela dei cetacei e per una metodologia di pesca maggiormente rispettosa della natura;

in caso contrario, se sia stata approntata o si intenda approntare una normativa nuova e diversa per l'esercizio di tale attività di pesca;

più in generale, se non si ritenga necessaria e urgente l'organizzazione di una Conferenza del Mediterraneo che, coinvolgendo tutti i paesi interessati, armonizzi ed uniformi le normative del settore anche e soprattutto per la tutela dell'ecosistema;

se, infine, si intenda promuovere iniziative per contrastare le decisioni degli Stati Uniti d'America contro il presunto esercizio diffuso della pesca da parte dei nostri operatori del mare.

(4-00259)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. (*) – Le reti pelagiche derivanti (cosiddette «spadare»), il cui uso per la pesca del pesce spada è attestato nel Mediterraneo fin da tempi remoti, costituiscono uno strumento di pesca di antica tradizione che attualmente viene messo in discussione per problemi di impatto ambientale.

In particolare, le maggiori contestazioni vengono mosse all'impiego di reti di notevole dimensione – fino a 10 metri di altezza e 30 miglia nautiche (55 chilometri) di lunghezza – mentre le marinerie italiane si sono mediamente mantenute su lunghezze di 7-8 chilometri.

La principale accusa nei confronti delle spadare è costituita dalla loro scarsa selettività, in antitesi con l'esigenza di uno sfruttamento razionale delle risorse biologiche marine, tale cioè da non causare una loro estinzione.

Le reti pelagiche derivanti, specie se di notevoli dimensioni, possono rappresentare un pericolo perchè in esse possono ammagliarsi indiscriminatamente, in modo accidentale, anche le specie che non sono bersaglio di pesca, in particolare specie protette come le balene, i delfini e le testuggini.

Va inoltre rammentato il pericolo rappresentato dal rischio di perdita della rete, con danno per il pescatore, continuazione perenne di cattura e pericolo per la navigazione.

Al fine di risolvere lo spinoso problema dell'armonizzazione del diritto di svolgere un'attività economica lecita quale la pesca con l'ob-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

bligo di non pregiudicare in modo sostanziale l'ambiente marino, sono stati adottati numerosi provvedimenti; in particolare si rammenta:

a) il decreto del Ministro della marina mercantile del 20 luglio 1989 che introduce il divieto di concedere nuove licenze di pesca per l'uso di reti derivanti e il divieto di impiegare tali reti durante il mese di ottobre 1989;

b) il decreto dello stesso Ministro del 25 ottobre 1989 che prolunga il divieto assoluto dell'uso di tali reti fino a tutto il marzo 1990;

c) il decreto del 30 marzo 1990 con il quale il Ministro riapre la pesca, introducendo varie restrizioni circa il numero, le caratteristiche e la distanza delle reti;

d) il decreto 18 luglio 1990 che prevede l'istituzione di una zona di tutela biologica in un'area del Mar Ligure compresa tra Punta del Mesco, Capo Corso e Cap d'Antibes;

e) il decreto ministeriale 22 maggio 1991, così come successivamente modificato dal decreto 6 agosto 1991, che ha inserito ulteriori indicazioni sul corretto uso delle reti.

L'Università di Genova, così come altri organismi scientifici, stanno conducendo studi sugli effetti delle reti derivanti, al fine di individuare soluzioni rispettose dell'ambiente ma anche delle esigenze degli operatori professionali del settore.

Il problema è stato valutato anche in sede comunitaria, dove il regolamento CEE n. 345/92 del 27 gennaio 1992, nello stabilire le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, ha introdotto una disciplina comunitaria della pesca con le reti derivanti, fissandone la lunghezza massima consentita in 2.500 metri, in linea con quanto stabilisce la normativa italiana.

Recentemente, a seguito di una pronuncia del Tribunale americano per il commercio internazionale, l'Italia è stata indicata come paese violatore della normativa sulla pesca in alto mare, in quanto non avrebbe sufficientemente colpito le attività di pesca illegale con le reti derivanti di misura superiore ai 2.500 metri.

Erano state pertanto annunciate misure di *embargo* sulle importazioni italiane verso gli USA, per evitare le quali è stato avviato un negoziato con le autorità americane, che ha avuto esito positivo.

A seguito di ciò, e sulla scorta di una recente interpretazione della Corte di cassazione in materia di attività di pesca e di salvaguardia della fauna marina (sentenza n. 12310 del 28 novembre 1995 della I sezione civile), è stata intensificata l'attività di vigilanza e controllo nei confronti della pesca con reti derivanti.

In tale contesto, non sembra attuabile la proposta di una deroga a favore delle marinerie italiane che consenta loro l'utilizzo di reti di lunghezza fino a 9 chilometri.

Nella considerazione che l'uso delle spadare costituisce peraltro il fulcro di un sistema socioeconomico che coinvolge direttamente 3.500 pescatori, ai quali un blocco repentino dell'attività, senza proposte con alternative idonee, procurerebbe un danno irreparabile con conseguenze

negative per tutta la collettività, si è preso atto della necessità di diluire nel tempo le misure volte a vietare siffatta pesca, ipotizzando comunque una serie di misure di riconversione, anche con il sostegno dell'Unione europea.

In data 25 luglio 1996 è stato presentato alla Commissione dell'Unione europea ed al CIPE un piano, predisposto d'intesa con la Commissione stessa ed a seguito di accordi con le parti sociali, finalizzato alla riconversione volontaria, alla razionalizzazione della pesca con reti derivanti, alla stabilità occupazionale e alla continuità del reddito.

A tal fine il piano, che si svilupperà nel triennio 1997-99, prevede forti incentivazioni, per gli addetti e per gli armatori, alla riconversione verso altri mestieri di pesca o verso altre attività, mediante l'adozione di un *plafond* di stanziamenti straordinari specifici.

Si sottolinea, in particolare, il carattere volontario e non coercitivo del piano, che non sarà in alcun modo collegato a misure atte a sospendere o interdire l'attività di pesca, garantendone, al contrario, la legittimità con le modalità e nei limiti imposti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

La Commissione dell'Unione europea, esaminato il piano predisposto dall'Italia, ha presentato ufficialmente al Consiglio la proposta di decisione relativa alla misura specifica per promuovere la riconversione delle attività di pesca con reti spadare.

Si ritiene che la proposta possa venire adottata in tempi brevi, per consentirne l'applicazione prima dell'inizio della campagna di pesca 1997.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
PINTO

(25 febbraio 1997)

CUSIMANO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Si interroga il Ministro in indirizzo in merito alla vicenda che interessa gli abitanti del comune di Pedara (Catania).

Tali cittadini, di cui si è fatto interprete un apposito comitato civico, chiedono da tempo l'installazione nella zona sud del comune di una cabina telefonica, un problema di pubblica utilità che investe anche esigenze di protezione civile e di sicurezza; infatti il punto telefonico più vicino risulta collocato al centro del paese, distante circa 2 chilometri, e la Telecom Italia avanza difficoltà di carattere tecnico.

Si chiede pertanto di sapere se non si intenda intervenire sulla Telecom Italia affinché questa riveda la sua posizione, venendo incontro alle giuste esigenze della popolazione della zona sud di Pedara.

(4-00731)

(25 giugno 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che, da un sopralluogo effettuato dai funzionari del competente ufficio circoscrizionale di Palermo

in data 8 ottobre 1996, è emerso che nel comune di Pedara (Catania) sono installati 42 telefoni pubblici di cui 19 ad orario illimitato.

Per quanto concerne in particolare la zona di Pedara sud, caratterizzata da un'edilizia abitativa costituita per lo più da ville, i funzionari incaricati hanno evidenziato che risulta difficile l'installazione di impianti telefonici pubblici, dato che essi possono costituire pericolo per la sicurezza stradale ovvero possono essere facile oggetto di azioni di danneggiamento.

A titolo semplificativo si segnala che il 28 luglio 1996 la società Telecom Italia, risolte alcune difficoltà di ordine tecnico, ha installato un telefono pubblico ad orario illimitato sulla strada provinciale n. 157, in contrada Ombra (telefono 095/7801396).

Alla data del sopralluogo l'impianto non era funzionante in quanto, dopo ripetuti atti vandalici, l'apparecchio è stato sottratto da ignoti, presumibilmente in data 27 settembre 1996.

È stato, quindi, concordato con la concessionaria lo spostamento dell'impianto a circa 50 metri dal sito attuale, in via De Amicis, nella speranza che in tale nuova sistemazione abbiano a cessare gli atti vandalici.

Nel corso di un incontro tenutosi tra le autorità comunali ed i rappresentanti del Ministero e della società Telecom, il comune si è impegnato a favorire lo spostamento dell'impianto in questione su un'area situata in corrispondenza della intersezione delle strade provinciali nn. 157 e 42, che verrà prossimamente ceduta in uso dalla provincia.

È stata, altresì, concordata la installazione di un ulteriore telefono pubblico su un'area, di prossima acquisizione comunale, adiacente la strada provinciale n. 42.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(25 febbraio 1997)

CUSIMANO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che le importazioni di riso nell'area comunitaria provenienti dall'estero ed in particolare dagli Stati Uniti e da taluni paesi dell'Estremo Oriente sono fortemente aumentate;

che secondo i dati resi noti dall'Ente risi dal mese di settembre al mese di ottobre di quest'anno l'importazione di riso ha già superato il 50 per cento di quello importato in Europa durante tutto l'arco dello scorso anno;

che ciò è dovuto alle norme contenute negli accordi dell'Uruguay Round con le quali viene favorito l'afflusso di riso da Stati Uniti e Thailandia a condizioni e prezzi insostenibili da parte dei produttori europei ed italiani;

che tale situazione si sta facendo drammatica per la risicoltura italiana con pesanti riflessi per l'andamento sia della produzione che degli scambi;

che contemporaneamente si è notevolmente ridotto l'*export* di riso italiano verso l'estero,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente procedere ed intervenire affinché la Comunità economica europea estenda in tempi brevi al riso italiano i benefici comunitari di salvaguardia nonché l'applicazione del prezzo d'intervento;

se non si ritenga di far conoscere urgentemente quali altre misure debbano essere adottate al fine di salvaguardare e sostenere questo importante settore dell'agricoltura nazionale.

(4-02835)

(11 novembre 1996)

RISPOSTA. – Questa amministrazione, pienamente consapevole delle difficoltà in cui attualmente versa il settore del riso per effetto della concorrenza esercitata dal prodotto di importazione, ha portato nei confronti delle istanze comunitarie numerose iniziative in difesa dei produttori risieri e dell'intera filiera nazionale.

Concreti, positivi riscontri sono stati già ottenuti con l'adozione di misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di riso, in esenzione dei dazi doganali, dai paesi e territori d'Oltremare; infatti, durante il periodo 1° gennaio-30 aprile 1997 le quantità di riso, in equivalente semigreggio, non potranno superare il tetto di 44.000 tonnellate.

Al termine di detto periodo sarà effettuata un'ulteriore analisi della situazione al fine di verificare l'opportunità o meno di prorogare, per un arco temporale da determinare, la misura di contenimento delle importazioni in causa.

Si deve evidenziare come questo Dicastero, nel perseguimento della migliore tutela del settore, abbia inoltre rappresentato alla competente autorità comunitaria la necessità di una più marcata politica di esportazione delle disponibilità presenti sul mercato.

Tale azione ha trovato positivo riscontro, tant'è che alla data odierna sono stati già rilasciati titoli di esportazione pari ad oltre 100.000 tonnellate con un incremento percentuale rispetto al corrispondente periodo della campagna scorsa del 43 per cento.

Peraltro, la Commissione CE ha dichiarato la propria disponibilità ad ampliare le quantità esportabili con restituzione, tenendo presente la quantità residua non utilizzata nella decorsa campagna che è pari a 75.000 tonnellate di riso lavorato.

Questa amministrazione, appena informata della intenzione della Commissione di introdurre un regime, denominato «Cumulative recovery system», che consentirebbe agli importatori, sulla base dei prezzi indicati in fattura, di ottenere il rimborso parziale o totale dei dazi pagati (vanificando, quindi, la protezione del prodotto comunitario), ha immediatamente rappresentato ai commissari europei

Fischler, Bonino e Monti la pericolosità della misura per l'avvenire della risicoltura europea.

Avendo la Commissione CE già presentato una proposta in tal senso, affinché fosse recepita in sede di comitato di gestione per i cereali, questo Dicastero, nel corso della riunione del Consiglio dell'agricoltura tenutasi a Bruxelles nei giorni 17 e 18 febbraio 1997, ha comunicato la ferma opposizione del Governo italiano all'adozione della misura in causa e, in via subordinata, ha chiesto che sia il Consiglio a valutare la proposta della Commissione e non l'organo tecnico del comitato di gestione, in funzione dei risvolti finanziari negativi che ne conseguirebbero in termini di massiccio ricorso all'intervento, di maggiore spesa per l'esportazione e di minore disponibilità delle risorse proprie derivanti dall'applicazione di dazi ridotti.

Il commissario Fischler ha assicurato che il problema sarà oggetto della massima attenzione in sede comunitaria.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(3 marzo 1997)

CUSIMANO, PORCARI. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che anche quest'anno si ripropone il problema delle sementi certificate per il grano duro;

che tale adempimento rappresenta un aggravio dei costi per le aziende agricole, particolarmente preoccupante in questo momento anche per le misure contenute nella finanziaria predisposta dal Governo, si chiede di sapere:

se il Ministro non intenda disporre l'annullamento della normativa vigente (circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994, circolare ministeriale n. D/869 del 4 agosto 1995 e seguenti) che impone a tutti i granicoltori l'impiego del costosissimo seme certificato, pena la perdita dell'aiuto comunitario;

se non si intenda disporre, in via subordinata, una deroga per quest'anno in attesa di un auspicabile accordo tra case sementiere e agricoltori che riduca il prezzo delle sementi certificate.

(4-02286)

(10 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In via preliminare si ritiene utile evidenziare che in materia di disciplina dell'attività seminativa è tuttora vigente la legge 25 novembre 1971, n. 1096, la quale in funzione di una opportuna politica di qualità vieta la commercializzazione di sementi non certificate.

Ad analogo indirizzo di miglioramento della qualità dei prodotti della pastificazione si ispira la disposizione recata dall'articolo 1, punto 11, del regolamento CEE n. 231/94, con la quale viene prevista per gli

Stati membri la facoltà di subordinare all'impiego di seme certificato la concessione dell'aiuto supplementare al grano duro, istituito dall'articolo 4 del regolamento CEE n. 1765/92.

In applicazione della richiamata normativa, con circolare ministeriale 10 agosto 1994, n. D/478, sono state, infatti, emanate le disposizioni atte a creare le premesse per un salto di qualità, resosi necessario per dare risposta alle esigenze del settore della trasformazione, sempre più orientata verso un prodotto avente caratteristiche merceologiche e tecnologiche ottimali ai fini della pastificazione.

In tale contesto, il Ministero delle risorse agricole da almeno un decennio ha conferito mandato all'Istituto nazionale della nutrizione di provvedere annualmente al campionamento rappresentativo della produzione nazionale diversificato secondo le varietà, in modo da ottenere precise indicazioni da fornire al mondo agricolo interessato circa le caratteristiche di ogni *cultivar* ed orientare conseguentemente le scelte agronomiche in funzione della domanda degli utilizzatori finali.

Lo stesso Istituto, d'intesa con l'Istituto nazionale della cerealicoltura, fornisce annualmente le informazioni necessarie per consentire all'amministrazione di selezionare, sempre in funzione della politica di qualità, le varietà meritevoli, sotto il profilo qualitativo, dell'aiuto supplementare al grano duro.

Tale azione è proseguita istituendo gradualmente l'obbligo della utilizzazione di sementi certificate ai fini dell'acquisizione del predetto aiuto supplementare.

Il primo provvedimento adottato in tale materia risale alla produzione 1991 (decreto ministeriale 17 dicembre 1990, n. 416, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 3 dicembre 1990).

Infatti, con tale decreto si istituiva, ai fini dell'aiuto al grano duro, l'obbligo della presentazione delle etichette ufficiali di acquisto delle sementi certificate, anche se, nei riguardi dei produttori che non ne disponessero, non erano previsti motivi di immediata esclusione dal beneficio comunitario, ma solo specifici accertamenti intesi a verificare l'appartenenza delle varietà impiegate ad una di quelle contenute nella lista annualmente determinata dall'amministrazione sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto nazionale della nutrizione.

Un più vincolante obbligo è stato introdotto con la circolare ministeriale 29 ottobre 1993, n. D/288, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 6 novembre 1993.

Con tale provvedimento è stato previsto, nell'arco di un triennio, il raggiungimento dell'obiettivo dell'esclusiva utilizzazione di sementi certificate che, tenuto conto delle deroghe disposte l'anno scorso e di cui si riferirà di seguito, è attualmente a regime.

L'azione di progressivo raggiungimento dell'obiettivo finale svolta dall'amministrazione italiana per facilitare il passaggio da un regime liberistico ad un altro di carattere vincolante consente di affermare che sono state poste in essere tutte le misure utili per non creare situazioni di tensione dei prezzi sul mercato delle sementi, azioni che altri paesi dell'Unione europea, come la Spagna, hanno concretizzato in un'unica tappa.

Peraltro, è da rilevare che la vigente normativa ammette la possibilità di reimpiego aziendale per due anni, nel caso di acquisto di semente di base e per un anno, nel caso di acquisto di semente di prima riproduzione.

Sono state quindi create le condizioni per agevolare al massimo i cerealicoltori.

È inoltre da rilevare che nel conto economico relativo alla coltivazione di un ettaro di grano duro nelle regioni tradizionali e cioè quelle ammesse a fruire dell'aiuto supplementare il costo del seme cartellinato incide su quello totale per non più del 5 per cento.

Non è da trascurare, altresì, l'efficace azione di difesa economica svolta a favore della granicoltura a duro che consente ai produttori di acquisire, al di là della remunerazione offerta dal mercato, due specifici vantaggi: il primo è costituito dalla compensazione ordinaria al reddito spettante a tutti i cerealicoltori sulla base dei rendimenti propri di ciascuna zona omogenea risultante dal piano di regionalizzazione allegato alla circolare sui «seminativi» n. D/478 del 10 agosto 1994, ed è mediamente pari a 230.000 lire/ettaro; il secondo è rappresentato dall'aiuto supplementare spettante ai produttori che operano nelle zone tradizionali, individuate dalla stessa circolare, ed è pari a 358,6 ECU/ettaro corrispondenti a lire 728.000 per ettaro.

Globalmente, quindi, il produttore in causa percepisce una compensazione che sfiora il milione di lire per ettaro.

È da precisare che il disegno qualitativo delineato in questo specifico settore, anche se inizialmente può comportare qualche modesto sacrificio, in prospettiva si risolverà in una ulteriore tutela economica del settore che potrà affermarsi, rispetto alle altre produzioni comunitarie non inserite in un contesto qualitativo, nelle preferenze dell'industria di trasformazione e conseguentemente nella certezza di una più alta remunerazione.

L'attuale regolamentazione – che offre agli Stati membri interessati la possibilità di subordinare la corresponsione degli aiuti in genere e di quello supplementare per il grano duro in particolare all'utilizzazione di sementi certificate – consegue ad una esplicita richiesta a suo tempo formulata proprio dai maggiori paesi produttori, quali l'Italia e la Spagna.

Occorre precisare, altresì, che il Governo di quest'ultimo paese, contrariamente all'Italia che ha previsto un ampio periodo transitorio di avvicinamento al regime definitivo, ha già dall'anno scorso disposto l'obbligo dell'utilizzazione integrale di sementi certificate ai fini dell'aiuto supplementare al grano duro.

Tuttavia, per tenere conto dell'avverso andamento stagionale, comune ad altri Stati membri i cui produttori si approvvigionano anche sul mercato italiano, l'amministrazione, avuto riguardo al dato delle disponibilità stimato dall'ENSE nella misura del 70 per cento del fabbisogno, con circolare n. D/869 del 4 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 197 del 24 agosto 1995, ha stabilito, a titolo eccezionale per la sola campagna di commercializzazione 1996-97, corrispondente alla campagna di semina 1995-96, che la condizione della

utilizzazione di seme certificato, posta ai fini dell'acquisizione del diritto all'aiuto supplementare, era da ritenersi soddisfatta qualora fosse stata rispettata per almeno il 70 per cento delle superfici seminate e dichiarate nell'ambito del regime di aiuto in causa.

Ciò nonostante, considerato che la disponibilità di sementi certificate di grano duro non risultava, specie sotto il profilo delle singole varietà richieste, assicurata in modo uniforme in tutti gli areali assistiti dall'aiuto supplementare, con circolare ministeriale n. D/1130 del 21 ottobre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 novembre 1995, la disposizione contenuta nella citata circolare n. D/869 del 4 agosto 1995 è stata modificata.

In buona sostanza, per la sola campagna di commercializzazione 1996-97, corrispondente alla campagna di semina 1995-96 e senza pregiudizio per il raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento qualitativo della produzione di grano duro previsto dalla circolare ministeriale n. D/288 del 29 ottobre 1993, l'utilizzazione di semente certificata ai fini dell'acquisizione del diritto all'aiuto supplementare comunitario è stata fissata ad un livello non inferiore al 55 per cento di quella impiegata per la produzione di detto cereale.

È infine da rilevare che le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative in Sicilia hanno recentemente stipulato con l'industria sementiera un accordo, in base al quale il seme certificato sarà ceduto agli agricoltori al prezzo di lire 63.000 al quintale, con una significativa riduzione rispetto al prezzo praticato lo scorso anno (80.000 lire al quintale).

Le stesse organizzazioni agricole, nel prendere atto con soddisfazione dell'accordo raggiunto, hanno riconosciuto la validità dell'uso di sementi certificate quale strumento di qualificazione delle produzioni agricole in generale e del grano duro in particolare. Analoghe iniziative sono state realizzate in altre regioni rappresentative della coltivazione di grano duro, quali il Molise (accordo siglato il 18 ottobre 1996) e la Puglia (accordo siglato il 24 ottobre 1996) che costituiscono un importante presupposto per la trasposizione degli accordi locali in ambito nazionale.

Tutto ciò premesso e atteso che le disponibilità di sementi certificate risultano, per la campagna di semine in corso 1996-97, di entità tale da coprire abbondantemente il fabbisogno nazionale, non sussistono le condizioni per derogare alla disposizione in causa.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(28 febbraio 1997)

DANIELI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave fenomeno dell'elevato numero di assenze da parte di impiegati delle poste che si

ammalano – generalmente in concomitanza di festività o alla fine delle ferie – di malattie di difficile accertamento;

se il Ministro sia a conoscenza che numerosi di questi dipendenti delle poste che lavorano al Nord s'ammalano quando tornano nelle località di provenienza;

se il Ministro non ritenga di verificare se l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni abbia ommesso di procedere nei confronti di questi dipendenti a controlli sistematici ed approfonditi per accertarne l'effettivo stato di salute al fine di garantire l'efficienza del servizio e l'equità nei confronti di tutti gli altri dipendenti.

(4-01643)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane – interessato in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare – ha comunicato che la percentuale di assenteismo dei propri dipendenti relativa al primo semestre 1996 è pari al 6,23 per cento delle ore lavorative, a livello nazionale.

Una valutazione circa la consistenza di tale fenomeno potrebbe essere fatta – ha proseguito l'Ente – paragonando tale dato con le percentuali delle assenze per malattia che si registrano presso altre società che operano nel campo dei servizi: l'Ente, peraltro, non dispone dell'elemento anzidetto.

Per quanto concerne i dati relativi alle sedi del Nord, soltanto quelle della Lombardia e della Liguria hanno fatto registrare, nel primo semestre 1995, un tasso di assenteismo rispettivamente del 7,46 per cento e del 7,28 per cento superiore alla media nazionale, livello che, peraltro, è tornato entro i limiti medi nel primo semestre 1996.

A completamento di informazione il citato Ente ha precisato che i controlli riguardanti il personale assente per malattia vengono effettuati dalle unità sanitarie locali competenti per territorio, su richiesta dell'Ente stesso, in base a quanto previsto dalla normativa vigente relativa ai lavoratori dipendenti da imprese private.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(5 marzo 1997)

DANIELI. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che nella provincia di Verona un'area agricola di circa 4000 ettari è stata colpita dall'infezione del virus vaiolatura «sharka», la più grave malattia virale in Europa per la quale è obbligatoria l'eradicazione delle piante infette;

che alcuni focolai d'infezione costituiscono una minaccia per i territori contigui nonchè per tutto il territorio nazionale per la virulenza

dell'infezione e per la rapidità di contaminazione, fatto che conferisce al problema in questione un carattere di urgenza e di interesse generale per tutta l'agricoltura italiana;

che a causa di questa fitopatia, che colpisce i pescheti, dovranno essere estirpati obbligatoriamente circa 300 ettari di pescheto specializzato per un costo a carico degli agricoltori di circa dieci miliardi di lire;

che la fitopatia da virus «sharka» è da considerarsi alla stregua di una «epizoozia», per la quale esistono misure legislative che prevedono un equo indennizzo per gli agricoltori colpiti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno ed urgente, per un generale senso di equità e nell'interesse dell'agricoltura nazionale, procedere ad emendare mediante un decreto-legge la legge n. 185 del 1992, «Fondo di solidarietà nazionale», al fine di concedere finanziamenti per l'estirpazione obbligatoria degli alberi da frutto infetti.

(4-02238)

(9 ottobre 1996)

RISPOSTA. — Il virus della Sharka, anche indicato nella letteratura specifica con il nome di PPV (Plum pox virus), originario dell'Europa orientale (Bulgaria), fino a qualche tempo fa era sconosciuto nel nostro paese e le prime segnalazioni a livello nazionale, con interessamento solo di alcune aree ben circoscritte del Trentino-Alto Adige, dell'Emilia-Romagna e del Piemonte, determinarono l'adozione del decreto ministeriale di lotta obbligatoria 26 novembre 1992, che imponeva un programma di eradicazione dei focolai esistenti al fine di evitare la diffusione in aree indenni nonchè lo stretto controllo del materiale importato.

Nonostante ciò, nel corso di quest'anno, la malattia si è manifestata in maniera particolarmente virulenta su impianti di pesco e nettarine della regione Veneto ed anche in altre regioni del Nord Italia viene segnalata in modo sempre più diffuso, specie in questi ultimi mesi.

Per l'eradicazione della Sharka, ed anche del colpo di fuoco batterico *Erwinia amylovora*, fitopatia altrettanto grave, è stato necessario provvedere alla determinazione degli interventi obbligatori e ciò in base all'articolo 11 della legge 18 giugno 1931, n. 987, concernente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e relativi servizi. Il regolamento di applicazione della suddetta legge prevede, all'articolo 28, che le spese per l'applicazione obbligatoria di rimedi contro le malattie e per l'impiego dei mezzi di lotta, ivi compreso quello per i metodi distruttivi, siano a totale carico degli interessati.

È comprensibile che tale onere, essendo a carico degli interessati, riduce l'impegno dei frutticoltori a denunciare o ad estirpare le piante contaminate, con la conseguente diffusione ed estensione delle malattie, e ciò è tanto più vero nella presente circostanza in cui, anzichè singole piante o comunque limitate estensioni di aree colturali, risultano

colpiti interi frutteti di notevole estensione territoriale ricadente in diverse regioni frutticole e di rilevante valore di capitale arboreo.

Tuttavia il rischio in prospettiva è ancora più preoccupante, considerando il carattere diffusivo della malattia ed il lungo periodo di incubazione (circa 3 anni) nonchè la rilevanza economica, sociale e territoriale del comparto nell'ambito dell'economia agricola italiana. Questo, infatti, in assenza di interventi urgenti rischia seri problemi di sopravvivenza nelle zone interessate.

In considerazione della gravità della situazione, vista la velocità di diffusione della fitopatìa nonchè la sua presenza su circa 300 ettari di frutteti specializzati (già monitorati dal servizio fitosanitario della regione Veneto) da estirpare rapidamente, si è ritenuto indispensabile prevedere tempestivi interventi a favore delle aziende colpite, sia per il controllo dei focolai di infezione sia per attenuare i disagi economici dei frutticoltori che sono costretti non solo a distruggere i loro impianti produttivi, con la perdita parziale o totale del loro reddito, ma anche a dover sostenere a loro spese la necessaria estirpazione delle piante infette e la loro distruzione.

È stato, pertanto, approntato e trasmesso alla Presidenza del Consiglio, per la relativa approvazione, un provvedimento con il quale si stabilisce che per l'estirpazione ed il reimpianto di alberi di drupacee, colpiti dall'infezione virale «Sharka», per il quale è obbligatoria la lotta ai sensi del decreto ministeriale 26 novembre 1992, possono essere concesse a favore delle aziende agricole, singole od associate, delle provvidenze contributive per il mancato reddito dovuto al danno economico provocato dalla suddetta infezione virale.

Tali contribuzioni in conto capitale possono essere concesse dalle regioni territorialmente competenti in relazione all'età dell'albero colpito dalle infezioni e secondo i limiti di importo specificamente fissati, una volta accertata la contaminazione degli impianti da parte dei servizi fitosanitari regionali. In particolare, quando l'infezione accertata risulti essere uguale o superiore al 10 per cento degli alberi colpiti, può venire disposta l'estirpazione dell'intero impianto.

Inoltre, nell'intento di fronteggiare l'emergenza con la massima efficacia, è stata già introdotta, con decreto ministeriale 20 novembre 1996 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1996) una modifica del decreto di lotta obbligatoria sopracitato, prevedendo le misure tecnicamente più idonee al fine di eradicare i focolai esistenti, evitando l'ulteriore diffusione della malattia.

Tali misure riguardano principalmente:

- ispezioni sistematiche annuali sulle piante ospiti del virus per l'effettuazione di appropriate analisi da parte dei servizi fitosanitari regionali;

- obbligo da parte dei vivaisti di mettere a dimora piante di varietà drupacee certificate ed esenti dal virus;

- accertamento della provenienza del materiale di propagazione prima dell'innesto e della messa a dimora al fine di predisporre gli opportuni accertamenti;

estirpazione e distruzione dell'impianto del frutteto se la percentuale di piante infette sia uguale o superiore al 10 per cento.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(28 febbraio 1997)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanità.* – Premesso:

che l'amministrazione comunale di Solignano (in provincia di Parma) lamenta, con giusta preoccupazione, la permanente disattenzione della Autocamionale della Cisa spa (società a capitale misto, di gestione dell'omonima autostrada, con sede in Parma) verso alcuni problemi di notevole rilievo, che interessano, in particolare (ma non in via esclusiva), amministratori e cittadini di quel comune;

che si tratta, innanzitutto, della mancata installazione di barriere antirumore sull'autostrada, in corrispondenza dell'abitato di Rubbiano (in territorio del comune di Solignano), sebbene quella installazione («nei tempi tecnico-amministrativi strettamente necessari») avesse formato oggetto, sin dal 24 settembre 1991, di accordo sottoscritto dal sindaco dello stesso comune di Solignano e dal presidente *pro tempore* di detta società;

che ne risulta la permanenza di un grave inquinamento acustico, che è stato accertato (tra i 75 e gli 80 decibel) dell'unità sanitaria locale di Borgotaro (sin dal 18 marzo 1989);

che si tratta, altresì, della mancata ultimazione dei ponti Taro 2 e Taro 3 e della mancata demolizione, che ne consegue, delle vecchie pile, che ostacolano il deflusso delle acque del fiume, con grave pericolo di esondazione, quantomeno in caso di piena appena superiore alla media;

che entrambi i problemi risultano segnalati ripetutamente dall'amministrazione comunale di Solignano (da ultimo, con lettera del sindaco, in data 22 gennaio 1996), senza tuttavia che sia stata data alcuna risposta dalla società;

che parimenti senza risposta sono rimaste le giuste proteste di tanti cittadini del comune di Solignano (ed in particolare dei residenti in località Rubbiano);

che l'evidente interesse generale, che ne risulta coinvolto, impone allo scrivente di porre all'attenzione del Governo (e, segnatamente, dei Ministri competenti) entrambi i problemi prospettati e di chiederne la soluzione con l'urgenza del caso, previo accertamento dei fatti denunciati,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia la verità dei fatti denunciati, risultante all'esito di opportuni accertamenti;

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati e quali iniziative intenda conseguentemente prendere, con l'urgenza del caso, per avviarli a soluzione.

(4-00847)

(2 luglio 1996)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si riferisce quanto acquisito dalle amministrazioni interessate.

Sin dall'8 marzo 1989 il servizio di igiene pubblica dell'azienda USL di Borgo Val di Taro ha accertato un grave inquinamento acustico in località «Rubbiano» nel comune di Solignano (Parma), essendo emersi livelli di rumorosità superiori a 75 Leq in dB(A) (le rilevazioni furono effettuate presso le abitazioni di due famiglie, Restelli e Belli, che distano 25 metri circa dalla recinzione autostradale, e ciò in contrasto con il decreto ministeriale 1° aprile 1968 che fissa in 60 metri la distanza minima a protezione del nastro autostradale).

A seguito di intervento del sindaco del comune di Solignano e su consiglio della USL di Borgo Val di Taro (dal momento che l'allora vigente legislazione consentiva comunque tali realizzazioni) si convenne con l'allora presidente della Autocamionale della Cisa spa ad un protocollo d'intesa che prevedeva un progetto organico articolato di protezione antirumore.

Il progetto inoltrato all'ANAS nel settembre 1992 prevedeva che la spesa per l'installazione di barriere fonoassorbenti fosse compresa fra le somme a disposizione della terza perizia di variante per i lavori di ammodernamento dell'autostrada Autocamionale della Cisa. Tale perizia non è stata peraltro ritenuta meritevole di approvazione in sede di esame da parte dell'ANAS; pertanto l'Autocamionale della Cisa si trova tuttora nell'impossibilità di dare corso ai lavori.

Al riguardo, per quanto di competenza di questo Ministero, si precisa che la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (legge-quadro sull'inquinamento acustico) prevede l'emanazione di un apposito regolamento di esecuzione relativo alla disciplina dell'inquinamento acustico prodotto nelle infrastrutture stradali ed autostradali. L'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995 stabilisce che i limiti di emissione, attenzione e qualità siano fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alle diverse tipologie di sorgente.

La realizzazione di eventuali piani di risanamento che la legge pone a carico degli enti gestori e/o proprietari delle infrastrutture stesse è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 447 del 1995, con la quale saranno stabilite anche le relative modalità di esecuzione.

La norma-quadro, pertanto, ha fissato i principi generali di tutela dall'inquinamento da rumore: per la sua concreta attuazione è necessaria l'emanazione dei previsti decreti attuativi. In tale direzione è stata orientata l'attività del Ministero in questo settore.

Da tempo è stata avviata la fase di confronto con le altre amministrazioni interessate al concerto sui diversi provvedimenti.

In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla determinazione dei limiti è già all'esame della Conferenza Stato-regioni ed il regolamento di disciplina del rumore emesso dalle infrastrutture stradali (articolo 11), ottenuto il parere favorevole del Ministero della sanità, è stato trasmesso al Ministero dei lavori pubblici. Potrebbe essere possibile la relativa emanazione entro il prossimo mese di marzo.

Per quanto riguarda, invece, la mancata ultimazione dei lavori relativi ai ponti Taro 2 e Taro 3 e la conseguente demolizione della vecchia sede, la regione Emilia-Romagna, servizio provinciale difesa del suolo, ha rilasciato in data 11 aprile 1991 l'autorizzazione provvisoria per l'inizio dei lavori sopra citati; successivamente in data 3 maggio 1996 è stato emanato il decreto di concessione idraulica definitivo.

I lavori di costruzione dei ponti sono stati interrotti a causa della accertata difformità delle fondazioni rispetto al progetto esecutivo. Per tali fatti sono state promosse indagini da parte dell'autorità giudiziaria e di una commissione di inchiesta nominata dall'ANAS. Tali indagini sono giunte a conclusione e quindi si prevede a breve la ripresa dei lavori.

Peraltro sul rappresentato pericolo di esondazione del Taro, a causa della mancata demolizione delle 8 pile nella strozzatura del fiume (località Solignano, Selva Stazione) è stato interpellato da parte della prefettura di Parma il servizio provinciale difesa del suolo di Parma - risorse idriche e forestali, il quale ha assicurato che il rischio di straripamento interessa esclusivamente aree golenali ed inoltre tale rischio non è strettamente correlabile con la presenza dei ponti in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(27 febbraio 1997)

DEMASI, COZZOLINO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che il nuovo orario dell'ente Ferrovie dello Stato registra la eliminazione dell'intercity Salerno-Roma delle ore 8,14;

che, di conseguenza, i passeggeri che devono raggiungere la capitale sono obbligati a servirsi della corsa delle ore 6 o di quella delle ore 9,13;

che tale situazione nuoce all'utenza che usa il trasporto su ferro per motivi di lavoro;

che il vettore in partenza alle ore 8,14, precedentemente attestato alla stazione di Salerno, si attesta - ora - nella stazione di Napoli;

che non esistono motivi tecnici insormontabili per il ripristino della corsa Salerno-Roma delle ore 8,14 a mezzo intercity,

gli interroganti chiedono di conoscere se si intenda intervenire presso l'ente gestore per il ripristino della corsa in narrativa, sempre

confortata da un notevole numero di partenze in gran parte motivate da esigenze di lavoro.

(4-01083)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. - La società Ferrovie dello Stato riferisce che con l'attivazione del passato orario estivo 1996 è stato deciso di istituire un collegamento *intercity* fra Milano e la Calabria (senza impegno di ulteriori risorse di materiale, fra l'altro non disponibile) prolungando nei due sensi di marcia il percorso degli *intercity* 549 e 548.

Ciò ha comportato, nella turnificazione del materiale, l'attestamento dell'*intercity* 546 (partenza da Salerno alle ore 8,14) a Napoli; tuttavia, la clientela salernitana, interessata al collegamento su Milano con servizio diretto, può usufruire, in alternativa, del treno *intercity* 548 che, proveniente da Reggio Calabria, effettua fermata a Salerno alle ore 10,11.

La clientela che per motivi di lavoro, invece, vuol raggiungere Napoli prima può utilizzare il treno diretto 3456 che, ponendosi sulla traccia del soppresso *intercity* 546, parte da Salerno alle ore 8,30 e giunge a Napoli Centrale alle ore 8,54.

Per la clientela diretta nella capitale vi è anche la possibilità di utilizzare la relazione *intercity* originaria da Salerno per Torino in partenza alle ore 8,57 e con arrivo a Roma-Termini alle ore 11,45.

Le Ferrovie dello Stato concludono precisando che Salerno con l'entrata in vigore dell'orario estivo 1996 è rimasta collegata con servizi diurni *intercity*:

a Milano con due relazioni, di cui una originaria da Salerno (partenze ore 6 e 10,11);

a Torino con due relazioni, di cui una originaria da Salerno (partenze ore 8,57 e 13,13);

a Bologna con una relazione proveniente da Reggio Calabria (partenza ore 17,13);

a Roma con sette relazioni, di cui due effettuate con Pendolino, che hanno origine a sud di Salerno (partenze ore 6,42, 9,13, 11,13, 11,19, 15,13, 19,13 e 20,15)

per un totale complessivo di dodici collegamenti, uno in più rispetto al trascorso orario invernale 1995-1996.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(19 febbraio 1997)

DOLAZZA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che dopo ripetuti preannunci di notevole rilievo la RAI-TV ha messo in onda sul TG1 in mondovisione, nell'ambito della trasmissione «Tutti in piazza», alle ore 21 del 3 settembre 1996 il programma dedi-

cato alla città di Bergamo con l'intento, chiaramente risultante dalle anticipazioni, di far conoscere al grande pubblico mondiale dei telespettatori i più genuini e tipici caratteri di questa città lombarda;

che, pur lasciando credere ai telespettatori che si sarebbe trattato di una trasmissione ad elevata partecipazione popolare diretta, era stato consentito di presenziare direttamente allo spettacolo solamente ad un limitato numero di personalità, autorità locali, parlamentari, grandi imprenditori, eccetera; all'area della «diretta» non era stato permesso di accedere al pubblico, sostituito da comparse;

che in realtà il programma, affidato a personale di conduzione e di presentazione del tutto avulso dalla mentalità e dalla cultura bergamasche, non solamente ha fallito detti intenti ma, ristretto alla piazza Vecchia di Bergamo alta, ha attribuito alla città retaggi artistici, folcloristici e popolari che non le sono propri, ignorando l'autentico patrimonio bergamasco e, limitandosi al contemporaneo, dimenticando il retaggio di Giovanni XXIII, dei Manzù, dei Gavazzeni, nonchè dei campioni dello sport, il tutto inquadrato in un susseguirsi di inesattezze, incongruenze, falsità, banalità ed inconvenienti tecnici inammissibili e con largo ricorso al *play-back* soprattutto per quanto riguarda gli applausi resi da comparse e da autorità locali, mentre alla popolazione cittadina, fermata da transenne in zone remote, non è stata consentita l'audizione e la visione dello spettacolo in diretta,

si chiede di conoscere:

se il Governo ritenga ammissibile che sia impunemente consentito ad una compagnia televisiva operante con concessione ministeriale e per di più di proprietà pubblica e sovvenzionata dai contribuenti e dagli enti locali – quale è la RAI-TV – di mandare in onda programmi tanto diversi da quanto preannunciato e culturalmente così approssimati da poterli definire come vicini al mendacio;

a quanto ammontino i «contributi» elargiti dalla regione, dalla provincia e/o da altri enti locali al programma in questione;

quale sia il costo netto sopportato dalla RAI-TV per il programma in questione;

se, indipendentemente da interventi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il Governo – quale editore di fatto della RAI-TV – intenda adottare appropriate misure *ad personam* nei confronti dei responsabili della mendace ed inaccettabile trasmissione su Bergamo e provvedimenti atti ad evitare il ripetersi di tali inammissibili accadimenti.

(4-01679)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha riferito che il programma «Bergamo festa in piazza» è stato realizzato con l'intento di ricordare alcuni bergamaschi famosi nel campo della letteratura, della musica, del teatro e della storia senza alcuna pretesa di raccontare, in una serata televisiva, tutto il secolare e ricco trascorso della città.

Il programma, che è stato prodotto dalla RAI insieme con la regione Lombardia, la provincia ed il comune, è stato proposto ai rappresentanti delle istituzioni locali prima della fase esecutiva ed è stato poi approvato nel corso della riunione svoltasi il 29 febbraio 1996, alla quale hanno partecipato gli esponenti degli enti locali interessati alla produzione.

In quell'occasione i rappresentanti della provincia hanno proposto una modifica alla parte finale della trasmissione che RAI Uno ha accettato di apportare; da quel momento la produzione è entrata nella fase esecutiva senza alcuno scostamento rispetto a quanto precedentemente concordato.

La concessionaria ha sottolineato che l'intento di RAI Uno è stato quello di offrire uno spettacolo che desse spazio alla cultura cittadina; a tal fine ha contattato vari artisti locali, selezionando i Dadadang, ed ha chiamato a partecipare alla trasmissione il complesso jazz di Trovesi, una banda musicale, gli allievi della scuola di danza di Bergamo, il circo Rastelli e, per i costumi, lo stilista Trussardi, bergamasco, coinvolgendo anche i Pooh perchè un componente del gruppo è nato a Bergamo.

Per il resto, ha riferito la RAI, il cast ha visto presenze di grande rilievo artistico: Carla Fracci, Ferruccio Soleri, la compagnia di ballo «L'Ensemble» diretta da Mischa Van Hoecke, il balletto di Toscana, Mariella Devia, Elisabetta Terabust, il gruppo di danze rinascimentali diretto da Flavia Sparapani e Renzo Arbore per l'interpretazione delle grandi canzoni napoletane composte da Donizetti.

La concessionaria ha sottolineato che, rispetto a quanto proposto inizialmente e presentato nella conferenza stampa, non sono intervenute modifiche: solo nel programma di sala è stato anticipato un numero rispetto a un altro; si è trattato di una variazione di «scaletta» che rientra tra i ritocchi che possono essere decisi durante le prove che precedono la «diretta» all'unico fine di migliorare la fruizione del programma.

La RAI, nel rendere noto che il costo sostenuto per la realizzazione di tale programma è stato di 550 milioni di lire, ha precisato che i contributi della regione Lombardia, della provincia e del comune di Bergamo sono stati destinati alla fornitura di servizi ed alla costruzione della scenografia, lavori che sono stati affidati ad aziende bergamasche per assicurare ritorni economici sul territorio.

La concessionaria ha infine riferito che la distribuzione degli inviti allo spettacolo è stata curata direttamente dalle istituzioni locali che hanno contribuito alla produzione e di aver trattenuto soltanto una decina di biglietti di invito.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(5 marzo 1997)

FUSILLO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che gli aumenti dei contributi agricoli unificati e l'introduzione di notevoli appesantimenti burocratici in materia di collocamento agricolo (registro d'impresa, buste paga), originariamente disposti dal decreto legislativo n. 375 del 1993 e successivamente dal decreto-legge n. 416 del 2 ottobre 1995 e dal decreto-legge n. 40 del 1° febbraio 1996, lungi dal favorire gli obiettivi del riequilibrio della gestione previdenziale e del miglioramento del collocamento agricolo, hanno, invece, contribuito ad allargare l'area delle evasioni contributive ed a peggiorare la gestione del collocamento con gravi ripercussioni sull'occupazione;

che specialmente nelle regioni dell'obiettivo 1 di cui ai Regolamenti CEE n. 2081.93 e seguenti la forte presenza di coltivazioni mediterranee (olivo, vite, agrumi, tabacco, ortofrutta) richiede un elevato numero di giornate lavorative;

che dette produzioni, specialmente negli ultimi anni, sono soggette a confrontarsi sul mercato con i prezzi stracciati dei prodotti provenienti dai paesi extracomunitari dell'area mediterranea, che si avvantaggiano all'origine di un forte «*dumping sociale*» (bassa remunerazione del lavoro e pressione previdenziale quasi nulla);

che già in parecchi rinnovi dei contratti integrativi provinciali per i lavoratori agricoli le parti sociali hanno accettato la logica dei cosiddetti «contratti di riallineamento», riconoscendo paghe di fatto inferiori a quelle contrattuali;

che il calcolo dei contributi agricoli unificati è ancora basato sul salario medio convenzionale;

che nei paesi della Comunità il costo complessivo della previdenza agricola è di gran lunga inferiore a quello italiano;

che il 18 giugno 1996 sono scaduti i termini per il pagamento dei contributi agricoli unificati relativi al quarto trimestre 1995, il cui costo ha subito un incremento del 40 per cento rispetto alle aliquote in vigore al 30 giugno dello scorso anno, così come previsto dalla legge n. 537 del 1993,

si chiede di conoscere i provvedimenti legislativi e normativi che il Governo intenda assumere, con l'urgenza che il caso richiede, per ridurre il costo dei contributi agricoli unificati e per alleggerire la pressione burocratica nel settore primario al fine di scongiurare il malcontento che serpeggia tra i coltivatori, onde evitare di far esplodere la «*rabbia verde*» che i presidenti confederali della Coldiretti, della Confagricoltura e della CIA hanno ricordato a conclusione della manifestazione unitaria di Napoli del 28 maggio 1996 e per rasserenare un comparto così importante per l'economia e per l'occupazione, specialmente del Mezzogiorno.

(4-00716)

(25 giugno 1996)

RISPOSTA. – L'interrogazione parlamentare evidenzia lo stato di difficoltà del comparto agricolo, con particolare riferimento alla pressione

contributiva esistente nel settore e sollecita l'adozione, da parte ministeriale, di idonee iniziative per ridurre il costo dei contribuiti.

In via preliminare, si osserva che alcune delle questioni poste presentano connessioni con l'attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 335 del 1995.

Com'è noto, il termine per la ridefinizione degli aspetti previdenziali del settore agricolo è stato differito al 30 aprile 1997 dalla legge 8 agosto 1996, n. 417, in considerazione della complessità della materia e dell'esigenza di acquisire una larga base consensuale da parte delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori.

In tal senso presso il Ministero nei mesi scorsi è stato avviato e portato avanti un tavolo di concertazione con i rappresentanti delle parti sociali e delle amministrazioni interessate alla materia in ordine ai problemi delle diverse aree (montane, svantaggiate e fiscalizzate del Mezzogiorno) nonché ai diversi livelli di contribuzione in relazione alla nuova legge previdenziale, sia per quanto concerne le imprese che per quanto riguarda i lavoratori.

Oggetto di studio tra le parti è, inoltre, l'armonizzazione delle aliquote contributive italiane con quelle europee.

Lo schema di decreto legislativo attuativo della delega è stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il prescritto parere.

In vista della ridefinizione degli aspetti previdenziali del settore agricolo ed in considerazione della crisi economica in cui lo stesso versa, sono stati adottati provvedimenti che si sono mossi proprio nella direzione auspicata dall'onorevole interrogante.

Da un lato, è stato previsto un differimento dei termini per il versamento dei contributi agricoli relativi alla manodopera impiegata, rispettivamente, nel quarto trimestre 1995, nel primo trimestre 1996 e nel secondo trimestre 1996 (decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, decreto-legge 2 agosto 1996, n. 405, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, convertito dalla legge 3 febbraio 1997, n. 14, decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11), dall'altro, è stata introdotta una più accentrata gradualità nel processo di elevazione delle aliquote contributive come delineate dall'articolo 11, comma 27, della legge n. 537 del 1993, per le aziende agricole ubicate nei territori montani e nelle zone svantaggiate (decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11).

È stata, inoltre, prevista (decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11) la riduzione dell'onere contributivo per il 1997-1999 per le aziende agricole site nel Mezzogiorno, attraverso la rimodulazione della aliquote, partendo da una misura del 60 per cento relativamente alle rate del quarto trimestre 1996 e del primo trimestre 1997, per assestarsi, relativamente agli ulteriori periodi di fruizione del beneficio, sulla misura del 40 per cento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(28 febbraio 1997)

GERMANÀ, AZZOLLINI, BETTAMIO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che «Il coltivatore» del 24 settembre 1996 pubblica una nota della Coldiretti di Bari in cui vengono messe in evidenza ingenti importazioni di grano duro avvenute attraverso il porto di Bari;

che il grano sarebbe esportato dalla Grecia;

che secondo il presidente ed il direttore della Coldiretti di Bari i «quantitativi supererebbero la potenzialità produttiva di quello Stato (la Grecia) facendogli assumere, sempre più, la connotazione di paese intermedio di produzioni extraeuropee»;

considerato che, se vera, tale situazione determina, oltre una violazione delle norme comunitarie, un danno per i nostri produttori di grano duro e che questi, già provati dalle decisioni comunitarie, sono minacciati da una ulteriore decurtazione di 2000 miliardi del bilancio agricolo comunitario da recuperarsi per la maggior parte dagli aiuti ai seminativi,

si chiede di conoscere le iniziative ed i provvedimenti che il Ministro in indirizzo abbia preso od intenda adottare per riportare alla normalità il mercato del grano duro e non penalizzare ulteriormente i produttori.

(4-01967)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. – Si deve preliminarmente precisare che il grano duro proveniente dalla Grecia, così come qualsiasi altro prodotto di origine comunitaria, non può essere assoggettato ad alcun condizionamento ed a provvedimenti restrittivi di varia natura, vigendo, nell'intero territorio comunitario, assoluta libertà di commercializzazione, senza vincoli giuridici e/o economici.

A ciò si aggiunga che l'ipotesi prospettata, secondo la quale le quantità esportate dalla Grecia supererebbero la potenzialità produttiva di quel paese e farebbero, quindi, ritenere che le stesse siano state preventivamente importate da paesi terzi non è suffragata dai dati del commercio con l'estero di quel paese.

Infatti, salvo ipotetici comportamenti scorretti da parte delle autorità doganali greche, risulta a questa amministrazione che la Grecia, nei primi tre mesi della campagna di commercializzazione 1996-97, ha richiesto certificati di importazione per quantità pari a circa 2.000 tonnellate mentre la stessa richiesta riferita all'Italia è di quasi 85.000 tonnellate.

È, comunque, da sottolineare che le importazioni dai paesi terzi, secondo la normativa comunitaria, sono praticamente libere, essendo subordinate solo a determinate condizioni quali la richiesta di un certificato, accompagnata dal versamento di una cauzione a garanzia della serietà dell'operazione ed il pagamento di un eventuale dazio all'importazione stabilito periodicamente dalla Commissione CE sulla base della differenza riscontrata tra il prezzo comunitario e quello mondiale.

Da segnalare che in questo ambito, sulla base di impegni commerciali assunti a livello GATT (oggi OMC) sono anche previsti contingenti di grano tenero e duro (oltre 350.000 tonnellate) da importare in esenzione da dazio.

Per quanto riguarda la minaccia di una decurtazione nel bilancio comunitario da imputare al grano duro, si rappresenta che è stata portata all'attenzione dei competenti organi una proposta della Commissione CE intesa a ridurre le compensazioni al reddito che per i cereali è pari al 7,2 per cento e rappresenta per il suddetto cereale una minore compensazione di circa 280 miliardi di lire.

Detta proposta, che era stata formulata per finanziare la nota crisi che ha colpito il settore delle carni bovine, non ha trovato, in seno al Consiglio dell'Unione europea, l'accordo della maggioranza delle delegazioni, tra cui quella italiana.

Infatti questo Dicastero ha espresso il proprio totale dissenso sulle misure in causa, facendo presente che la crisi del settore bovino è paragonabile ad una calamità naturale a cui bisogna far fronte attingendo i necessari mezzi finanziari dall'intero bilancio comunitario e, per quanto possibile, non dal settore delle grandi colture.

Comunque è da sottolineare che, in sede di adozione della riforma della politica agricola comune in materia di grandi colture, il settore del grano duro ha trovato, com'era giusto che fosse, una corsia preferenziale, tant'è che, unico tra tutti i cereali, gode di un trattamento specifico che tiene conto della sua tipicità e specificità di destinazione e dei più bassi rendimenti agronomici rispetto al restante comparto cerealicolo.

Infatti, ai produttori di grano duro delle aree tradizionali di coltivazione, fra le quali è ovviamente compresa la Puglia, è riconosciuto, a determinate condizioni, un aiuto specifico pari a 359 ECU/ettaro, che si aggiunge alla compensazione ordinaria al reddito spettante a tutti gli altri cereali a seguito della riforma della politica agricola comune.

Si tratta di un incentivo di non poco conto che ha assicurato ai produttori interessati una forza contrattuale prima sconosciuta: ne è la dimostrazione l'andamento del mercato che, nei primi quattro anni di applicazione della riforma, si è attestato e continua ad attestarsi su livelli di prezzo nettamente superiori a quello istituzionale di garanzia.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(28 febbraio 1997)

LA LOGGIA, SCHIFANI, GRECO, MUNDI, MILIO, NOVI, GERMANÀ, LAURIA Baldassare, MANIS, AZZOLLINI, D'ALÌ, MANCA, CENTARO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso che da notizie apparse recentemente sui giornali si apprende che il Sottosegretario per gli affari esteri Piero Fassino al convegno su «Cooperazione nel Mediterraneo e Liguria» ha dichiarato, come riportato da «Il Giornale» del 29 giugno 1996: «Dobbiamo fare in

modo che i popoli terzi mediterranei siano invogliati a restare nel loro paese per far concorrenza all'Europa nella coltivazione di agrumi e pomodori» e ha concluso affermando: «Esisterà della concorrenza nel mercato di alcuni prodotti, ma, alla fine, tutto questo verrà a nostro favore. Bisogna arrestare i flussi migratori»;

considerata la grave crisi economica con caratteristiche recessive che da anni colpisce il Mezzogiorno del nostro paese, si chiede di conoscere:

a che titolo siano state rilasciate le dichiarazioni in premessa; se il Governo concordi con esse;

in caso contrario quali misure si intenda adottare per informare con chiarezza l'opinione pubblica sulle posizioni governative in materia;

se, comunque, non si ritenga il caso di censurare l'operato del sottosegretario Fassino, che ha inteso dare con una semplice battuta una soluzione al complesso problema dell'immigrazione, rischiando di incrinare i delicati equilibri di mercato delle coltivazioni mediterranee a danno di intere aree del Mezzogiorno che su quelle produzioni poggiano la loro economia, con l'occupazione di migliaia di lavoratori e il sostegno a centinaia di famiglie.

(4-01576)

(1° agosto 1996)

RISPOSTA. – Le aperture commerciali che i paesi dell'Unione europea e quelli della riva sud del Mediterraneo si concedono reciprocamente sono solo una delle componenti della cooperazione euro-mediterranea varata con la Conferenza di Barcellona nel 1995 in cui l'Italia – conformemente agli indirizzi espressi dallo stesso Parlamento – ha giocato un ruolo volto a rafforzare la dimensione mediterranea dell'Unione in un'Europa il cui baricentro tende spostarsi verso est. Con Barcellona l'Europa si è dotata per la prima volta di una strategia completa ed estesa a tutti i possibili ambiti di collaborazione con il Mediterraneo, da quello politico e di sicurezza, a quello economico, commerciale e finanziario, a quello culturale, sociale ed umano.

Il partenariato euro-mediterraneo si esprime attraverso gli accordi di associazione già conclusi o in corso di negoziato, tenute anche presenti le nuove regole dell'Organizzazione mondiale per il commercio che impongono di includere nella liberalizzazione degli scambi tutti i settori compreso quello agricolo. Le agevolazioni nel settore agricolo, che vengono pertanto concesse ai paesi mediterranei in tali accordi, come, ad esempio, quelle previste dall'accordo con il Marocco concluso il 10 novembre 1995, non devono essere disgiunte da una valutazione complessiva dei vantaggi che l'Unione europea e l'Italia potranno trarre.

Ad esempio, l'accordo con il Marocco è imperniato su quattro elementi fondamentali: approfondimento del dialogo politico, rafforzamento della cooperazione tecnica, economica e culturale, aumento degli scambi, assistenza finanziaria.

In base all'accordo la produzione industriale marocchina dovrà aprirsi alla concorrenza comunitaria in una serie di settori nell'arco di un periodo transitorio di dodici anni a partire dall'entrata in applicazione del trattato. Dovranno essere pertanto eliminati i diritti di dogana o tasse di effetto equivalente sinora applicati dal Marocco ad una serie di prodotti industriali originari dell'Unione europea che vanno dai tessuti alle calzature, dagli occhiali agli insetticidi, dai metalli agli utensili, dagli impianti hi-fi ai videoregistratori, eccetera.

A Barcellona abbiamo anche ottenuto che il partenariato euro-mediterraneo non si traduca solo in un aumento degli scambi di merci, ma consista in un esercizio molto più ampio e completo che consenta di ottimizzare le reciproche concessioni commerciali, mettendo il Marocco e gli altri paesi della riva sud in condizione di partecipare con l'Unione europea ad una serie di iniziative di cooperazione industriale, di messa in opera di adeguate infrastrutture, di maggiori contatti a tutti i livelli ed in tutti i settori.

Il nostro obiettivo è quello di porre le premesse per una sempre maggiore estensione della cooperazione a tutti i paesi terzi mediterranei che, oltre ad attivare in questi Stati dinamiche di sviluppo endogeno e sostenibile - che sono la migliore risposta ai fenomeni migratori - è volta a fornire nuove possibilità di crescita occupazionale all'interno della stessa Europa. D'altra parte non si può però nutrire l'aspettativa di sviluppare relazioni di partenariato con questi paesi aprendo solo il loro mercato ai nostri prodotti industriali, senza offrire sbocchi alle loro produzioni agricole.

Da parte sua, il sottosegretario di Stato Piero Fassino nel partecipare ad una tavola rotonda a Genova sulle prospettive delle relazioni euro-mediterranee non ha fatto che ricordare come, con la Conferenza di Barcellona, l'Unione europea abbia indicato che la cooperazione con i paesi mediterranei sia una priorità strategica dell'Unione europea e che una politica volta al sostegno dello sviluppo e della crescita delle economie di quei paesi sia anche uno dei modi per contenere i forti - e spesso incontrollati - flussi migratori che da quei paesi provengono.

Egli ha sottolineato che per evitare che nei prossimi anni i flussi migratori verso i paesi industriali divengano sempre più grandi e meno contenibili occorre creare le condizioni per cui chi oggi emigra possa trovare nel proprio paese le possibilità di una vita dignitosa. Da qui la centralità di una politica di cooperazione e sostegno allo sviluppo dei paesi mediterranei che consiste non soltanto nell'offrire finanziamenti e tecnologie ma anche nell'aprirsi ai prodotti che con tale sviluppo si produrranno.

Per tutelare il settore dell'agrumicoltura italiana e proprio perchè viviamo in un mercato sempre più aperto ed interdipendente e le vecchie forme di protezionismo e di barriere doganali rischiano di essere del tutto inefficaci è tanto più necessario che l'Italia faccia una politica per la specializzazione delle nostre colture, il loro accesso ai mercati, la riqualificazione della distribuzione commerciale e che - pur in un mercato aperto alla concorrenza - sia capace di sostenere efficacemente i nostri prodotti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SERRI

(24 febbraio 1997)

LORENZI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –
Premesso:

che precedenti atti (delibere di giunta comunale n. 163 del 1995 e consiglio comunale n. 20 del 1996) volti all'istituzione di un ufficio postale permanente nella frazione San Giacomo di Roburent non hanno sortito esiti positivi nonostante la grande importanza sociale della predetta frazione, uno tra i centri principali di turismo estivo ed invernale della regione, frequentato da non meno di 10-12 mila persone annualmente, disponendo di circa 2 mila alloggi oltre agli alberghi e *meublè*;

che la frazione è stata riconosciuta dal Ministero della sanità località termale di rilevante importanza, per cui si stanno predisponendo nuove strutture che richiameranno ulteriore popolazione villeggiante in ogni periodo dell'anno, aumentando le esigenze di un servizio pubblico quale l'ufficio postale, sia per i settori della corrispondenza, in special modo raccomandate e pacchi, sia per il settore della bancoposta con depositi, versamenti pensionistici ed altre attività postali;

che nella limitrofa frazione di Serra in comune di Pamparato esiste un ufficio postale sottodimensionato in quanto a traffico postale;

che le frazioni di Serra di Pamparato e San Giacomo di Roburent sono unite dalla strada provinciale n. 183 e la distanza è di soli 3 chilometri e mezzo ed è quindi possibile, impegnando lo stesso personale senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione postale, attivare un nuovo ufficio postale a San Giacomo di Roburent per tre giorni alla settimana conservando la funzionalità per i restanti tre giorni settimanali a Serra di Pamparato,

l'interrogante chiede di sapere come il Ministro intenda comportarsi in merito all'apertura di un nuovo ufficio postale a Roburent che operi in modo alternativo con quello già esistente nella frazione di Serra di Pamparato.

(4-02174)

(3 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane ha raggiunto un accordo con l'assessore regionale del Piemonte per l'economia montana e forestale per l'apertura temporanea di un'agenzia di base nella frazione di San Giacomo di Roburent nei seguenti periodi:

periodo invernale dal 15 dicembre 1996 al 31 gennaio 1997;

periodo estivo dal 15 luglio 1997 al 31 agosto 1997.

Inoltre, per consentire l'erogazione del servizio postale in via continuativa anche nelle località con basso volume di traffico, quale la frazione di San Giacomo di Roburent, l'Ente sta sperimentando un nuovo modulo organizzativo con il quale viene introdotta la figura dell'operatore unico che svolge la propria prestazione lavorativa in parte in ufficio ed in parte all'esterno con mansioni di addetto al recapito della corrispondenza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(25 febbraio 1997)

LORETO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che dura ormai da diversi mesi l'inerzia delle Ferrovie dello Stato in merito alla decisione per l'affidamento dei lavori di completamento del raddoppio ed elettrificazione della linea ferroviaria Bari-Taranto;

che, nonostante gli impegni assunti e formalizzati in atti dai responsabili delle Ferrovie dello Stato in due diverse riunioni al Ministero dei trasporti, durante le quali furono fissate per ben due volte delle scadenze perentorie per la suddetta decisione, ad oggi non è dato sapere alcunchè sulla volontà dell'ente;

che sono state già avviate le procedure per il licenziamento dei 56 lavoratori del cantiere di Castellaneta (Taranto);

che persistono e si aggravano le situazioni già evidenziate dall'interrogante in diverse interrogazioni per le quali si attende riscontro;

che tale inerzia dell'ente Ferrovie dello Stato ed anche del Ministero dei trasporti sta conducendo ad atteggiamenti ormai prossimi all'exasperazione non solo i lavoratori interessati alla ripresa dei lavori, ma anche i cittadini di Castellaneta e Palagianello, che sono due città tagliate in due da passaggi a livello, chiusi per molte ore al giorno per il passaggio dei treni su una linea ferroviaria da dismettere subito dopo la fine dei lavori oggi sospesi,

l'interrogante chiede di sapere cosa si intenda fare per consentire nel più breve tempo possibile la ripresa dei lavori di completamento dell'elettrificazione e del raddoppio della linea ferroviaria Bari-Taranto, non solo per le motivazioni espresse in premessa, ma anche per rompere l'isolamento dell'intera area jonica.

(4-01301)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. – In prospettiva dell'attuazione degli interventi previsti nell'ambito del contratto di programma 1994-2000, approvato dal CIPE in data 13 marzo 1996 e sottoscritto tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato spa in data 25 marzo 1996, è stato insediato un gruppo di studio nominato dal presidente delle Ferrovie dello Stato in merito al tema delle concessioni-contratti per «prestazioni integrate», che, nell'ottica di una migliore interpretazione della legislazione vigente, valutasse la possibilità di procedere all'apertura di trattative per l'affidamento di ulteriori opere con i concessionari di alcune tratte contemplate nel citato contratto di programma, tra cui anche quella concernente la linea ferroviaria Bari-Taranto.

Al termine dei lavori, il gruppo di studio ha ritenuto attuabile detta opzione e a tal fine, in data 23 luglio 1996, per le responsabilità del conseguimento dei migliori risultati e per la definizione degli affidamenti richiamati, sono state conferite le competenze finanziarie e contrattuali al direttore dell'ASA servizi di ingegneria, che pertanto ha deliberato, in data 25 luglio 1996, la nomina di una commissione centrale per l'avvio delle trattative con i concessionari e di sei sottocommissioni incaricate

di definire, per ciascuna delle prestazioni da rinegoziare, le singole trattative, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo.

Allo stato, risultano già attivati gli incontri con i legali rappresentanti del concessionario della linea Bari-Taranto.

In data 29 luglio 1996 è stato discusso, in via pregiudiziale, l'iter procedurale da contenersi in tempi assai ridotti. Dopo la sottoscrizione dell'atto preliminare di accettazione delle condizioni di negoziato, il concessionario riceverà conferma dei lotti che la società Ferrovie dello Stato intende ad esso affidare, per i quali sarà sottoscritto lo schema di atto contrattuale.

Detti interventi, da attuarsi sia nella provincia di Taranto che in quella di Bari, consentiranno la continuazione dei lavori di completamento di altre tratte di linea ferroviaria Bari-Taranto.

Le Ferrovie dello Stato fanno sapere che i lavori sulla tratta Gioia del Colle-Palagianello sono in via di completamento, fatta eccezione per il solo cantiere di Castellaneta, e che l'attivazione dell'esercizio dovrebbe avvenire entro il 1997.

L'entrata in servizio di tale tratta non solo consentirà la dismissione di quella attualmente utilizzata, ma apporterà alla cittadinanza di Castellaneta notevoli benefici, sia in ordine all'eliminazione del passaggio a livello oggi esistente, sia in ordine alla positiva ricaduta della diversa e maggiore potenzialità della costruenda nuova sede ferroviaria.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

(19 febbraio 1997)

LUBRANO di RICCO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che negli anni passati innumerevoli sono state le proteste degli abitanti di Lago Patria, località del comune di Giugliano in Campania (Napoli), per l'inefficienza del servizio postale concretizzatasi negli enormi ritardi nella consegna della corrispondenza;

che da alcuni mesi, addirittura, non viene recapitata nessuna forma di corrispondenza (lettere, riviste in abbonamento, bollette delle utenze domestiche, eccetera) con le evidenti gravissime conseguenze causate da tale disservizio;

che a nulla sono valse le molteplici iniziative individuali, vale a dire reclami scritti alla direzione provinciale delle poste di Napoli, reclami al locale ufficio postale di Giugliano, da cui dipende la distribuzione della corrispondenza di Lago Patria, denuncia scritta ai carabinieri della stazione di Varcaturò, competente per l'intera zona, lettere ai quotidiani «Il Mattino» e «La Repubblica», lettere di protesta alla redazione della trasmissione-denuncia «Mi manda Lubrano»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario accertarsi delle cause del disservizio esistente nel sistema postale in località Lago Patria e in tal caso individuarne le relative responsabilità;

se non ritenga altrettanto urgente intervenire per garantire a tutti i cittadini, in qualunque località residenti, un effettivo, efficiente e rapido servizio di recapito della posta e per impedire il protrarsi dei gravissimi e insostenibili problemi causati da un inammissibile malfunzionamento di un servizio pubblico tanto essenziale.

(4-01746)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che i disservizi lamentati relativi al recapito della corrispondenza in località Lago Patria nel comune di Giugliano in Campania sono da attribuire in parte alla insufficienza dei locali in cui si svolgeva il lavoro di ufficio ed in parte alla disordinata (quando non mancante) numerazione civica delle zone di nuova costruzione, caratterizzate da un elevato abusivismo edilizio; per tale ultimo aspetto l'Ente poste italiane ha significato di aver già rivolto un pressante invito all'autorità comunale affinché pervenga ad una razionale soluzione del problema.

La competente sede regionale dell'Ente poste italiane – consapevole dei disagi derivanti all'utenza da tale stato di cose – ha disposto il trasferimento della lavorazione del corriere postale presso locali più adeguati che erano già stati individuati nell'adiacente agenzia di base di Lago Patria, dove, attualmente, vengono effettuate le operazioni di smistamento della corrispondenza.

Sempre allo scopo di migliorare il servizio, il predetto Ente ha comunicato di aver provveduto alla revisione degli itinerari delle zone di recapito, operazione che ha portato alla determinazione delle zone stesse che, pertanto, sono state elevate a 10.

Nel precisare, infine, che il servizio di recapito viene attualmente espletato in modo regolare, il ripetuto Ente ha fatto presente che, per quanto riguarda il servizio postale in genere, è in corso il piano operativo postale finalizzato al miglioramento della qualità del servizio (cosiddetto progetto 200 giorni) che prevede interventi volti al recupero di efficienza nei vari settori, allo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati dal contratto di programma sottoscritto in data 17 gennaio 1995.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(25 febbraio 1997)

MANCA, GAWRONSKI. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della difesa.* – Premesso:

che, in seguito alla visita dell'allora Presidente dell'ex Unione sovietica Gorbacev all'ex Presidente della Repubblica Cossiga alla fine del 1989, è stato possibile dare inizio alla identificazione dei cimiteri di guerra italiani nel territorio dell'ex Unione sovietica ed al recupero e rimpatrio delle ossa dei caduti;

che fu stipulato un trattato con l'ex Unione sovietica e, a cura del Ministero della difesa (Commissario generale per le onoranze ai caduti in guerra-Onorcaduti) fu dato corso alla ricerca ed alla identificazione delle aree interessate;

che a tutt'oggi, sui circa 5.200 sepolti risultanti dai documenti (planimetrie, fotografie, eccetera), ne sono stati recuperati circa 3.000;

che la nuova situazione geopolitica, determinatasi con la scomparsa dell'Unione sovietica, ha creato non poche difficoltà ad Onorcaduti nel proseguimento delle ricerche nei territori, che non fanno, ormai, più parte della Repubblica russa (per la quale dovrebbe valere il trattato già concluso) ed in particolare per quelli che hanno visto gran parte dello spiegamento delle nostre truppe su quel fronte durante l'ultimo conflitto;

considerato:

che le autorità ucraine hanno manifestato, in più di una occasione, alla sezione Marche della delegazione dell'UNIRR (Unione nazionale italiana reduci di Russia) la disponibilità a sottoscrivere, quanto prima, un trattato *ad hoc* con la Repubblica ucraina;

che già a partire dalla prossima primavera sarà possibile riprendere i lavori di scavo nelle aree interessate,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza delle predette ricerche;

se si intenda assumere iniziative volte alla stipula di un idoneo accordo con la Repubblica ucraina, al fine di consentire agli interessati di riprendere gli scavi;

se non si ritenga opportuno verificare se i mezzi finanziari, all'epoca concessi, siano tuttora sufficienti per la conclusione della vicenda in tempi ragionevoli ed in caso negativo come far fronte alle nuove esigenze finanziarie.

(4-02711)

(5 novembre 1996)

RISPOSTA. - Il Ministero degli affari esteri è al corrente dei risultati degli scavi effettuati dalla sezione Marche dell'UNIRR (Unione nazionale italiani reduci di Russia) in Ucraina ed ha provveduto, a sua volta, a trasmettere tali informazioni (così come quelle fornite dalle ambasciate d'Italia nelle altre Repubbliche dell'ex URSS) al commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra.

Le autorità ucraine hanno dichiarato decaduto all'inizio del 1996 l'accordo sul rimpatrio reciproco dei caduti in guerra, stipulato tra i Ministeri della difesa italiano ed ucraino il 30 marzo 1993 e contestualmente manifestato l'intenzione di procedere alla stipula di un nuovo accordo a livello governativo, assicurando che si sarebbero fatte promotrici di una bozza di accordo per l'esame della controparte italiana.

A tutt'oggi le autorità ucraine non hanno presentato nessuna bozza di accordo. Il Ministero degli affari esteri ha provveduto a sensibilizzare la rappresentanza d'Italia in Kiev (peraltro ampiamente informata della questione ed in contatto costante con il commissariato generale per le

onoranze ai caduti), affinché faccia presente alle autorità locali l'interesse italiano alla stipula, entro tempi brevi, di un nuovo accordo.

Della questione si è reso interprete il Presidente della Repubblica Scalfaro, che ha sollevato l'argomento direttamente con il Presidente ucraino Kouchma in occasione della sua visita a Kiev nell'ottobre 1996.

In relazione alla perdurante inazione delle autorità ucraine – nonostante nuove sollecitazioni effettuate per le vie brevi presso l'ambasciata d'Italia in Kiev – il Ministero degli affari esteri, in data 9 dicembre 1996, ha informato il commissario generale per le onoranze ai caduti della mancanza di progressi nella questione e prospettato l'opportunità che esso elabori autonomamente un proprio progetto di accordo.

La bozza di accordo è stata elaborata dal commissariato generale per le onoranze ai caduti nello scorso mese di gennaio e trasmessa dal Ministero degli affari esteri all'ambasciata d'Italia in Kiev il 15 gennaio, onde poter essere presentata alle autorità ucraine e negoziata attraverso i canali diplomatici. Si è in particolare insistito sull'interesse italiano ad una rapida conclusione del nuovo accordo per permettere una ripresa delle attività di ricerca, più volte sollecitate da familiari dei caduti e dalle associazioni di reduci.

La positiva conclusione della vicenda non è condizionata da problemi finanziari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

FASSINO

(26 febbraio 1997)

MASULLO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per conoscere:

se risultino casi in cui gli ispettori medici dell'INPS, incaricati di controllare le dichiarazioni dei sanitari sulle malattie dei lavoratori, esercitano tali funzioni nell'ambito dell'angusto reticolo sociale del proprio paese di residenza, diventando centri di favoritismi e clientele, con danno finanziario e morale dell'istituto e con effetti corruttori sulla coscienza popolare;

quale autorevole intervento si intenda adottare affinché l'INPS affronti efficacemente il problema.

(4-02138)

(3 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato quanto segue.

I medici di controllo dell'Istituto sono iscritti in liste istituite con il decreto ministeriale 15 luglio 1986, il quale prevede che il medico deve risultare iscritto all'ordine professionale della provincia, criterio ribadito espressamente dall'articolo 3 del decreto ministeriale 18 aprile 1996,

che ha apportato integrazioni e modificazioni al precedente decreto; lo stesso non prevede incompatibilità per l'esercizio dell'attività nell'ambito territoriale di propria residenza.

Considerato che l'incarico è attribuibile per un solo ambito territoriale, si presume quindi che per la maggior parte dei casi i sanitari di cui trattasi risiedano nella stessa provincia in cui esplicano tale attività.

Questo può comportare, quindi, che nell'ambito della circoscrizione di svolgimento dell'attività possa essere compreso anche, ma non solo, il comune di residenza del medico.

Tale situazione, peraltro, è comune a molte altre attività di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quali sono da considerare sia i medici di controllo che quelli «di base» che stabiliscono l'incapacità al lavoro, oggetto del controllo da parte dei medici INPS.

L'Istituto ha fatto presente, infine, che nei casi di abuso, ipotizzati dall'onorevole interrogante, vengono adottati i provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti quali la diffida, la sospensione o la revoca dall'incarico, compresa, se del caso, la segnalazione all'autorità giudiziaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(26 febbraio 1997)

MASULLO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –
Premesso:

che da troppo tempo e sempre più insistentemente corre localmente voce che l'ufficio postale di Boccia al Mauro (Napoli) stia per essere trasferito altrove o addirittura soppresso;

che – come il circolo culturale «Prometeo», su pressante richiesta della popolazione di Boccia al Mauro, fa presente in un suo appello – il suddetto ufficio serve non soltanto la popolazione locale (circa 3.000 unità) ma anche una grossa parte di popolazione della periferia di Terzigno, di Poggiomarino, di Scafati, di Boscoreale e gli automobilisti che transitano numerosi sulla statale Nola-Castellammare;

che l'ufficio di Boccia al Mauro è utilmente ubicato ad uguale distanza, 3 chilometri circa, dai grossi centri di Boscoreale e di Terzigno e soddisfa perciò l'utenza locale, quella della periferia sunnominata, quella di passaggio, contribuendo così ad attenuare il sovraffollamento degli uffici dei due comuni limitrofi,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire affinché, smentita la voce o revocata la decisione eventualmente già presa, si restituisca tranquillità alle popolazioni interessate.

(4-02150)

(3 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente poste italiane ha assicurato che non vi è alcuna intenzione di sopprimere l'agenzia postale di Boccia al Mauro; l'agenzia sarà semplicemente trasferita in altri locali più idonei, attualmente in fase di ristrutturazione, ubicati in corso A. Volta 203 dello stesso comune.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(5 marzo 1997)

MORANDO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –
Premesso:

che le Ferrovie dello Stato hanno recentemente raggiunto un accordo con le aziende associate della Confindustria in Emilia, tale per cui ai lavoratori di queste stesse aziende provenienti dalle regioni del Sud vengono concesse particolari e forti agevolazioni tariffarie;

che le stesse agevolazioni sono riconosciute ai lavoratori delle stesse aziende provenienti dal Sud per ciò che riguarda l'affitto di alloggi di proprietà delle Ferrovie dello Stato,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire presso le Ferrovie dello Stato al fine di costringerle ad estendere queste agevolazioni ai lavoratori provenienti dal Sud di tutte le aziende del Centro-Sud, siano o no iscritte alla Confindustria.

(4-01622)

(2 settembre 1996)

RISPOSTA. – L'iniziativa «Professional card» è stata avviata dalla società Ferrovie dello Stato spa come «progetto pilota», cioè iniziativa limitata nel numero (500 carte) e nel tempo (un anno), per verificare la validità dell'idea e dei termini applicativi individuati.

Il progetto è stato proposto nel quadro della strategia di attenzione verso il Mezzogiorno illustrata in occasione del *forum* «Per un Mezzogiorno di ordinario sviluppo», promosso dalle Ferrovie dello Stato nel mese di novembre 1995.

L'iniziativa non tende a privilegiare Confindustria come scelta; infatti, la società Ferrovie dello Stato ha aderito al progetto lanciato da Confindustria-Emilia-Romagna nel luglio 1995, attraverso l'offerta di sperimentare insieme un «pacchetto» di servizi, che ha coinvolto anche le banche emiliano-romagnole (per il prestito sull'onore), la Confedilizia, la Consabi e la Federazione alberghi per la gioventù (per gli alloggi) e la regione Emilia-Romagna (per la formazione).

La società Ferrovie dello Stato fa presente che la piena soddisfazione delle imprese e dei giovani, verificata in un apposito studio presentato nel luglio 1996, sotto forma di «Primo rapporto di monitoraggio», suggerisce una possibile strada di «messa a regime» dell'iniziativa che dallo stadio di progetto pilota potrebbe rendersi teoricamente accessibile

a tutti i giovani, a tutti i territori, a tutte le associazioni di categoria che risultassero interessate attraverso l'attivazione di veri e propri «contratti di servizio» con le regioni meridionali per incentivare la mobilità professionale dei giovani sul territorio almeno per il primo periodo di avvio (per l'appunto un anno). Tale soluzione sarebbe un messaggio positivo per coloro che assumono il rischio e l'onere di staccarsi del loro luogo di origine per esplorare le opportunità di formazione sul lavoro.

Il progetto Confindustria - Emilia-Romagna - Ferrovie dello Stato prevedeva il completamento dell'iniziativa con un secondo progetto pilota, destinato a sperimentare un flusso complementare rispetto ai giovani venuti al Nord con «Professional card», e cioè il flusso di possibili sub-commesse delle aziende emiliano-romagnole verso le aziende meridionali, a condizione che queste ultime godessero della certificazione prevista dall'Unione europea.

Le Ferrovie dello Stato riferiscono che tale progetto ha compiuto i primi passi e ha trovato una significativa, positiva accoglienza e persino qualche imitazione da parte di altre associazioni imprenditoriali regionali.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

(19 febbraio 1997)

MUNGARI. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* - Premesso:

che le commissioni incaricate dell'esame e del giudizio sulle candidature dei funzionari del Ministero degli affari esteri sono, da alcuni anni, composte esclusivamente da rappresentanti della carriera diplomatica, essendo stata soppressa la partecipazione di magistrati e di responsabili sindacali (questi ultimi, peraltro, fiancheggiavano la commissione senza potere di voto);

che tale situazione ha generato gravi violazioni del principio di parità di trattamento tra i dipendenti in sede di promozione a gradi superiori, con conseguente diffusione di sensazioni di imbarazzo e disamoramento che incidono negativamente sulla produttività di codesta amministrazione,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria la reintroduzione nelle commissioni suddette di magistrati con la funzione di vigilare sull'osservanza dei criteri con chiarezza elencati dal Consiglio di Stato e continuamente evocati dal TAR del Lazio in recenti sentenze pronunciate sugli innumerevoli ricorsi proposti contro l'amministrazione degli esteri dai suoi dipendenti in materia di promozione a grado superiore.

(4-02866)

(12 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si ritiene che, con l'espressione «commissioni incaricate dell'esame e del giudizio sulle candidature dei funzionari del Ministero degli affari esteri», l'onorevole interrogante abbia inteso riferirsi alla commissione di avanzamento per la carriera diplomatica, in merito alla quale si forniscono i seguenti elementi.

La commissione di avanzamento per la carriera diplomatica – cui pertiene lo scrutinio di promozione ai gradi di consigliere di ambasciata e di primo segretario di legazione – è composta, sin dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ed ai sensi dell'articolo 98, comma 1, lettera *a*), del decreto medesimo, da quattro funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di prima classe: di essi almeno uno deve rivestire il grado di ambasciatore e almeno due devono essere in servizio all'estero.

La composizione della commissione – come quella di altri organi collegiali, quali il consiglio di amministrazione – è stata successivamente integrata con due membri eletti in rappresentanza dal personale, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 tale forma di partecipazione è venuta a cessare, avendo l'articolo 48 del medesimo decreto legislativo abrogato le norme che prevedevano detta forma di rappresentanza del personale negli organi collegiali.

Il Ministro degli affari esteri

DINI

(24 febbraio 1997)

NIEDDU, CADDEO, MURINEDDU. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 60/T del 12 luglio 1995 è stata costituita una commissione composta da rappresentanti del Ministero, della regione sarda e delle Ferrovie dello Stato spa con il compito di predisporre l'accordo di programma di cui alla legge n. 402 del 1994;

che detto accordo di programma deve essere finalizzato al conseguimento dell'obiettivo della continuità territoriale tra la Sardegna e il continente;

che il contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato spa, approvato dal CIPE, con delibera del 23 giugno 1995, non prevede tutti gli interventi necessari alla soluzione dei problemi del settore;

che la legge n. 550 del 1995 (finanziaria per il 1996) all'articolo 4 dispone un programma di investimenti, integrativo di quello previsto dal contratto di programma anzidetto, da finanziare mediante concorso dello Stato all'aumento di capitale delle Ferrovie dello Stato spa per un importo di 8.940 miliardi di lire;

che in data 9 febbraio 1996 è stato firmato l'accordo di programma, di cui alla legge n. 402 del 1994, articolo 3, fra il Ministro dei trasporti e della navigazione, la regione autonoma della Sardegna e le Ferrovie dello Stato spa, avente l'obiettivo di «realizzare un sistema di servizio di trasporto integrato, intermodale e interconnesso con quello della penisola»;

che nello stesso si fa riferimento ad un programma generale di interventi necessari a realizzare i seguenti obiettivi:

raddoppio della tratta ferroviaria Decimomannu-San Gavino, prima fase del raddoppio fino a Oristano;

mantenimento in efficienza della rete sarda e dei relativi impianti;

realizzazione di varianti di tracciato su alcune tratte delle linee ferroviarie Cagliari-Sassari-Olbia;

eliminazione degli attraversamenti a raso nel nodo urbano ferroviario di Olbia;

potenziamento degli impianti ferro-portuali di Porto Torres;

potenziamento del sistema ferroviario urbano delle città di Cagliari e Sassari;

potenziamento e riqualificazione degli *standard* delle Ferrovie dello Stato spa (compreso lo scartamento ordinario), per la completa integrazione ed omogeneizzazione con la dorsale sarda della relazione ferroviaria fra le località di Nuoro e Macomer;

che l'accordo di programma surrichiamato istituisce il comitato di coordinamento, composto da sei membri, dei quali due nominati dal Ministro dei trasporti, due nominati dalla regione autonoma della Sardegna, due nominati dalle Ferrovie dello Stato spa;

che detto comitato avrebbe dovuto insediarsi non oltre 60 giorni dalla firma dell'accordo di programma;

che alla data odierna risulta siano stati nominati i rappresentanti della regione Sardegna e delle Ferrovie dello Stato spa;

che invece non sono ancora stati nominati i due rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, e ciò nonostante i ripetuti solleciti formali inoltrati dall'assessore ai trasporti della giunta regionale della Sardegna in data 24 giugno 1994 e 17 luglio 1996;

che tale situazione impedisce l'insediamento del comitato e l'adempimento conseguente degli atti ad esso demandati,

si chiede di sapere quando il Ministro dei trasporti e della navigazione procederà alla nomina dei due rappresentanti di propria competenza creando le condizioni di operatività dei contenuti dell'accordo di programma in oggetto.

(4-01454)

(25 luglio 1996)

RISPOSTA. - In relazione a quanto previsto dall'articolo 10 dell'accordo di programma di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402, il Ministero dei trasporti e della navigazione in data 30 luglio 1996 ha provveduto a designare quali componenti del comitato di coordinamento:

il professor Italo Ferrari, Autorità del porto di Cagliari;

l'ingegner Giampaolo Basoli, del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(19 febbraio 1997)

PEDRIZZI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Pre-messo:

che dal 1° dicembre 1994 è entrato in vigore il nuovo sistema tariffario a zone nella regione Lazio (deliberazione n. 8171 del 18 ottobre 1994);

che il nuovo sistema tariffario a zone ha abrogato – relativamente alla sola regione Lazio – il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 16-T entrato in vigore il 1° marzo 1994, con il quale venivano soppresse le tariffe ferroviarie ridotte (decreto ministeriale n. 16-T, articolo 5) ed istituite offerte commerciali mirate a garantire agli abbonati, previa esibizione di documentazione comprovante la fruizione di otto abbonamenti mensili consecutivi, una riduzione di prezzo su base annuale (decreto ministeriale n. 16-T, articolo 2);

che le nuove tariffe a zone sono state rese obbligatorie e non è più data facoltà ai viaggiatori di acquistare il solo abbonamento ferroviario, ovvero per il servizio extraurbano con autobus, non tenendo in alcun conto il fatto che moltissimi viaggiatori pendolari extraurbani non hanno interesse e motivo di fruire anche del servizio di autobus e metropolitane urbane;

che l'introduzione del sistema tariffario integrato a zone, per la regione Lazio, a detta degli stessi vertici delle aziende di trasporto interessate (Ferrovie dello Stato, ATAC e Cotral) è stata giustificata e motivata come scelta obbligata al fine del risanamento dei bilanci delle società ATAC e Cotral;

che l'adozione di siffatto abbonamento tariffario integrato a zone ha causato e sta causando a migliaia di lavoratori pendolari gravitanti nel comune di Roma pesanti disagi economici, valutabili in circa 600.000 lire annue, non giustificati nè dal miglioramento del servizio, che invece resta precario ed ai limiti della civiltà, decenza e sicurezza, nè dalla fruizione di servizi aggiuntivi, che di fatto non sono richiesti dagli interessati;

che, nonostante siano stati interessati della spinosa questione gli enti locali, gli amministratori delle società pubbliche di trasporto e tutte le autorità pubbliche competenti in materia, non si è data alcuna concreta risposta al problema sollevato dagli utenti «monolinea», ovvero la possibilità di pagare per il solo servizio richiesto e non anche per gli altri comunque compresi nel pacchetto Metrebus;

che la protesta di migliaia di pendolari laziali sta pericolosamente montando, come risulta anche dai recenti numerosi articoli apparsi sulla stampa locale e nazionale, concretizzandosi anche in manifestazio-

ni di disobbedienza civile, quale quella di non fare i biglietti e pagare sul treno nel corso del viaggio con monetine da 50 e 100 lire, in modo tale da impedire di fatto lo svolgimento del servizio di controlleria, si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire per eliminare l'obbligatorietà della tariffa (unico caso in Italia ed Europa), prevedendo viceversa la possibilità da parte degli utenti di scegliere l'acquisto di abbonamenti pluriservizi a tariffa integrata ovvero l'acquisto di abbonamenti differenziati a tariffa specifica per il trasporto ferroviario ovvero extraurbano a mezzo autobus ovvero urbano a mezzo autobus e metropolitana.

La deliberazione adottata dalla giunta della regione Lazio oltre che contrastare contro ogni buon senso contrasta addirittura con i principi costituzionali della Repubblica, ponendo in condizione di disparità cittadini ed imponendo indebiti tributi (quello appunto imposto ai pendolari extraurbani che non utilizzano altro mezzo di trasporto se non quello ferroviario o quello dell'autobus extraurbano).

Si chiede quindi di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro al riguardo.

(4-00453)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - Si riferisce che a seguito di delibera del comune di Roma 20 maggio 1994, n. 68, con la quale venivano approvate le tipologie, i prezzi e le condizioni d'uso dei documenti di viaggio integrati validi nell'ambito del territorio comunale, nell'ottica di facilitare gli utenti del trasporto pubblico locale, è stata autorizzata in via sperimentale l'estensione del predetto sistema alle ferrovie di competenza (Roma-Lido di Ostia, Roma-Pantano, Roma-Viterbo) riservandosi di verificare per le stesse le conseguenze economiche di tale progetto.

Il sistema tariffario a zone denominato «Metrebus», disegnato a suo tempo da un comitato interaziendale ATAC-Cotral - Ferrovie dello Stato senza, peraltro, che l'amministrazione fosse interpellata, è stato istituito dalla regione Lazio allo scopo di poter utilizzare i titoli di viaggio unificati validi sui diversi mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale.

Con delibera n. 2608/95 la regione Lazio ha poi disposto l'inserimento di rappresentanti di questo Ministero nel «Gruppo di controllo sull'integrazione tariffaria» già costituito con la precedente delibera regionale n. 8171/94, istitutiva di «Metrebus».

Con deliberazione n. 10124 del 28 novembre 1995 la regione Lazio provvedeva, tra l'altro, a spostare al 1° giugno 1996 le prefissate decorrenze degli aumenti dei prezzi del sistema tariffario a zone.

L'amministrazione dei trasporti e della navigazione con nota dell'11 gennaio 1996, nel convenire sull'opportunità di procrastinare al 1° giugno 1996 gli aumenti programmati, rappresentava la necessità di acquisire preventivamente il proprio assenso in ordine alle proposte riguardanti il sistema tariffario a zone.

In data 14 maggio 1996 è stato poi sottoscritto un accordo per il coordinamento dei provvedimenti riguardanti il sistema tariffario, tra il Ministero dei trasporti ed i rappresentanti degli enti interessati (regione Lazio, comune di Roma, Ferrovie dello Stato spa) con l'impegno reciproco a concordare preventivamente qualsiasi iniziativa in materia di provvedimenti tariffari sia in relazione alle variazioni di prezzo, sia all'introduzione di nuovi tipi di viaggio, sia alla soppressione di documenti esistenti.

Infine, considerato che l'attuale sistema tariffario potrebbe risultare penalizzante per quei viaggiatori che, spostandosi quotidianamente col treno dalle località prossime ai confini del Lazio verso Roma, acquistano un abbonamento a sei o sette zone, di costo superiore al semplice abbonamento ferroviario, senza sfruttare praticamente tutte le potenzialità, l'amministrazione dei trasporti tramite i propri rappresentanti nel predetto «Gruppo di controllo sull'integrazione tariffaria», proporrà opportuni correttivi, quali la ridefinizione di alcune zone e la possibilità di fruire del solo abbonamento ordinario delle Ferrovie dello Stato.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(19 febbraio 1997)

PEDRIZZI, RECCIA, MARRI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che ai passeggeri dei voli nazionali Alitalia ed ai passeggeri dell'ente Ferrovie dello Stato vengono offerte in lettura copie di diversi quotidiani;

che i giornali a disposizione dei viaggiatori sono, per quanto riguarda i quotidiani di opinione, prevalentemente le testate facenti capo al gruppo FIAT, mentre per quanto attiene i giornali di partito vengono distribuite unicamente le copie de «L'Unità»,

si chiede di sapere:

con quali criteri venga effettuata dall'Alitalia e dall'ente Ferrovie dello Stato, che rappresentano i vettori di «bandiera», la scelta dei giornali distribuiti ai loro utenti;

se non si ritenga, anche per garantire un adeguato pluralismo di informazione, di assicurare la distribuzione anche di quotidiani quali «Il Tempo» di Roma, per quanto riguarda la stampa indipendente, ed il «Secolo d'Italia» che è, con «L'Unità», l'unico quotidiano di partito a diffusione nazionale, al fine di garantire un minimo di *par condicio* tra organi di informazione di aree politiche alternative.

(4-01238)

(17 luglio 1996)

RISPOSTA. – Come reso noto dalla società Alitalia, i giornali distribuiti sui voli ai passeggeri, tutte testate a diffusione nazionale, rispec-

chiano, in termini quantitativi e di tipologia, le richieste del cliente e sono in linea con i dati di diffusione forniti periodicamente dall'Audiopress.

Attualmente oltre a «L'Unità» vengono offerti «Il Giornale», «Il Tempo», «L'Indipendente» ed «Il Secolo d'Italia».

Ai viaggiatori delle Ferrovie dello Stato sono offerti in omaggio, con il servizio di benvenuto a bordo, a loro scelta, uno o due quotidiani secondo la classe utilizzata.

La società di gestione del servizio di accoglienza, con il benessere delle Ferrovie dello Stato spa, ha stipulato convenzioni con sedici testate giornalistiche della stampa indipendente con esclusione di tutti i quotidiani di partito.

I quotidiani distribuiti sono stati scelti per offrire alla clientela una gamma variegata ed equilibrata delle opinioni e dell'informazione italiana; i criteri seguiti sono la diffusione nazionale, la grande diffusione locale, l'informazione economica e quella sportiva.

Le testate offerte a bordo dei treni ETR sono: «Il Giorno», «La Repubblica», «La Stampa», «Il Messaggero», «Milano Finanza», «Il Giornale», «Il Sole 24 Ore», «La Gazzetta del Mezzogiorno», «Il Foglio», «Extra, Alto Adige», «Il Secolo XIX», «Il Mattino», «Il Corriere dello Sport».

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

(19 febbraio 1997)

PELELLA, DONISE, VILLONE, PAGANO, DE MARTINO Guido. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il servizio dei collegamenti marittimi nel golfo di Napoli è affidato in concessione ad alcune società tra le quali la Caremar;

che gli orari di partenza delle navi sembrano essere stati fissati dalle competenti autorità in modo tale da penalizzare pesantemente la società Caremar e ad esclusivo vantaggio della concorrenza privata;

che molti marittimi e passeggeri lamentano il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza nella navigazione e dei contratti collettivi di lavoro da parte delle società concessionarie private,

si chiede di sapere:

con quali criteri siano stati determinati gli orari di partenza delle navi dai porti;

se non si ritenga urgente riformulare i predetti orari soprattutto al fine di garantire pari condizioni alle società private e pubbliche;

quali e quanti siano i controlli in materia di osservanza delle norme relative alla sicurezza della navigazione e dei contratti collettivi di lavoro da parte delle società concessionarie private effettuati negli ultimi anni;

quali siano stati gli esiti degli stessi;

se non si reputi opportuno rafforzare i predetti controlli su tutte le navi delle imprese concessionarie dei servizi di cabotaggio della Campania.

(4-00286)

(24 maggio 1996)

RISPOSTA. – Gli orari dei servizi pubblici di collegamento marittimo eserciti dalle società a capitale pubblico di cui alle leggi n. 856 del 1986 e n. 160 del 1989 sono approvati dall'amministrazione dei trasporti e della navigazione sulla base di una proposta tecnica della società interessata (nella specie la società Caremar).

Il posizionamento orario delle corse, relative agli assetti e frequenze definite nel piano quinquennale societario per gli anni 1995-1999, è stato determinato esaminando la predetta proposta tecnica, alla luce delle esigenze rappresentate dalle comunità locali (comuni e regioni) interessate per armonizzare i servizi marittimi con la rete di trasporti terrestri.

È stato quindi sentito il parere tecnico delle capitanerie di porto interessate per le esigenze di sicurezza e razionalizzazione del traffico nell'area portuale.

In tale quadro, anche i vettori privati hanno avuto modo di rappresentare problemi di propria pertinenza, che l'amministrazione ha valutato al fine di cadenzare opportunamente le partenze e gli arrivi dei mezzi in una determinata area.

L'istruttoria è stata quindi condotta in modo da razionalizzare i servizi espletati da vettori pubblici e privati, nel rispetto delle prioritarie esigenze di mobilità dei residenti sulle isole e dei pendolari.

In attuazione dei principi della legge n. 241 del 1990 si è inoltre provveduto a decentrare una parte della fase istruttoria del procedimento di determinazione degli orari dei servizi pubblici marittimi in sovvenzione, attraverso la convocazione di conferenze-orari presso le capitanerie di porto, al fine di poter instaurare un confronto diretto con le parti interessate.

Per quanto attiene ai controlli di materia di osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione si premette che l'accertamento tecnico della qualità intrinseco-costruttive delle navi è di esclusiva pertinenza del RINA (Registro italiano navale) che ne certifica lo stato con il rilascio di apposito documento quali il certificato di classe e quello di bordo libero.

Sussistendo la validità dei precitati certificati, nonchè delle certificazioni previste dalla legge 5 giugno 1962, n. 616, la nave è ammessa all'esercizio della navigazione per il servizio cui è adibita.

Il controllo delle apparecchiature radio viene effettuato dal competente locale ufficio circoscrizionale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Ciò premesso, l'Autorità marittima del porto, nell'esercizio dei poteri di controllo, ad essa affidati dall'articolo 1 della citata legge n. 616 del 1962, verifica il mantenimento delle condizioni di sicurezza dopo il

rilascio dei certificati. Risulta che l'Autorità marittima di Napoli, anche al fine di garantire maggiore standard di sicurezza alle navi di età superiore ai 10 anni che effettuano i collegamenti marittimi nell'ambito del compartimento marittimo di Napoli, a prescindere dal corso di validità dei documenti di classe e di sicurezza, ha eseguito visite occasionali a bordo delle unità operanti nel Golfo.

Nell'anno 1995 sono stati effettuati circa 400 controlli occasionali.

Nel caso di riscontrate gravi deficienze è stato disposto il fermo nave all'eliminazione delle deficienze stesse ed è stata inviata all'autorità giudiziaria comunicazione di reato a carico dell'armatore e del comandante della nave.

Da gennaio 1996 la capitaneria di porto di Napoli ha organizzato i controlli occasionali nei confronti delle unità che effettuano collegamenti marittimi nell'ambito del golfo di Napoli, coordinando anche l'attività delle altre autorità marittime del Golfo e cioè gli uffici circondariali marittimi di Ischia, Pozzuoli e Procida nonché gli uffici locali marittimi di Capri e Baia.

In totale a tutt'oggi sono state effettuate 151 operazioni. Nei casi in cui la nave è stata riscontrata essere in condizioni «substandard» sono stati posti in essere tutti i provvedimenti necessari, come il fermo nave fino ad eliminazione delle deficienze riscontrate e la denuncia all'autorità giudiziaria.

Infine, dall'inizio del 1995 a tutt'oggi sono state inoltre effettuate 271 visite ad unità passeggeri presenti nel Golfo di Napoli per il rilascio, rinnovo o convalida dei certificati di sicurezza.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(19 febbraio 1997)

PELLICINI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che le Ferrovie dello Stato nel 1993 approvarono il progetto relativo alla realizzazione della cosiddetta «bretella» di Sesto Calende, che avrebbe dovuto essere realizzata nell'arco di sei mesi dalla deliberazione;

che la «bretella» con la semplice messa in opera di una curva di raccordo nella stazione di Sesto Calende, tra le linee di Laveno-Novara e Gallarate-Arona, avrebbe consentito di rendere maggiormente produttivo il traffico ferroviario merci e passeggeri da e per Luino, nonché di effettuare l'instradamento diretto dei treni provenienti da Gallarate in direzione Laveno e di raddoppiare di fatto la tratta Laveno-Gallarate;

che la «bretella» come da progetto ha una lunghezza prevista di 350 metri, sviluppandosi all'interno dei terreni di proprietà delle Ferrovie dello Stato, e che, secondo le indicazioni dell'ufficio potenziamento e sviluppo di Milano, il costo della realizzazione si aggirava nel 1993 intorno alla somma di 8 miliardi;

che al fine di consentire l'instradamento sulla linea di treni merci di peso compreso tra 1.800 e 2.000 tonnellate e di lunghezza di circa 650 metri è da ipotizzare la contemporanea posa di adeguati binari di incroci (di lunghezza 650 metri) nelle stazioni di Porto Valtravaglia, Laveno-Mombello e Ispra;

che era previsto l'adeguamento del profilo della galleria Monvalle e l'estensione del controllo traffico centralizzato Luino-Gallarate anche alla tratta Laveno-Sesto Calende-Oleggio;

che il costo complessivo della realizzazione della «bretella» e delle altre opere previste era nel 1993 di 14 miliardi circa;

che il progetto era stato approvato, che era stato garantito da uno stanziamento di spesa nell'ambito di interventi «in caso di necessità» e che è di competenza dell'area rete e dell'area trasporti della direzione generale delle Ferrovie dello Stato;

che i lavori inspiegabilmente non hanno mai avuto inizio;

che il transito internazionale tra Luino e la Svizzera risulta sotto-dimensionato e che la mancata realizzazione della «bretella» ignora le richieste e le esigenze degli operatori economici impedendo lo sviluppo del traffico merci e passeggeri;

che la «bretella» consentirebbe lo sviluppo del traffico ferroviario, con alleggerimento del traffico su gomma, e che la situazione dei collegamenti passeggeri Luino-Gallarate, oggi gravemente limitata, a causa del binario unico, risulterebbe certamente migliorata;

che infine la realizzazione della «bretella» consentirebbe di rilanciare la stazione internazionale di Luino, con miglior coordinamento con la linea Gottardo-Bellinzona-Gallarate e con la Novara-Genova, venendo incontro alle pressanti istanze degli operatori economici nazionali e internazionali e delle popolazioni interessate di Luino-Gallarate-Novara,

si chiede di sapere:

per quali ragioni i lavori di realizzazione della «bretella» di Sesto Calende non siano mai stati iniziati e se non si intenda fornire chiarimenti al riguardo;

se il Ministro in indirizzo intenda sollecitare le Ferrovie dello Stato a realizzare immediatamente i lavori già previsti nell'ottica della necessità di rendere operativa la «bretella» di Sesto Calende, venendo incontro alle esigenze del mondo economico e commerciale e della intera popolazione delle vaste zone interessate; la «bretella» consentirebbe il rilancio del traffico internazionale tra Genova-Novara-Luino, la Svizzera e la Germania, costituendo la via più breve per il mare;

se e quali provvedimenti si intenda adottare per sbloccare l'attuale situazione, intervenendo presso le Ferrovie dello Stato con l'auspicata attenzione.

Sin da ora si preannunzia che saranno interessati tutti i parlamentari delle menzionate città.

(4-01213)

(16 luglio 1996)

RISPOSTA. - La realizzazione della «bretella» di Sesto Calende, il potenziamento delle stazioni di Ispra e Porto Valtravaglia, gli adegua-

menti tecnologici, l'ampliamento della sezione delle gallerie lungo l'itinerario Laveno-Sesto Calende-Oleggio, si inseriscono in un quadro più ampio di interventi di potenziamento dei valichi italo-svizzeri di Domodossola e Luino e dei rispettivi collegamenti sulla rete ferroviaria verso Milano e Novara-Genova.

Gran parte di detti interventi sono già finanziati ed avviati, con particolare riguardo all'itinerario Genova-Sempione via Ovada-Alessandria-Novara-Borgomanero, per il cui potenziamento sono stati stanziati circa 180 miliardi, mentre sono in avanzata fase di definizione i progetti di massima per il potenziamento del valico di Luino e dei relativi collegamenti con Milano, Novara e Genova, nonché per l'adeguamento al trasporto intermodale delle direttrici Domodossola-Milano e Domodossola-Novara via Arona.

La società Ferrovie dello Stato spa, al riguardo, rappresenta che tali progetti devono essere valutati nell'ambito di una visione globale «per itinerario» dei trasporti merci intermodali che interesseranno i due valichi di Domodossola e Luino, prevedendone la realizzazione per fasi funzionali, in ragione delle compatibilità di esercizio con i lavori già programmati. La «bretella» di Sesto Calende costituirà in effetti l'elemento centrale del potenziamento del valico di Luino, ma per una sua piena utilizzazione occorrerà adeguare gli itinerari interessati dai treni merci internazionali ad un traffico più intenso e a profili di carico più ampi, mediante gli ulteriori provvedimenti di seguito elencati:

adeguamento a modulo (550 metri) delle stazioni di Porto Valtravaglia e Ispra;

adeguamento dell'alimentazione elettrica mediante il potenziamento delle sottostazioni di Laveno (già realizzato), Arona (in corso), Gallarate e Rho e la realizzazione di nuove cabine a Sesto Calende e Legnano; sarà inoltre esaminata la fattibilità di una nuova alimentazione nell'area di Luino;

ammodernamento degli impianti di segnalamento mediante l'estensione del sistema di controllo traffico centralizzato (CTC) anche alla linea Oleggio-Sesto-Laveno;

ampliamento della sezione delle gallerie per consentire il trasporto intermodale di casse mobili e contenitori speciali, da realizzare in particolare sulle tratte Premosello-Arona e Oleggio-Sesto Calende.

L'importo globale ancora occorrente per la realizzazione delle opere suddette è oggi stimato il 24 miliardi circa, esclusa la nuova alimentazione di Luino.

Le Ferrovie dello Stato ritengono di poter precisare le fasi di dettaglio dei lavori e reperire i necessari finanziamenti a breve, per poi passare alla fase realizzativa del programma la cui durata prevista è di circa 36 mesi, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per le progettazioni esecutive e gli affidamenti delle opere nonché del necessario coordinamento dei nuovi interventi con quelli già programmati sulle linee interessate.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(19 febbraio 1997)

PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nella cittadina di Vergiate (Varese) come avviene comunemente in altre realtà della provincia, la stazione è stata disattivata e l'edificio è ormai in preda al degrado più totale, considerato anche che lo stesso è diventato rifugio di disadattati di ogni genere, nonostante che volontari periodicamente cerchino di porre rimedio;

che l'amministrazione della cittadina per voce del sindaco ha più volte contattato le amministrazioni competenti proponendo un intervento a totale carico dell'amministrazione vergiatese per il recupero dell'edificio e dell'area circostante e che queste problematiche erano già state oggetto eziandio di due interrogazioni parlamentari che non hanno avuto nessuna risposta come nessuna risposta hanno avuto le sollecitazioni del sindaco di Vergiate (signor Giovanni Taras del Partito democratico della sinistra);

che altresì il primo cittadino ha deciso per protesta contro la latitanza delle istituzioni di iniziare uno sciopero della fame,

si chiede di sapere se non si ritenga di operare un deciso intervento per dare concrete risposte alle esigenze della popolazione della provincia di Varese rappresentate in questo caso dall'amministrazione di Vergiate (sindaco in testa) e dallo scrivente, poichè è inammissibile che nessuno si sia mai preoccupato di rispondere alle interrogazioni parlamentari ed alle continue richieste degli amministratori della cittadina di Vergiate.

(4-01489)

(30 luglio 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri. – A seguito di ripetuti atti di vandalismo perpetrati all'interno del fabbricato viaggiatori della stazione di Vergiate la società Ferrovie dello Stato spa ha preso contatti con l'amministrazione comunale per la cessione in uso di alcuni locali sono stati avviati gli atti per la stipula della convenzione al fine di definire i rapporti tra le parti.

La società dopo aver effettuato un sopralluogo ha dato il nulla osta alla concessione dei locali.

Il giorno 12 agosto 1996 sono stati consegnati quattro locali, ubicati nel corpo fabbricato viaggiatori, piano ferro, della stazione di Vergiate, così come concordato con lo stesso comune. L'atto è stato sottoscritto, per il comune di Vergiate, dall'assessore comunale signor Ferruccio Crippa.

Attualmente sono in corso trattative tra le Ferrovie dello Stato e lo stesso comune per l'uso dello scalo della stazione di cui trattasi da adibire a parcheggio.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(19 febbraio 1997)

PERUZZOTTI, TABLADINI, BIANCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* – Per sapere:

se risponda a verità che, come riportato dalla stampa, la società «Aeroporti di Roma AdR» avrebbe speso circa 700 milioni per l'inaugurazione del nuovo molo internazionale (realizzato con fondi pubblici e già aperto il 19 febbraio scorso) del «Leonardo da Vinci» di Fiumicino;

se risponda a verità che l'amministratore delegato dell'«Aeroporti di Roma AdR» Galia, di fronte alle perplessità sull'enormità ed inopportunità della spesa – di cui oltre 420 milioni per il *buffet* offerto a 600 invitati – abbia risposto che «700 milioni di lire è una spesa adeguata per non passare inosservati e per «la presentazione al mondo della più importante opera aeroportuale mai realizzata in Italia»;

se, qualora la notizia sia vera, non sia il caso di invitare l'IRI a richiamare chi gestisce l'«Aeroporti di Roma AdR» ad evitare simili indecenti sperperi di denaro pubblico ricordando che non è con una manifestazione ad alto costo che ci si accredita nel «mondo» ma fornendo l'aeroporto, primo biglietto da visita di chi entra in un paese, di servizi e personale efficiente ed ineccepibile.

Ci si chiede, infine, se si dovesse usare lo stesso metro adottato dall'«Aeroporti di Roma AdR» per l'inaugurazione di Malpensa 2000, quanti miliardi dovrebbe spendere la SEA.

(4-00986)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. – La società Aeroporti di Roma, sin dall'inizio del corrente anno, ha ravvisato la necessità di portare a conoscenza del pubblico una serie di progetti di grande rilevanza: il nuovo logo, realizzato per sottolineare anche graficamente il distacco dal gruppo Alitalia; il nuovo molo internazionale; il nuovo statuto, che prevede tra l'altro l'uscita dall'ambito aeroportuale romano per vendere *know-how* in altri aeroporti; il processo di privatizzazione, nonché le varie fasi per la quotazione in Borsa.

L'utilizzo di *media* tradizionali a sostegno di ciascuno di questi obiettivi di comunicazione avrebbe comportato investimenti cospicui, tenuto conto che il costo di una pagina pubblicitaria sui maggiori quotidiani nazionali per una sola uscita si aggira sui 70 milioni.

La società ha, quindi, ritenuto di concentrare in un'unica manifestazione l'avvio del sostegno di comunicazione che i quattro obiettivi summenzionati avrebbero richiesto singolarmente; tale manifestazione prevedeva una conferenza stampa, un concerto di musica da camera, una mostra statica di abiti storici ed un *buffet*.

L'investimento relativo è ammontato a circa 700 milioni di lire, di cui 54 milioni per il *buffet* per 400 persone e 52 milioni per la prevista sfilata poi annullata.

Il costo della manifestazione è stato interamente compreso nel *budget* promo-pubblicitario della società in questione che, nel totale annuo, rappresenta lo 0,2 per cento del fatturato della società stessa.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(19 febbraio 1997)

PETRUCCI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che nell'ufficio postale di Torre del Lago, frazione di oltre diecimila abitanti del comune di Viareggio, si stanno ormai da tempo verificando numerosi disservizi, dovuti principalmente al degrado della sede, che addirittura per le condizioni fatiscenti potrebbe essere chiusa dall'USL;

che frequentemente si verifica che le attrezzature e le apparecchiature elettroniche dell'ufficio postale si fermano per guasti, dando luogo a palesi disagi per l'utenza, fatta in particolare di cittadini anziani, che sono costretti a sopportare code e lunghe attese;

che non esiste nella frazione di Torre del Lago un servizio distribuzione telegrammi e di conseguenza i telegrammi vengono postalizzati ed arrivano con la posta ordinaria;

che la stessa posta ordinaria sembra risulti arrivare a destinazione con tempi molto più lunghi rispetto alle altre realtà;

che numerose sono state in questi mesi le proteste per i vari disservizi dell'ufficio postale nei confronti della direzione provinciale di Lucca da parte di associazioni, cittadini, consiglieri comunali e del presidente della circoscrizione di Torre del Lago,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare provvedimenti per sollecitare l'Ente poste italiane a rendere più funzionale la sede dell'ufficio postale di Torre del Lago, contribuendo a superare i pesanti disagi esistenti per gli operatori che vi lavorano e garantendo una maggiore efficienza del servizio a vantaggio della popolazione della frazione di Torre del Lago.

(4-02399)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'agenzia di base di Torre del Lago è situata al centro della cittadina omonima in un edificio patrimoniale con ampi spazi esterni che consentono una agevole esecuzione delle operazioni di carico e di scarico degli automezzi postali.

L'edificio in parola è suddiviso in due piani: quello a piano terra è adibito ad ufficio postale con il bancone di sportelleria dotato di sistemi di alto livello di sicurezza ed allarme collegato alla locale stazione dei carabinieri, mentre al piano superiore trova sistemazione il settore del recapito.

La struttura muraria dell'agenzia in parola si presenta, nel complesso, in buono stato necessitando soltanto di opere di manutenzione generale quali imbiancatura, revisione dell'impianto elettrico, rifacimento di due servizi igienici.

L'effettuazione dei citati lavori ha subito un ritardo dovuto al fatto che la ditta risultata appaltatrice è stata successivamente dichiarata rinunciataria per non aver iniziato i lavori stessi nei termini stabiliti dal contratto, per cui si è reso necessario indire una nuova gara per l'appalto dei medesimi interventi di risanamento.

Quanto al funzionamento del sistema elettronico UPE, la società Enel si è impegnata ad allacciare l'agenzia postale in questione ad una diversa cabina di alimentazione elettrica, mentre la società Olivetti sostituirà le apparecchiature di tale sistema.

Nel precisare che non appare possibile modificare l'organizzazione del servizio di recapito dei telegrammi in quanto l'esiguo numero di arrivi giornalieri (12-14) non giustifica la presenza di uno specifico settore fattorini, si significa che quotidianamente tutti i telegrammi vengono consegnati dai portalettere insieme alla corrispondenza ordinaria; tuttavia, in caso di arrivo di messaggi urgenti dopo l'orario di uscita dei portalettere, il personale provvede ad avvisare telefonicamente i destinatari.

A completamento di informazione si significa che il servizio di consegna della corrispondenza nel suo complesso è stato migliorato sia attraverso l'aumento da 5 a 6 delle zone di recapito, sia con l'applicazione di un portalettere titolare a ciascuna zona ed, invero, al momento non si registrano disservizi o giacenze di effetti postali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(5 marzo 1997)

PREIONI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Si chiede di sapere quale risposta sia stata data o si intenda dare alla seguente lettera inviata dalla signora Renata Brusco, via Chiesa del Pasquè 6 – 28039 Varzo (Novara) – Tel. 0324/72771:

«Spett.le Ente poste italiane
Sede Piemonte - Valle d'Aosta
Area P.O.
Lungo Dora Firenze, 71
10152 Torino

e p.c. Filiale EPI
Area organizzazione e formazione
28100 Novara

e p.c. Agenzia di coordinamento
28037 Domodossola (Novara)

OGGETTO: Domanda di inquadramento nell'area quadri di secondo livello

La sottoscritta Brusco Renata, nata a Varzo (Novara) il 31 maggio 1957, ivi residente in via Chiesa del Pasquè n. 6, appartenente all'area operativa, in servizio presso l'agenzia EPI di 28039 Varzo (Novara) in qualità di operativo di gestione (meccanografico n. 135140383)

DICHIARA

di aver svolto, dal 26 novembre 1994 a tutt'oggi, presso l'agenzia di 28039 Varzo (Novara), le seguenti funzioni superiori alla propria area di inquadramento:

dal 26 novembre 1994 al 24 maggio 1995 (giorni 180), reggenza conferita il 1° luglio 1992 protocollo n. 39073/ULA/6 pass. gest. 29/92;

dal 29 maggio 1995 al 3 giugno 1995 (giorni 6), sostituzione reggente assente;

dal 3 luglio 1995 al 20 dicembre 1995 (giorni 171), reggenza conferita con protocollo n. 37515/ULA/10 del 29 giugno 1995;

dal 28 dicembre 1995 al 3 gennaio 1996 (giorni 7), sostituzione reggente assente;

dal 6 aprile 1996 al 15 aprile 1996 (giorni 10), sostituzione reggente assente;

dal 22 aprile 1996 al 22 aprile 1996 (giorni 1), sostituzione reggente assente: totale giorni 375.

Avendo pertanto superato il periodo di 180 giorni di espletamento di funzioni superiori,

CHIEDE

ai sensi del disposto di cui all'articolo 2103 del codice civile e degli articoli 37 e 38 del contratto nazionale collettivo di lavoro del 26 novembre 1994 l'inquadramento nell'area quadri di secondo livello.

Ringrazia e porge doverosi ossequi.

Varzo, 27 agosto 1996.

Renata Brusco».
(4-02499)

(23 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che il direttore della sede Piemonte-Valle d'Aosta, in data 15 gennaio 1997, ha fornito risposta negativa alla richiesta di inquadramento nell'area quadri di secondo livello avanzata dalla signora Renata Brusco il 27 agosto 1996.

L'articolo 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti dell'Ente poste italiane prevede, infatti, in applicazione dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 1980, che l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri, che non

sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, divenga definitiva solo se si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi.

La signora Brusco, escludendo i periodi di ferie e di malattia, non ha svolto mansioni riferibili alla categoria quadri per un periodo continuativo superiore ai sei mesi; non essendo, peraltro, prevista la cumulabilità dei vari periodi di svolgimento delle mansioni superiori, si ritiene che la sede Piemonte-Valle d'Aosta abbia giustamente dato risposta negativa alla richiesta di inquadramento nell'area quadri.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(5 marzo 1997)

PREIONI. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Si chiede di sapere:

se siano vere le notizie riportate nel seguente articolo pubblicato su «La Stampa» sulle pagine «Novara e provincia» di domenica 17 novembre 1996, n. 37:

«Le proteste. Riso egiziano decisione politica.

Novara. Non sono soltanto 32.000 tonnellate di riso egiziano che entrerebbero a dazio zero in Europa. L'Egitto ha chiesto e starebbe spingendo per un contingente annuo di 475.000 tonnellate, tutte di “Japonica”, stirpe maggiormente coltivata in Italia.

Il pericolo di questa valanga di cereale che stravolgerebbe il mercato comunitario sta innescando una serie di reazioni a catena da parte delle organizzazioni agricole e anche da alcuni gruppi politici. Ugo Martinat (AN), con Gilberto Cormegna e Vito Cusimano, ha presentato un'interpellanza al Ministro delle risorse agricole per sapere “se non ritiene urgente procedere e intervenire affinché la Comunità economica europea estenda in tempi brevi al riso italiano i benefici comunitari di salvaguardia nonchè l'applicazione del prezzo d'intervento”.

L'eco dell'“affare riso egiziano” è rimbalzata anche in consiglio comunale a Vercelli dove il consigliere della Lega Francesco Borasio ha presentato un ordine del giorno, ricordando anche che il 40 per cento del riso importato entra già a dazio zero.

L'ordine del giorno impegna sindaco e giunta di Vercelli (sede della più importante borsa risi) ad attivarsi presso il Governo “affinchè inviti il commissario europeo competente ad opporsi fermamente a qualunque trattativa mirante a concedere qualsivoglia agevolazione per l'importazione di riso in Comunità”.

Insomma, sotto accusa è la politica comunitaria, che favorirebbe l'ingresso di riso straniero contribuendo a deprimere le quotazioni di quello italiano, aggravando una situazione di mercato già stagnante. Sembrano comunque poche le possibilità di arrestare il flusso di 32.000 tonnellate, anche perchè gli accordi farebbero parte di un disegno politico molto più a largo respiro. Scrive su “Terra e vita” Enrico Villa, capo

ufficio stampa dell'Ente nazionale risi: "Legami commerciali agevolati sempre più stretti favorirebbero, infatti, in senso occidentale lo sviluppo socio-economico dell'Egitto, bloccando e contenendo i movimenti fondamentalisti che, in questo scorcio di secolo, sono una delle più grandi incognite gravanti sul Medio Oriente".

E aggiunge l'organo d'informazione agricolo, parlando della difficile situazione risicola: "Il nodo è proprio questo. Scioglierlo in modo esclusivamente politico significherebbe sacrificare l'economia, per niente certi di ottenere quale contropartita una reale stabilità del Medio Oriente e dell'Egitto, uno dei paesi più importanti di questa inquieta area".

Non avrebbero mai pensato, i risicoltori italiani, di essere al centro - loro malgrado - di una strategia politica che riguarda addirittura i fondamentalisti.

Gianfranco Quaglia»;

se il Ministro in indirizzo abbia previsto quale effetto possano avere le ingenti importazioni di riso sulla occupazione di personale nell'indotto della risicoltura.

(4-02982)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. - Questa amministrazione, consapevole delle conseguenze che le concessioni commerciali possono avere sul settore risicolo, in particolar modo sulla questione segnalata dall'onorevole interrogante, si è immediatamente attivata nei confronti della Commissione europea per manifestare viva preoccupazione e, nel corso del negoziato per la conclusione di un accordo euromediterraneo di associazione (la cui competenza, si ricorda, è del Ministero degli affari esteri), ha portato un energico intervento per segnalare la gravità della situazione e per chiedere formalmente l'adozione della clausola di salvaguardia per il blocco delle importazioni.

La Commissione ha pertanto subito riscontrato, con chiari segnali di recepimento, le istanze rappresentate dall'amministrazione italiana e, con l'emanazione del regolamento n. 21/97 dell'8 gennaio 1997, sono state istituite le misure di salvaguardia all'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare.

Per effetto di tale regolamento, infatti, le importazioni nella Comunità del riso PTOM per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1997 sono state limitate alle seguenti quantità, espresse in riso semigreggio: 4.594 tonnellate di riso originario del Montserrat; 1.328 tonnellate di riso originario delle isole Turks e Caicos; 36.728 tonnellate di riso originario degli altri PTOM.

Dette quantità, per un totale di 42.650 tonnellate di riso semigreggio, equivalgono a 29.428 tonnellate di prodotto lavorato; è evidente il decremento rispetto al volume delle importazioni registrato nella campagna 1995-96, dove sono state superate le 212.000 tonnellate.

Con la decisione dell'Esecutivo, quindi, è stata posta fine ad un regime preferenziale illimitato a dazio zero, che rischiava di mettere in crisi irreversibile il settore della risicoltura italiana: infatti, le massicce

importazioni dai PTOM, per un valore di oltre 130 miliardi di lire, impedivano il collocamento sul mercato comunitario del prodotto nazionale. Queste importazioni sono state ora sensibilmente limitate, ed ogni quantità eccedente la quota fissata dal regolamento della Commissione non potrà pertanto più beneficiare dell'esenzione daziaria ma sarà assoggettata ai normali diritti doganali per un importo di 572 ECU la tonnellata, pari a circa 1.140.000 per tonnellata di prodotto lavorato.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
PINTO

(28 febbraio 1997)

RIPAMONTI, PETTINATO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che la rivista agro-alimentare svizzera «Merum» sostiene che è stato immesso sul mercato olio di oliva delle ditte Sasso, Cirio e Bertolli miscelato con olio di nocciole;

che tale notizia sarebbe stata ripresa in seguito anche dalla stampa elvetica e dal periodico dell'associazione dei mastri oleari (assaggiatori di olio di oliva) «Uliveto»;

che secondo le notizie riportate sarebbe in corso una indagine della magistratura di Trani e risulterebbe che l'olio di nocciole sia stato importato dalla Turchia dalla società «Riollo» di Barletta (fallita) e poi rivenduto come olio di oliva alle aziende olearie;

che la composizione dell'olio di nocciole è del tutto simile a quella dell'olio di oliva ed è difficilmente rilevabile all'analisi se nella miscela non supera il 20 per cento e, se si mantiene entro questa percentuale, pur essendo più dolce, organoletticamente modifica poco il sapore dell'olio di oliva;

che la responsabilità penale è comunque di chi immette il prodotto contraffatto sul mercato;

che tutta questa vicenda non ha trovato eco sulla stampa italiana,

si chiede di sapere:

se le segnalazioni della rivista «Merum» trovino un riscontro e perciò i consumatori credendo di acquistare del buon olio di oliva si trovino a consumare una miscela con olio di nocciole;

se non si ritenga indispensabile, tramite norme di legge, obbligare le società ad analizzare campioni di prodotto prima che questi vengano immessi sul mercato;

se non si ritenga opportuno informare adeguatamente i consumatori sullo stato di questa vicenda.

(4-02294)

(10 ottobre 1996)

RISPOSTA. – La vicenda riportata dalla stampa elvetica fa riferimento ad una serie di indagini, condotte a partire dalla fine del 1991 e con-

clusesi nel 1996, da funzionari dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in collaborazione con sottufficiali dell'Arma dei carabinieri attivi presso lo stesso Ministero, su alcune ditte operanti nel settore della raffinazione e miscelazione degli oli di oliva, nella regione Puglia e quindi estese anche ad altre aziende del territorio nazionale.

A seguito dei necessari accertamenti fu sequestrato un consistente quantitativo di olio di nocciole (ettoltri 18.300), che il titolare della ditta «Riolio» di Barletta (Bari) aveva dichiarato essere olio di oliva vergine lampante, con conseguente denuncia penale del responsabile legale della ditta stessa non appena riscontri oggettivi, costituiti dagli esiti di analisi, confermarono le ipotesi avanzate in sede di ispezione.

L'intervento di funzionari dell'ispettorato centrale, coadiuvati dall'Arma dei carabinieri, fu tale da evitare che si portasse a compimento una rilevante frode alimentare, in quanto, come giustamente osservato dagli onorevoli interroganti, l'olio di nocciole può prestarsi con facilità alla sofisticazione dell'olio di oliva destinato alla commercializzazione poichè la sua composizione è simile a quella dell'olio di oliva e dunque miscelato a quest'ultimo in opportune quantità non ne modifica sostanzialmente i parametri chimici e le caratteristiche organolettiche.

Le considerevoli dimensioni della ditta «Riolio» di Barletta, che era, all'epoca dei fatti, uno fra gli operatori più conosciuti, unitamente alle oggettive difficoltà legate all'individuazione del tipo di frode di cui sopra, non consentivano di escludere che altre partite di olio di oliva, precedentemente commercializzate, potessero essere state prodotte in maniera illecita ed essere sfuggite ai controlli degli organismi nazionali ad essi preposti.

Anche allo scopo di indagare su tale eventualità, l'ispettorato centrale si attivò immediatamente, dando il via ad una campagna di controlli presso le principali aziende di produzione e commercializzazione del settore presenti ed operanti sull'intero territorio nazionale, mirante a verificare la qualità degli oli di oliva commercializzati, con particolare riguardo ai prodotti di qualità superiore, essendo tale contraffazione più conveniente in virtù delle maggiori quotazioni di mercato.

Nell'ambito di tale azione si procedette, tra l'altro, al prelevamento di oltre 1.200 campioni di prodotto, dei quali il 14 per cento circa, sottoposto ad analisi chimica, risultò irregolare; le irregolarità più significative, pari quasi all'80 per cento dei casi, erano dovute all'accertamento della sofisticazione di oli extravergini e di oli di oliva per aggiunta di oli estranei, sottoposti a trattamenti non consentiti.

La stampa italiana aveva tempestivamente dato resoconto degli avvenimenti, pubblicando nel gennaio del 1992 delle notizie a riguardo, notizie che erano state riprese, all'inizio del 1996, in coincidenza con la conclusione delle indagini da parte della Guardia di finanza che portarono, tra l'altro, all'arresto del responsabile legale della ditta «Riolio».

Si assicura, infine, che l'ispettorato centrale, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali mantiene sotto costante controllo il comparto dell'olio di oliva, con frequenti operazioni di verifiche

ispettive, prelevando e analizzando campioni di prodotto delle diverse fasi di produzione e commercializzazione.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(28 febbraio 1997)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che 21 giovani lavoratori, assunti nel gennaio 1995 con un contratto a termine dalla Telecom Italia spa a Palermo, sono improvvisamente senza lavoro, non essendo stati riconfermati a tempo indeterminato;

considerato:

che si tratta dei primi lavoratori straordinari che la Telecom Italia spa non ha assunto dopo contratto a termine;

che i licenziati sono periti tecnici con alto livello di professionalità acquisito nel corso degli anni presso altre aziende di rilevante importanza (Philips, Siemens, IBM, Microsoft, Sirti);

che l'azienda non è affatto in crisi (la sua è una ristrutturazione organizzativa e sistemica) per cui non si comprende il licenziamento di lavoratori ad alta professionalità che hanno già lavorato con contratto a termine, in una realtà, tra l'altro, in cui occorrerebbe particolare attenzione al mantenimento dei già esigui livelli occupazionali;

che altre assunzioni stanno avvenendo in altri settori (ad esempio in Telecom Italia Mobile), ma è sgradevole rilevare il fatto, in base ad un'intesa azienda-sindacati, avvenuta nell'agosto 1995, che vengano privilegiate le assunzioni di lavoratori in età pensionabile (e, spesso, dei relativi figli);

che in data 7 giugno 1996 22 tecnici ed amministratori sono stati trasferiti da Catanzaro a Palermo; ci si chiede cosa significhi e se si stia forse smantellando la preesistenza Telecom a Catanzaro, dopo aver «liberato» di 21 lavoratori la sede di Palermo,

si chiede di sapere:

come mai, nella sola Sicilia la ristrutturazione della Telecom stia comportando licenziamenti di personale (tra l'altro) altamente qualificato tenendo conto del fatto che Telecom Italia Mobile ha ufficializzato un piano di assunzioni di altre 1.000 unità a livello nazionale (di cui una parte sarà, certamente, assegnata a Palermo);

se non si intenda sanare tale incongruenza che reca drammatici problemi occupazionali ed umani.

(4-00858)

(2 luglio 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che i problemi relativi all'organizzazione aziendale della concessionaria Telecom Italia

rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della predetta società.

Non si è mancato tuttavia di interessare la predetta concessionaria la quale ha significato che il nuovo modello organizzativo, discusso ed avviato in pieno accordo e nel rispetto delle intese raggiunte il 1° agosto 1995 con le organizzazioni sindacali, prevede una vasta riorganizzazione all'interno di ciascuna direzione regionale con la creazione di alcuni uffici, l'accorpamento di altri già esistenti, la diversificazione dei compiti espletati, allo scopo di raggiungere il doppio obiettivo della massima soddisfazione delle esigenze dell'utenza e del contenimento dei costi.

Gli accentramenti organizzativi derivanti dalla nuova struttura territoriale hanno reso necessario ricorrere ad alcuni provvedimenti di mobilità che, come previsto dal menzionato accordo del 1° agosto 1995, si sono per il momento concretizzati in temporanei provvedimenti di trasferta quali quelli disposti nei confronti dei dipendenti della sede Calabria.

D'altra parte, l'esigenza di personale appartenente ai ruoli tecnici ed amministrativi verificatasi presso la sede di Palermo non poteva essere risolta con l'assunzione definitiva delle 21 unità assunte dalla predetta sede con contratto a tempo determinato per far fronte alle esigenze straordinarie di organico presso i locali centri di lavoro servizi utenza (CLSUT) e quindi con mansioni di natura commerciale.

Peraltro la normativa che regola le assunzioni di personale a tempo determinato non prevede l'obbligo di trasformare il contratto a tempo definito in contratto a tempo indeterminato e quindi non è stata disattesa alcuna legittima aspettativa.

Gli interessati, ha precisato la Telecom, sono stati informati dai competenti funzionari dell'area territoriale personale e organizzazione di Palermo circa i motivi che non hanno consentito la prosecuzione del rapporto di lavoro.

La concessionaria ha precisato, altresì, che l'accordo del 1° agosto 1995 tra l'azienda e le organizzazioni sindacali prevede la possibilità di assunzione per i figli dei dipendenti che, già in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva, lascino anticipatamente il servizio.

Ai citati dipendenti viene, infatti, offerta – in alternativa ad altri tipi di incentivazione all'esodo – una favorevole valutazione delle domande di assunzione presentate da un proprio parente in linea diretta, qualora lo stesso risulti in possesso di accertate attitudini, età, titolo di studio e sia disponibile all'assunzione presso le sedi previste dai programmi aziendali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(5 marzo 1997)

RUSSO SPENA, MARCHETTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che la legge n. 39 del 1990, allo scopo di riqualificare i servizi finalizzati all'inserimento ed avviamento al lavoro dei lavoratori extra-

comunitari e realizzare una migliore conoscenza delle nuove caratteristiche del mercato del lavoro in una società multiculturale, all'articolo 12 autorizzava il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad assumere 80 sociologi, 200 assistenti sociali e 20 psicologi da impiegare presso gli uffici provinciali del lavoro;

che il dibattito parlamentare precedente all'approvazione di quella legge evidenziò l'importanza di tali inserimenti al fine di realizzare la previsione costituzionale confermata dalla legge n. 943 del 1986 e dalla legge di ratifica della Convenzione OIL del 1975, di effettiva garanzia della parità di trattamento ed eguaglianza di diritti dei lavoratori italiani e stranieri;

che a ben sei anni di distanza le procedure di reclutamento degli psicologi e degli assistenti sociali sono ancora in fase di svolgimento;

che la quasi totalità dei sociologi è invece entrata in servizio dal novembre 1995, sottoscrivendo contratti di lavoro a tempo indeterminato nei quali si sancisce il rapporto in base alla qualifica professionale richiesta e si conferma l'adibizione funzionale ai servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi presso gli uffici provinciali del lavoro;

che ciò nonostante, nè prima nè dopo l'ingresso in servizio, è stata emanata dagli organi centrali del Ministero del lavoro alcuna disposizione organizzativa o amministrativa sui compiti e funzioni da assegnare al nuovo personale, sulla definizione operativa dei nuovi ruoli, sui servizi rivolti ai lavoratori immigrati da sperimentare ed avviare e sul coordinamento delle esperienze autonomamente già intraprese da alcuni uffici in tal senso;

che di fatto si assiste oggi ad un uso estremamente difforme dei sociologi in questione, dalle attribuzioni funzionali meramente amministrative (negli sportelli al pubblico o nel collocamento obbligatorio ad apporre timbri e rilasciare certificati), fino a funzioni meno esecutive ma comunque non specifiche, come le pubbliche relazioni, la formazione professionale, le ricerche sul mercato del lavoro, il collocamento degli invalidi;

che questa esperienza negativa, che rischia di ripetersi automaticamente per le altre categorie di nuovo personale (assistenti sociali e psicologi), indebolisce la possibilità di un intervento statale adeguato e pianificato rispetto ai flussi immigratori ed alla presenza straniera nel territorio e nel mercato del lavoro, proprio mentre più ve ne sarebbe bisogno rispetto alla crescita di flussi demografici legati al lavoro;

che in particolare, nell'ottica del decentramento delle funzioni dello Stato, la disponibilità di personale qualificato e motivato potrebbe consentire interventi locali e coordinati nazionalmente di monitoraggio e studio del fenomeno immigratorio e di programmazione ed indirizzo delle azioni territoriali su di esso, con l'avvio di osservatori e di servizi integrati dei quali anche l'applicazione dei recenti decreti ha segnalato l'indispensabilità;

che non si pone dunque solo un problema di tutela sindacale ed amministrativa del nuovo personale, ma un problema politico circa il ruolo che lo Stato intende effettivamente assumere sull'immigrazione e

sulla sua intenzione di partire dalle risorse umane e professionali già disponibili ed adatte allo scopo,

si chiede di sapere se non si ritenga:

di verificare e riferire al Parlamento circa i motivi del forte ritardo nelle procedure di reclutamento ed assunzione e circa le attività effettivamente svolte dal personale già assunto e la loro rispondenza, in tutte le sedi di servizio, rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 39 del 1990 e dai contratti individuali di assunzione;

di provvedere alla formalizzazione nei ruoli del Ministero del lavoro di specifici profili professionali con annessi mansionari per tutte le categorie assunte o da assumere in base alla legge n. 39 del 1990, a partire dai sociologi già in servizio;

di prevedere, in vista dell'annunciata ristrutturazione funzionale ed organizzativa del Ministero del lavoro, specifici ambiti istituzionali ed operativi sull'immigrazione, nella forma di aree o servizi integrati, con funzioni di monitoraggio ed indirizzo delle azioni locali e di tutela specifica dei lavoratori stranieri, extracomunitari ed apolidi nel mercato del lavoro, anche nella prospettiva della creazione di un apposito servizio o agenzia nazionale avente i compiti di rendere possibile una previsione dei flussi, un incontro nel territorio fra domanda ed offerta di lavoro straniero e la prevenzione e repressione di ogni discriminazione e del crescente fenomeno del lavoro nero.

(4-03016)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. – La graduatoria definitiva del concorso a 20 posti di psicologi da impiegare presso gli uffici del lavoro, per il quale sono stati ammessi a sostenere le prove orali 2.693 candidati, è stata approvata nel mese di ottobre del 1996 ed il successivo 16 dicembre sono state immesse in servizio 14 unità. Sono attualmente in corso, invece, i provvedimenti di nomina degli idonei aventi diritto in sostituzione dei decaduti o rinunciatari.

Per quanto riguarda il concorso per titoli ed esami a 200 posti di assistente sociale coordinatore, ugualmente da impiegare presso gli uffici periferici del Ministero, la commissione esaminatrice ha terminato la valutazione dei titoli allegati dai candidati e sta ultimando la relativa graduatoria.

Infatti, a causa delle frequenti dimissioni di alcuni componenti della commissione predetta e delle difficoltà riscontrate nelle designazioni dei docenti da parte dei Ministeri competenti (pubblica istruzione e università e ricerca scientifica), le prove orali, alle quali, peraltro, erano stati ammessi 4.248 candidati, hanno avuto inizio solo nel mese di novembre 1994.

Inoltre, nonostante la commissione avesse cercato di definire un calendario per concludere i lavori con celerità, l'inconciliabilità, per i membri esterni, di un impegno continuativo con l'intensa attività istituzionale da essi svolta, nonchè le restrizioni recentemente introdotte nell'utilizzo dei membri supplenti ai soli casi di «impedimenti gravi e

documentati» degli effettivi, hanno determinato una forte contrazione del numero delle sedute.

Infine, relativamente ai sociologi, assunti presso gli uffici del lavoro sin dal novembre 1995, si evidenzia che le caratteristiche del mercato del lavoro interno e i mutamenti della legislazione sui flussi dei lavoratori appartenenti ai paesi non rientranti nell'Unione europea hanno sollecitato una riconsiderazione sull'impiego del suddetto personale, tenuto anche conto delle potenzialità professionali possedute, garantite da un percorso universitario mirato all'acquisizione di competenze di ricerca, di progettazione, di analisi, di valutazione e di intervento sui fenomeni collettivi.

In relazione a quanto sopra il Ministero, in assenza della declaratoria dello specifico profilo professionale nell'ordinamento vigente, attualmente in fase di studio, ha provveduto ad emanare, in data 24 ottobre 1996, una circolare volta ad individuare i settori nei quali queste nuove figure professionali possono essere impiegate. In buona sostanza, la circolare predetta chiarisce che il personale in questione può proficuamente prestare la propria collaborazione anche in campi più ampi rispetto a quello dei servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apoliti che, comunque, rientrano tra le competenze ad essi attribuite.

Infine, è il caso di sottolineare che la riforma delle strutture periferiche del Ministero del lavoro è improntata ad una maggiore flessibilità degli uffici rispetto alla situazione attuale. Pertanto, sia a livello regionale che a livello provinciale, è stata prevista un'area di impiego, nell'ambito della quale il dirigente provvederà, secondo criteri di economicità e funzionalità gestionali, all'individuazione delle sub-articolazioni con competenze specifiche.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(26 febbraio 1997)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la corte di appello di Firenze (sentenze del 25 maggio 1993, nn. 1558 e 1566), chiamata a riformare due sentenze del pretore di Pisa, che aveva condannato due negozianti di videocassette per non aver rispettato gli ordini del questore impartiti nella stessa presa d'atto, ha affermato che il commercio di nastri video non è soggetto agli adempimenti previsti dall'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: «La normativa di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dettata in materia di commercio di pellicole cinematografiche non può estendersi, per il divieto di analogia in sede penale, stante i riflessi penalmente sanzionabili di tale normativa previsti dall'articolo 667, comma 2, del codice penale, al commercio di videocassette»;

che tale decisione è analoga a quella presa dal giudice per le indagini preliminari di Roma,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che, non esistendo alcuna norma che estenda al commercio di videocassette la normativa di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, degli articoli 130 e 131 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'articolo 667 del codice penale, nessun obbligo di siffatta natura incomba sui commercianti di videocassette, i quali non dovranno, quindi, perchè non tenuti, effettuare alcuna comunicazione di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nè tenere, nell'esercizio del loro commercio, il registro di cui all'articolo 131 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; conseguentemente, essi non sono mai stati tenuti, neppure in assenza di una specifica previsione di legge in tal senso, a pagare la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 86, lettera a), già 117, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972;

se alla luce di quanto esposto non si ritenga chiaro che nessuna presa d'atto, di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è prevista dalla legge per il commercio delle videocassette e che nessuna tassa di concessione governativa collegata a detta norma è dovuta da chi commercia videocassette;

se di tali pagamenti, effettuati per errore in base a una interpretazione del Ministero dell'interno reputata *ab origine* legittima e che invece legittima non è, sia possibile chiedere un rimborso, sia pure limitatamente ai versamenti fatti negli anni precedenti.

(4-02601)

(28 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si osserva che i dubbi circa la possibilità di applicare l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza al commercio di videocassette appaiono più che fondati, poichè tale disposizione si riferisce espressamente al commercio di «pellicole cinematografiche» e non anche alla messa in vendita di supporti di altro tipo (nastri, CD-Rom, eccetera).

In proposito, si è già fornita una risposta ad una precedente interpellanza (2-00107), presentata dal medesimo senatore Serena nella scorsa legislatura.

In essa si richiamava il prevalente orientamento manifestato dalla Corte di cassazione in materia, tendente ad escludere che al commercio delle videocassette potesse applicarsi il combinato disposto degli articoli 667, comma secondo, del codice penale e 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che puniva quale reato contravvenzionale – prima che fosse depenalizzato con il decreto-legge n. 480 del 1994 – il commercio di pellicole cinematografiche effettuato senza preavviso all'autorità.

I dubbi circa l'applicabilità del citato articolo 75 sono, del resto, avvalorati dal recente disegno di legge approvato l'11 novembre 1996

dal Consiglio dei ministri d'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri e concertato nella fase preparatoria con questo Ministero.

Il disegno di legge (atto Senato n. 1496, assegnato alla Commissione giustizia del Senato) prevede, infatti, all'articolo 8, comma 2, l'introduzione nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di una disposizione aggiuntiva (articolo 75-*bis*) volta ad istituire l'obbligo del preventivo avviso al questore a carico di chi esercita legalmente le attività di cui all'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.

Tale proposta confermerebbe l'inapplicabilità dell'attuale articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza alle attività menzionate nell'interrogazione.

Per quanto concerne il profilo del pagamento della tassa di concessione governativa, il Ministero delle finanze ha comunicato quanto segue.

Le prese d'atto *ex* articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, relative all'attività del commercio e del noleggio delle videocassette, dovevano ritenersi assoggettate a tassa di concessione governativa per effetto degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sussistendo il presupposto tributario dell'atto amministrativo.

Poichè a decorrere dal 1° gennaio 1995 l'obbligo della presa d'atto è venuto meno per effetto della circolare n. 559/C-24472/3500(9)3 in data 28 dicembre 1994 del Ministero dell'interno, ne deriva che solo da tale data la tassa di concessione governativa di cui trattasi non è dovuta e, quindi, eventuali versamenti riferiti a periodi decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1994 potranno essere chiesti a rimborso.

Questo Ministero non è in possesso di ulteriori elementi di risposta, in quanto non risultano pervenuti quelli richiesti (e sollecitati) al Ministero dell'interno per la parte di sua competenza.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(26 febbraio 1997)

SERVELLO, DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO. –
Al Ministro dei trasporti e della navigazione. – Premesso:

che è riemerso clamorosamente alla luce, nei giorni scorsi, il problema della stazione di Abbiategrasso (Milano), a causa di un ennesimo incidente: il deragliamento di un treno, risoltosi, per fortuna, senza danni alle persone;

che l'accaduto ha riproposto, in modo eclatante, i pericoli a cui è soggetta la tratta ferroviaria Milano-Mortara che attende, da anni, non più procrastinabili interventi di ristrutturazione;

che, dalle notizie fornite dalla stampa locale, si apprende che l'amministrazione comunale di Abbiategrasso ha chiesto l'isti-

tuzione di un tavolo di consultazione attorno a cui dovrebbero sedere l'amministrazione abbiatese, la regione e le Ferrovie dello Stato;

che scopo di detta iniziativa è quello di redigere un preventivo dei costi relativo all'interramento della stazione ed al raddoppio della Milano-Mortara,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si intenda disporre l'accertamento delle cause e delle responsabilità sottese al deragliamento citato in premessa;

quali interventi verranno posti in essere per migliorare, con l'urgenza che il caso richiede, il servizio di collegamento ferroviario della tratta Milano-Mortara ed alleviare i disagi dell'affollata utenza pendolare.

(4-01329)

(23 luglio 1996)

RISPOSTA. — Per appurare le cause che hanno provocato il deragliamento del treno 2635, il giorno 26 giugno 1996, nella stazione di Abbiategrasso, la società Ferrovie dello Stato spa ha aperto un'inchiesta e dagli accertamenti esperiti dalla commissione appositamente istituita è emerso che si è trattato di errore umano.

L'operatore a terra, nei confronti del quale la società ha già adottato i relativi provvedimenti disciplinari, non ha rispettato le procedure previste nell'eventualità di funzionamento difettoso di uno scambio.

Dal 7 luglio 1996 sulla linea Mortara-Milano è stato attivato un sistema centralizzato di controllo del traffico (CTC) che consente maggiore sicurezza nella circolazione dei treni.

Il sistema, dopo le inevitabili anomalie che si presentano nel primo periodo di funzionamento, ha ora raggiunto un buon livello di affidabilità.

Il 4 novembre scorso presso la regione Lombardia si è tenuto un incontro tra rappresentanti delle Ferrovie dello Stato e i sindaci delle città interessate, presieduto dall'assessore ai trasporti e viabilità della giunta regionale, per esaminare le varie problematiche riguardanti la linea stessa ed in quella sede la società ha confermato l'intenzione di realizzare il raddoppio della Mortara - Milano previsto dal vigente contratto di programma, per il quale la società Italferr sta già svolgendo i sondaggi necessari per la stesura dei relativi progetti.

Su proposta dell'assessore regionale è stato, altresì, concordato di pervenire alla creazione di un gruppo di lavoro al quale parteciperanno la regione, le province ed i comuni interessati, i responsabili locali dei comitati utenti, nonché le Ferrovie dello Stato, al fine di verificare l'avanzamento dello stato dell'arte per convocare, al momento opportuno, la conferenza dei servizi.

Presso tale gruppo saranno raccolte le osservazioni dei vari interessati, al fine di realizzare, nei limiti dei finanziamenti disponibili, il raddoppio della linea nella maniera più congrua e razionale per tutta la collettività.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(19 febbraio 1997)

SPECCHIA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che, con ordinanza del 24 luglio 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 1995, il Ministro dell'ambiente aveva disposto misure di salvaguardia per le zone circostanti la zona umida di Torre Guaceto-Carovigno (Brindisi) dichiarata di importanza internazionale in esecuzione della convenzione di Ramsar con provvedimento n. 141 del 18 maggio 1981;

che tali misure di salvaguardia, consistenti nel divieto di trasformazione dello stato dei luoghi, erano state ordinate in previsione dell'ampliamento della zona umida in questione e dell'istituzione della riserva naturale;

che l'ordinanza del Ministro dell'ambiente del 24 luglio 1995 non era però stata sottoposta al controllo preventivo da parte della Corte dei conti e quindi era sostanzialmente illegittima;

che pertanto il Ministro dell'ambiente con decreto del 28 dicembre 1995, pubblicato nei giorni scorsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, ha dovuto annullare l'ordinanza in questione,

rilevato che si è ora determinata una grave situazione per l'area interessata all'ampliamento della zona umida che potrebbe essere compromessa da interventi edificatori,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro dell'ambiente non ritenga di predisporre con la massima urgenza una nuova ordinanza di salvaguardia delle zone interessate all'ampliamento della zona umida di Torre Guaceto.

(4-00138)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che la zona di mare di Torre Guaceto e la zona umida nel territorio antistante, con decreto 16 maggio 1981 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state dichiarate zone umide di importanza internazionale per effetto della Convenzione di Ramsar.

Con decreto in data 4 dicembre 1991 il Ministero dell'ambiente ha istituito la riserva naturale marina di Torre Guaceto affidandone la gestione, provvisoriamente, all'ispettorato della difesa del mare che, per lo scopo, si avvale della competente capitaneria di porto di Brindisi.

Con ordinanza in data 24 luglio 1995 il Ministro dell'ambiente ha ritenuto, ai sensi del programma triennale per le aree naturali protette deliberato dal comitato per le aree naturali protette il 21 dicembre 1993, di ampliare la riserva naturale marina al territorio prospiciente, istituendo una riserva naturale, vietando immediatamente qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi dell'area individuata.

L'ordinanza citata, motivata dall'esigenza di garantire la salvaguardia dell'area in questione, nelle more dell'istituzione della riserva naturale, avrebbe dovuto avere efficacia fino all'eventuale adozione del provvedimento di istituzione dell'area protetta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Tale provvedimento, esaminato dalla Corte dei conti, è stato rinviato, con rilievo n. 22 del 10 ottobre 1995, per carenza di presupposto di legge in quanto non è stato sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte stessa, come prescritto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 20 del 14 gennaio 1994.

A seguito di ciò, con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. DEC/SCN/606, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1996, è stata annullata l'ordinanza del 24 luglio 1995 recante il divieto di trasformazione dello stato dei luoghi nell'area naturale «Torre Guaceto», riproponendo contemporaneamente con ordinanza del 28 dicembre 1995, n. DEC/SCN/607, la precedente ordinanza del 24 luglio 1995.

Il provvedimento è stato registrato alla Ragioneria centrale il 24 gennaio 1996.

Successivamente è stato trasmesso alla Corte dei conti, che lo ha restituito con rilievo richiedendo ulteriori elementi.

La segreteria tecnica sta predisponendo gli elementi richiesti ai fini della trasmissione alla Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(27 febbraio 1997)

SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che gli agricoltori non sono nella condizione di pagare i contributi agricoli unificati;

che negli ultimi sei mesi le aliquote dei contributi agricoli unificati sono sostanzialmente raddoppiati, passando da 10.000 a 20.000 lire al giorno nelle zone svantaggiate e da 16.000 a 30.000 nelle altre zone;

che si è dimostrata insufficiente la decisione del Governo del giugno 1996, con decreto n. 195, di prorogare al 20 luglio 1996 il pagamento dei contributi per la manodopera occupata nel quarto trimestre 1995;

che nel prossimo mese di ottobre dovrebbe scattare un ulteriore aumento del 30 per cento;

che il Governo non ha ancora adempiuto alla delega affidatagli lo scorso anno dal Parlamento per un riordino della delicata materia; rilevato:

che l'agricoltura italiana, e quella meridionale in particolare, non è nella condizione di essere competitiva con quella degli altri paesi dell'Unione europea (soprattutto Spagna e Grecia nostri diretti concorrenti) a causa proprio degli attuali costi previdenziali nettamente i più alti d'Europa;

che il problema è ancora più grave per l'agricoltura pugliese che registra il più elevato impiego di manodopera d'Italia, cioè 15 milioni di giornate lavorative annue,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano:

prorogare al 31 dicembre 1996 la scadenza del 20 luglio;

congelare gli aumenti e riportare le aliquote a quelle in vigore prima del decreto legislativo n. 375 del 1993, in attesa della riforma generale della previdenza agricola;

adempiere alla delega conferita dal Parlamento per il riordino della materia, tenendo conto del basso livello degli oneri previdenziali praticati nelle altre nazioni dell'Unione europea e in particolare in Spagna e in Grecia.

(4-01317)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'interrogazione parlamentare evidenzia lo stato di difficoltà del comparto agricolo, con particolare riferimento alla pressione contributiva esistente nel settore.

In particolare, si sollecita l'adozione, da parte ministeriale, di idonee iniziative dirette a «prorogare al 31 dicembre 1996 la scadenza del 20 luglio 1996, riportare le aliquote a quelle in vigore prima del decreto legislativo n. 375 del 1993» nonchè ad «adempiere alla delega per il riordino della materia».

In via preliminare si osserva che i provvedimenti adottati in materia si sono mossi proprio nella direzione auspicata dall'onorevole interrogante.

Da un lato, è stato previsto un differimento dei termini per il versamento dei contributi agricoli relativi alla manodopera impiegata, rispettivamente, nel quarto trimestre 1995 nel primo trimestre 1996 e nel secondo trimestre 1996 (decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, decreto-legge 2 agosto 1996, n. 405, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, convertito dalla legge 3 febbraio 1997, n. 14, decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11).

Dall'altro, è stata introdotta una più accentuata gradualità nel processo di elevazione delle aliquote contributive come delineate dall'articolo 11, comma 27, della legge n. 537 del 1993, per le aziende agricole ubicate nei territori montani e nelle zone svantaggiate (decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11).

È stata, inoltre, prevista (decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11) la riduzione dell'onere contributivo per il 1997-1999 per le aziende agricole site nel Mezzogiorno, attraverso la rimodulazione delle aliquote, partendo da una misura del 60 per cento relativamente alle rate del quarto trimestre 1996 e del primo trimestre 1997, per assestarsi relativamente agli ulteriori periodi di fruizione del beneficio sulla misura del 40 per cento.

Per quanto concerne, infine, l'attuazione della delega conferita al Governo per l'emanazione di disposizioni volte alla ridefinizione degli aspetti previdenziali del settore agricolo si fa presente quanto segue.

Com'è noto, il termine per l'esercizio della delega è stato differito al 30 aprile 1997 dalla legge 8 agosto 1996, n. 417, in considerazione della complessità della materia e dell'esigenza di acquisire una larga base consensuale da parte delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori.

In tal senso presso il Ministero nei mesi scorsi è stato avviato e portato avanti un tavolo di concertazione con i rappresentanti delle parti sociali e delle amministrazioni interessate alla materia in ordine ai problemi delle diverse aree (montane, svantaggiate e fiscalizzate del Mezzogiorno) nonchè ai diversi livelli di contribuzione in relazione alla nuova legge previdenziale sia per quanto concerne le imprese che per quanto riguarda i lavoratori.

Oggetto di studio tra le parti è anche l'armonizzazione delle aliquote contributive italiane con quelle europee.

Si rende noto, infine, che lo schema di decreto legislativo attuativo della delega è stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il prescritto parere.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(28 febbraio 1997)

SPERONI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Per accedere alla sede dell'aeroclub di Genova i frequentatori sono obbligati, per disposizioni aeroportuali locali, a servirsi dell'aerostazione passeggeri ed a raggiungere la palazzina attraverso il sedime, pur disponendo l'aeroclub di propri accessi sia per l'esterno sia per il piazzale di sosta dei propri aeromobili. Tale situazione penalizza notevolmente l'attività, a causa dei conseguenti disagi.

Si chiede di sapere se si intenda intervenire al fine di rendere più funzionale l'utilizzo della struttura da parte degli utenti.

(4-00036)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. – Per i frequentatori dell'Aero Club di Genova non vi sono obblighi procedurali diversi da quelli previsti per l'accesso di ogni altra categoria di persone all'interno del sedime aeroportuale. Tali disposizioni sono riconducibili a primarie esigenze di sicurezza, nella duplice accezione di *safety* e *security*.

Avendo l'Aero Club la propria sede all'interno dell'aeroporto, seppure in aderenza alla recinzione esterna, non pare compatibile con tali esigenze consentire ai soci un accesso diretto ed indiscriminato attraverso un varco dedicato in assenza di personale della polizia di Stato e della Guardia di finanza destinato al suo presidio.

Come si è potuto verificare con i responsabili locali, gli organici delle forze dell'ordine operanti in aeroporto non permettono una simile soluzione; allo stato attuale non appare purtroppo possibile disporre tale misura di facilitazione senza delegare compiti di controllo, e quindi di sicurezza, ad enti non competenti in tale delicata materia.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(19 febbraio 1997)

SPERONI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Presso l'aeroporto di Genova non verrebbe consentita l'effettuazione, neppure per fini addestrativi, dell'atterraggio di tipo *touch and go*, in quanto si richiede tassativamente l'effettuazione dell'atterraggio *full stop*, per permettere alle autorità aeroportuali locali di percepire immediatamente i diritti di atterraggio. Pur tenendo conto della peculiare attenzione locale che la tradizione assegna alle questioni di denaro.

Si chiede di sapere se si ritenga di intervenire al fine di eliminare un'anomalia procedurale che contrasta con un uso funzionale dell'aeroporto da parte degli utenti.

(4-00038)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. – Dagli accertamenti effettuati non risulta che sull'aeroporto di Genova esistano limitazioni alle manovre *touch and go*.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(19 febbraio 1997)

VALLETTA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che le Ferrovie dello Stato stanno realizzando un assetto generale delle strutture e del personale nonché degli orari ferroviari che ha coinvolto anche la regione dello scrivente, il Molise, e in particolare la provincia di Isernia;

che i provvedimenti hanno fortemente penalizzato i piccoli comuni in quanto tutte le relative stazioni sono state esautorate e per esse non esiste più nessuna fermata dei treni nelle ventiquattr'ore, soprattutto per la tratta Isernia-Vairano, fatta eccezione per la stazione di Venafro che serve un'utenza di circa 5.000 abitanti;

che il disagio ha interessato, come è ovvio, soprattutto le categorie più a rischio ovvero quelle dei pendolari come gli operai, gli studenti, i piccoli coltivatori e i commercianti che si recano nei mercati della

provincia, il tutto anche in contraddizione con un programma organico regionale dei trasporti pubblici basato sulla contribuzione alle spese di tutti i cittadini, privilegiando caparbiamente ancora una volta il trasporto su gomma che nel Molise ha raggiunto il 95 per cento con tutte le intuibili gravi conseguenze che ne derivano;

che la regione Molise è tagliata fuori da ogni ammodernamento ferroviario avendo ancora una linea a un solo binario con catorci di locomotive e vetture che risalgono a cent'anni fa, rifiuto di altre regioni più progredite; il Mezzogiorno si aiuta anche con queste attenzioni;

che esiste poi la tratta ferroviaria Carpinone-Sulmona che attraversa tutto l'alto Molise e che oltre ad essere di estremo ausilio a tutti gli abitanti ivi residenti, soprattutto nella lunga stagione invernale, rappresenta un valido motivo di sviluppo turistico ed agro-forestale evitando lo spopolamento della montagna;

che questa tratta era stata inclusa tra i cosiddetti rami secchi delle Ferrovie dello Stato da sopprimere;

che analoghi programmi soppressivi vengono avanzati per la scuola, per la sanità, per le poste; ci si domanda dunque se si debbano deportare in massa le genti del posto venendo a mancare i servizi essenziali per la collettività;

che detta tratta ferroviaria potrebbe essere, come lo scrivente ha sostenuto in altre occasioni, data in gestione al Corpo del Genio ferrovieri senza alcun impegno di spesa e contemporaneamente si potrebbe istituire un centro di riferimento di protezione civile nell'alto Molise e nell'alto Sangro, sempre affidato al Genio ferrovieri, essendo questa una zona ad alto rischio sismico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per far sì che i treni locali in transito per Isernia-Venafro-Vairano effettuino fermate intermedie nelle piccole stazioni almeno nelle ore di punta di maggiore traffico pendolare, cioè alle ore 8, 12, 14 e 18;

se non si intenda altresì accogliere la richiesta che, di concerto con le parti interessate (Ministero della difesa, Ferrovie e/o altri), la tratta ferroviaria Carpinone-Sulmona venga affidata al Genio ferrovieri rivitalizzando, per tanti aspetti, non ultimo quello ambientale, la montagna molisana e la confinante abruzzese.

(4-01609)

(2 agosto 1996)

RISPOSTA. – Già dall'entrata in vigore dell'orario estivo 1996 la società Ferrovie dello Stato spa ha assegnato ai treni diretti da e per Napoli della linea Isernia-Vairano le fermate nelle stazioni di Roccaravindola e Sesto Campano.

Nelle altre stazioni minori fermano solo i treni a carattere regionale per i quali si rileva una domanda discreta, mentre nelle ore non di punta la scarsa domanda di mobilità è soddisfatta dalle corse automobilistiche che toccano le varie località del territorio.

Sulle linee del Molise sono in circolazione automotrici termiche del tipo Aln 663 e Aln 668, costruite fra il 1970 ed il 1985 ed utilizzate su tutte le linee della rete con trazione diesel.

La società ha, comunque, in programma di utilizzare il Pendolino diesel sulla relazione interregionale Roma-Campobasso.

Sulla linea Carpinone-Sulmona le Ferrovie dello Stato garantiscono il servizio nelle fasce orarie di maggior pendolarismo di lavoratori e studenti, mentre nelle ore non di punta la domanda di trasporto su ferro risulta esigua, sia per la scarsa densità di popolazione, sia per la presenza di autocorse pubbliche parallele. Per contribuire allo sviluppo turistico delle località toccate dalla linea ferroviaria, le Ferrovie dello Stato hanno tuttavia programmato la messa in esercizio di treni d'epoca con locomotive a vapore, oltre che di treni speciali in particolare per le comitive studentesche.

Tra le Ferrovie dello Stato e il Ministero della difesa è in corso un confronto per prendere in esame la possibilità di affidare la linea Carpinone-Sulmona al Corpo del Genio ferrovieri.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(19 febbraio 1997)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la legge n. 97 del 31 gennaio 1994 (legge sulla montagna) tende alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane;

che in data 16 giugno 1995 l'INPS ha emanato una circolare, la n. 171, che ha fornito precisazioni in merito all'applicazione dell'articolo 18 della predetta legge;

che nella circolare si dispone che sono ammessi ai benefici della legge della montagna i coltivatori diretti «residenti sul fondo e nello stesso comune ove ha sede ed opera l'impresa o il datore di lavoro che lo assume»;

che queste disposizioni sono fortemente restrittive perchè ignorano totalmente le realtà locali dei comuni montani;

che penalizzare l'attività imprenditoriale di tali zone, soltanto con l'introduzione di meri requisiti burocratici, è sicuramente contro lo spirito della legge n. 97 del 1994,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per eliminare le discriminazioni introdotte con la circolare n. 171 dell'INPS e quindi riportare l'estensione dei benefici previsti dalla legge della montagna ai lavoratori e ai datori di lavoro indipendentemente dalla loro residenza.

(4-02038)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Il primo comma dell'articolo 18 della legge n. 97 del 1994 (assunzioni a tempo parziale) ha previsto, nella sua formulazione originaria, che le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, potessero assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti negli stessi comuni montani, iscritti allo SCAU.

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, come viene richiamato dall'interrogante, l'INPS ha emanato, in data 16 giugno 1995, apposita circolare che riconduce l'area di residenza dei coltivatori diretti, da assumere a tempo parziale o in forma stagionale, allo stesso fondo e nello stesso comune ove ha sede e opera l'impresa o il datore di lavoro che li assume.

Tale interpretazione restrittiva della norma, non condivisa dall'interrogante, deve, peraltro, ritenersi superata a seguito dell'emanazione della legge n. 513 del 29 novembre 1995, intervenuta, a modifica del comma 1, con la sostituzione delle parole «residenti negli stessi comuni montani» con le parole «residenti in comuni montani».

Resta, infine, da considerare quanto auspicato dall'interrogante in ordine alla «estensione dei benefici previsti dalla legge sulla montagna ai lavoratori e ai datori di lavoro indipendentemente dalla loro residenza».

Al riguardo, al di là di una applicazione generalizzata della norma, potrebbe auspicarsi, semmai, una possibilità di accesso ai benefici in questione anche per i lavoratori ed i datori di lavoro che, non residenti in zone montane, vi operino o vi organizzino la propria attività. Ciò allo scopo di rafforzare ulteriormente una misura che, oltre al fine occupazionale, potrebbe favorire, comunque, l'insediamento e il mantenimento di attività nei territori montani.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(25 febbraio 1997)
